Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 15 del 20 gennaio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 13

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni nn. 666/09/Cons; 704/09/Cons; 705/09/Cons; 706/09/Cons; 707/09/Cons; 731/09/Cons.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.a., relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007. (Deliberazione n. 666/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito denominato "Codice", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTA la raccomandazione n. 2003/311/CE della Commissione europea sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002, recante “Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2003, n. 3;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 406/04/CONS del 23 novembre 2004, recante “Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all’esercizio 2001”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 2004, n. 299;

VISTA la delibera n. 691/07/CONS recante “Approvazione degli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2005, 2006 e 2007, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato” e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2005 e 2006” con la quale è stato affidato alla società Mazars S.p.A. l’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A. per gli anni 2005, 2006 e 2007;

VISTA la delibera n. 351/07/CONS recante ”Pubblicazione della descrizione e delle relazioni di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A, relative all’esercizio 2004”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 agosto 2007, n. 186;

CONSIDERATO che l’art. 48, comma 1, del Codice prevede che, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare;

CONSIDERATO che l'art. 48 comma 2, del Codice, prevede che per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 4, del Codice indica che l'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro ripartizione. La conformità del sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. É pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34 del Codice;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del Codice prevede che gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restino in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione e che, fino a tale data, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente;

CONSIDERATO che la società Mazars & Guerard S.p.A. (di seguito Mazars) è stata incaricata dall'Autorità per la verifica della contabilità regolatoria di rete fissa di Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, in qualità di soggetto aggiudicatario della gara a procedura aperta di cui alla delibera n. 744/06/CONS;

RILEVATO che Mazars ha completato le attività di verifica relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007 e ha consegnato all'Autorità in data 13 marzo 2009 le relazioni finali sulla revisione di contabilità regolatoria per gli esercizi 2005, 2006 ed in data 21 settembre 2009 le relazioni finali relative al 2007;

RITENUTO, in ottemperanza alle citate disposizioni del Codice delle comunicazioni, di procedere alla pubblicazione degli esiti delle attività di verifica relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007;

RITENUTO altresì opportuno che gli esiti delle attività di verifica completate nell'anno 2009 vengano pubblicati contestualmente al fine di fornire un quadro completo del sistema di contabilità dei costi nel triennio 2005-2007;

RILEVATO che Telecom Italia, a partire dall'esercizio 2005, ha predisposto un sistema di separazione contabile basato sui mercati, che evidenzia separatamente i servizi su cui è risultata notificata in qualità di operatore dotato di notevole forza di mercato, forniti sia internamente sia agli operatori concorrenti, mantenendo il livello di dettaglio individuato dalla delibera n. 152/02/CONS;

CONSIDERATO che la delibera n. 152/02/CONS individua puntualmente i dati (conti economici e stati patrimoniali) contenuti nella contabilità regolatoria che devono essere oggetto di pubblicazione prevedendo, inoltre, la pubblicazione dei costi medi unitari degli elementi di rete, dei criteri di separazione contabile e della metodologia relativa al sistema di contabilità dei costi ed altresì che, con delibera n. 351/07/CONS, l'Autorità, con il consenso di Telecom Italia, ha pubblicato anche ulteriori elementi di dettaglio della contabilità regolatoria dell'esercizio 2004, in aggiunta a quelli previsti dalla delibera n. 152/02/CONS;

CONSIDERATO che nel formato di separazione contabile basato sui mercati sono presenti tutte le informazioni previste dalla delibera n. 152/02/CONS e che, nei due casi nei quali non è assicurata la corrispondenza diretta, si è provveduto ad acquisire il consenso da Telecom Italia per la pubblicazione di corrispondenti dati di maggior dettaglio, come di seguito evidenziato:

- relativamente ai servizi di linee affittate al dettaglio, vengono pubblicati i valori dei conti economici e dei rendiconti del capitale impiegato relativi ai servizi dettagliati per le diverse tipologie di circuiti CDA urbani, CDA interurbani, CDN fino a 64 Kbps esclusi, CDN da 64 Kbps a 2 Mbps esclusi e CDN a 2 Mbps;
- relativamente al servizio di telefonia pubblica, vengono pubblicati il conto economico e il rendiconto del capitale impiegato relativo al servizio di *surcharge* TP contenuti nei mercati n. 8, 9 e 10;

CONSIDERATO che, su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha espresso il consenso alla pubblicazione degli ulteriori elementi di dettaglio contenuti nelle seguenti tabelle:

- Struttura della tabella 20 dei mercati n. 8, 9 e 10 recante "Dettaglio ricavi interni (*transfer charge* del mercato M8 M9 M10)" e valori del totale dei ricavi interni da transfer charge;
- Struttura della tabella 11 del mercato n. 11 recante "Dettaglio ricavi interni (*transfer charge* del mercato M11)" e valori del totale dei ricavi interni da *transfer charge*;
- Struttura della tabella 10 del mercato 12 recante "Dettaglio ricavi interni (*transfer charge* del mercato M12" e valori del totale ricavi interni da *transfer charge*;
- Struttura della tabella 8 del mercato n. 12 recante "Componenti/attività del mercato 12 verso servizi intermedi" e valori relativi alla colonna denominata "rame TC da M11";

- Struttura della tabella 13 dei mercati n. 13 e 14 recante "Dettaglio ricavi interni (*transfer charge* del mercato M13 M14)" e valori del totale dei ricavi interni da *transfer charge*;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1
(Pubblicazione delle relazioni di verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia per gli anni 2005, 2006 e 2007)

1. L'allegato A alla presente delibera reca le relazioni finali redatte dalla società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. per l'esercizio 2005. L'Allegato è composto dai seguenti documenti:
    a) Allegato A1 recante la relazione sulla contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A., con annessa la contabilità regolatoria nel formato pubblicabile ai sensi della delibera n. 152/02/CONS unitamente agli elementi di dettaglio aggiuntivi per i quali Telecom Italia. ha acconsentito alla pubblicazione;
    b) Allegato A2 recante la relazione sul sistema di separazione contabile;
    c) Allegato A3 recante la relazione sul sistema di contabilità dei costi.
2. L'allegato B alla presente delibera reca le relazioni finali redatte dalla società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. per l'esercizio 2006. L'Allegato è composto dai seguenti documenti:
    a) Allegato B1 recante la relazione sulla contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A. con annessa la contabilità regolatoria nel formato pubblicabile ai sensi della delibera n. 152/02/CONS unitamente agli elementi di dettaglio aggiuntivi per i quali Telecom Italia. ha acconsentito alla pubblicazione;
    b) Allegato B2 recante la relazione sul sistema di separazione contabile;
    c) Allegato B3 recante la relazione sul sistema di contabilità dei costi.

3. L'allegato C alla presente delibera reca le relazioni finali redatte dalla società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. per l'esercizio 2007. L'Allegato è composto dai seguenti documenti:

    a) Allegato C1 recante la relazione sulla contabilità regolatoria di Telecom Italia S.p.A. con annessa la contabilità regolatoria nel formato pubblicabile ai sensi della delibera n. 152/02/CONS unitamente agli elementi di dettaglio aggiuntivi per i quali Telecom Italia. ha acconsentito alla pubblicazione;

    b) Allegato C2 recante la relazione sul sistema di separazione contabile;

    c) Allegato C3 recante la relazione sul sistema di contabilità dei costi.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Gli allegati A), B) e C) alla presente delibera sono disponibili presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e pubblicati nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - SAVARESE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
VIOLA

09A15502

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE). (Deliberazione n. 704/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 10 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - Supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il "Procedimento volto al completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190, Supplemento ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS, recante l’avvio del procedimento “Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)” pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS recante “Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e 325/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

VISTA la delibera n. 528/09/CONS recante “Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento istruttorio avviato con delibera n. 324/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2009, n. 235;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell’Autorità in merito alla proposta del provvedimento in esame;

RILEVATA inoltre la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 324/08/CONS – prorogato ulteriormente dalla delibera n. 328/09/CONS – al fine di esaminare in maniera esaustiva le problematiche che emergeranno nel corso della consultazione pubblica nazionale e comunitaria;

RILEVATO che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di sessanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 324/08/CONS e prorogato ulteriormente dalla delibera n. 328/09/CONS (centoventi giorni), fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all’articolo 1, comma 4, di tale delibera;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire certezza regolamentare al mercato nonché di giungere alla determinazione di tariffe di interconnessione efficienti;

CONSIDERATA, in tal senso, la necessità di assicurare che anche per l'Offerta 2010 i prezzi dei servizi di interconnessione siano stabiliti nel rispetto dei principi alla base del modello a costi incrementali di lungo periodo, che verrà utilizzato per il *network cap* 2011-2012, in linea peraltro con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 2009/396/CE;

RITENUTO, a tal fine, necessario prorogare le condizioni dell'Offerta di interconnessione di riferimento 2009 fino all'approvazione della nuova Offerta di interconnessione di riferimento 2010, che Telecom Italia dovrà pubblicare sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dello schema di provvedimento allegato alla presente delibera;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Avvio della consultazione pubblica

1. E' indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione e all'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 324/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008, fissato in centottanta giorni – e successivamente prorogato di centoventi giorni con la delibera n. 328/09/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2009 – è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 2

Proroga delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009

1. Come indicato all'art. 6, comma 4, dello schema di provvedimento (Allegato B alla presente delibera), Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.

2. A partire dal 1° Gennaio 2010 e fino all' approvazione dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi del comma precedente, Telecom Italia continua a praticare le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è notificata a Telecom Italia per gli effetti di cui all'art. 2.

Napoli, 10 dicembre 2009

Il presidente: Calabrò

I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
Viola

09A15503

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE). (Deliberazione n. 705/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 10 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - Supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento Ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

VISTA la delibera n. 324/08/CONS, recante l'avvio del procedimento "Analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 325/08/CONS, recante l'avvio del procedimento "Analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2008, n. 172;

VISTA la delibera n. 328/09/CONS recante "Proroga dei termini dei procedimenti istruttori avviati con delibere n. 324/08/CONS e 325/08/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2009, n. 166;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta del provvedimento in esame;

RILEVATA inoltre la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 325/08/CONS – prorogato ulteriormente dalla delibera n. 328/09/CONS – al fine di esaminare in maniera esaustiva le problematiche che emergeranno nel corso della consultazione pubblica nazionale e comunitaria;

RILEVATO che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di sessanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 325/08/CONS e prorogato ulteriormente dalla delibera n. 328/09/CONS (centoventi giorni), fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'articolo 1, comma 4, di tale delibera;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire certezza regolamentare al mercato nonché di giungere alla determinazione di tariffe di interconnessione efficienti;

CONSIDERATA, in tal senso, la necessità di assicurare che anche per l'Offerta 2010 i prezzi dei servizi di interconnessione siano stabiliti nel rispetto dei principi alla base del modello a costi incrementali di lungo periodo, che verrà utilizzato per il *network cap* 2011-2012, in linea peraltro con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 2009/396/CE;

RITENUTO, a tal fine, necessario prorogare le condizioni dell'Offerta di interconnessione di riferimento 2009 fino all'approvazione della nuova Offerta di interconnessione di riferimento 2010, che Telecom Italia dovrà pubblicare sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dello schema di provvedimento allegato alla presente delibera;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Avvio della consultazione pubblica

1. E' indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione ed analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 325/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008, fissato in centottanta giorni – e successivamente prorogato di centoventi giorni con la delibera n. 328/09/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2009 – è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 2

Proroga delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009

1. Come indicato all'art. 8, comma 4, dello schema di provvedimento (Allegato B alla presente delibera), Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.

2. A partire dal 1° Gennaio 2010 e fino all' approvazione dell'offerta di riferimento 2010 ai sensi del comma precedente, Telecom Italia continua a praticare le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento dell'anno 2009.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è notificata a Telecom Italia per gli effetti di cui all'art. 2.

Napoli, 10 dicembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
VIOLA

09A15504

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/Cons). (Deliberazione n. 706/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – supplemento ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato "Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicato nel testo coordinato con la legge di conversione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 11 agosto 2006;

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

VISTA la delibera n. 133/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente ai "Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29/03/2008;

VISTA la delibera n. 351/08/CONS recante "Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia" del 25 giugno 2008, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008, che ha sospeso il procedimento avviato con la delibera n. 133/08/CONS;

VISTA la delibera n. 542/08/CONS recante "Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge 248/06 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008 che ha prorogato il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008, a partire dalla cui adozione i termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS hanno ripreso il loro corso;

VISTA la delibera n. 261/09/CONS recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2009;

VISTA la delibera n. 428/09/CONS recante disposizioni organizzative riguardanti il procedimento avviato con delibera n. 133/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009.

RILEVATA la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 133/08/CONS, e prorogato con delibera n. 261/09/CONS, al fine di esaminare in maniera esaustiva le problematiche che emergeranno nel corso delle consultazioni pubbliche nazionale e comunitaria che si svolgeranno a breve;

RILEVATO che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di sessanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 133/08/CONS – successivamente prorogato con delibera n. 261/09/CONS – fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'articolo 1, comma 4, di tale delibera;

UDITA la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 133/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2008, fissato in centottanta giorni – e successivamente prorogato di centoventi giorni con delibera n. 261/09/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2009 – è prorogato di ulteriori sessanta giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'articolo 1, comma 4, della delibera n. 133/08/CONS.
3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 133/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 dicembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
VIOLA

09A15505

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 707/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 10 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 343/06/CONS del 7 giugno 2006, concernente "Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2006 – Supplemento Ordinario n. 156;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed

individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR dell'11 aprile 2008, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – Supplemento Ordinario n. 181;

VISTA la decisione della Commissione 2008/60/CE del 21 dicembre 2007, recante "modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all'esclusione di taluni tipi di linee affittate dall'insieme minimo di linee affittate", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 15 del 18 gennaio 2008;

VISTA la delibera n. 183/08/CONS recante "Avvio del procedimento Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

VISTA la delibera n. 351/08/CONS recante l'"Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 403/09/CONS recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2009;

VISTA la delibera n. 527/09/CONS recante "Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 183/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2009;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti relativi al tema in esame espressi dall'Autorità nel presente documento;

VISTA la delibera n. 315/09/CONS relativa alla “Consultazione pubblica concernente l’identificazione e l’analisi del mercato delle linee affittate a bassa velocità (mercato n.7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009;

VISTA l’istanza di audizione pervenuta da parte della società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 22 luglio 2009, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/09/CONS del 10 giugno 2009, quali, oltre i soggetti auditi, le società BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb S.p.A, Verizon Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATA la seguente analisi di mercato:

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007[6] ("la Raccomandazione");
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le "Linee direttrici");

---

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.
[7] In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008[8] (la "Raccomandazione sull'art. 7").

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"[9] (di seguito, anche il "Codice").

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la "precedente Raccomandazione")[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e verificato, per i mercati non indicati nell'Allegato alla Raccomandazione, che i cd "tre criteri" risultano soddisfatti (*infra* capitolo 3), le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle

---

[8] In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

[10] In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della precedente Raccomandazione) nel mese di giugno 2006, con la delibera n. 343/06/CONS.

9. L'Autorità ha stabilito che nel mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio di bassa capacità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi - non esistono condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato l'operatore Telecom Italia S.p.A. quale detentore di significativo potere di mercato.

10. Ai sensi dell'art. 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia, i seguenti obblighi regolamentari:

a. Obbligo di trasparenza: Telecom Italia è tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura delle offerte di circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi, attenendosi alle specifiche elencate nell'Allegato 8 del Codice;

b. Obbligo di contabilità dei costi: Telecom Italia è tenuta a trasmettere all'Autorità, per ciascuna classe di capacità, il conto economico e il rendiconto del capitale impiegato;

c. Obbligo di controllo dei prezzi: le offerte di Telecom Italia sono sottoposte ad un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, da applicare per il triennio 2007-2009 ai canoni e contributi di circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi,. Il vincolo (*price cap*) è stato definito nella misura di IPC-7%.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

11. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[11], definisce i mercati rilevanti

[11] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

12. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

13. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il *test* del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP *test*).

14. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP *test*), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

15. Sempre in tema di definizione geografica dei mercati, la Commissione, nella nota esplicativa della Raccomandazione, aggiunge che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche, in particolare quelle urbane, potrebbe – in linea di principio – suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la Commissione chiarisce che la semplice presenza di soggetti operanti in aree geografiche di dimensione sub-nazionale non è condizione sufficiente per l'individuazione di mercati distinti geograficamente; sono infatti richiesti ulteriori elementi di evidenza circa la sostituibilità dal lato dell'offerta e della domanda e circa la differenziazione geografica dei prezzi; tale differenziazione, però, dovrebbe derivare da effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente riflettere eventuali differenze geografiche nella fornitura dei costi del servizio.

2.2. Il mercato delle linee affittate al dettaglio nella definizione della Commissione

16. La Commissione, nella Raccomandazione del dicembre 2007, ha eliminato il mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa capacità (circuiti analogici e digitali di capacità fino ai 2Mbit/s inclusi) dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante.*

17. Tale mercato, nella precedente Raccomandazione e nell'ambito della prima analisi (delibera n. 343/06/CONS), era stato definito come segue:

"*L'insieme minimo di linee affittate* (*compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'articolo 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale*).

Questo mercato figura nell'allegato I, punto 1 della direttiva quadro in riferimento all'articolo 16 della direttiva servizio universale (la fornitura di linee affittate ad utenti finali).

Deve essere effettuata un'analisi del mercato ai fini dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate."

18. La precedente Raccomandazione, dunque, individuava le caratteristiche salienti del servizio di linee affittate nella natura dedicata del collegamento, a prescindere dai contenuti trasportati (voce, dati o altro), e nell'esclusione della commutazione su base chiamata. L'ampiezza di banda, la distanza e le postazioni da collegare erano considerati elementi chiave nella caratterizzazione della domanda e dell'offerta di linee affittate.

19. La Commissione, nella Raccomandazione del 2007, rileva che allo stato attuale è possibile per i clienti finali collegare due o più sedi (con garanzie di servizio e banda, in modalità punto-punto o punto-multipunto), oltre che utilizzando circuiti diretti a bassa capacità, anche avvalendosi, sotto certe condizioni, di altre soluzioni tecnologiche.

20. Inoltre, la Commissione nell'*Explanatory Note*[12] osserva come sia poco probabile che un'efficace regolamentazione dei mercati all'ingrosso non produca benefici nel mercato al dettaglio delle linee affittate. In tal senso, secondo la Commissione, la regolazione a livello *wholesale*, laddove appropriata, dovrebbe essere sufficiente ad assicurare una fornitura in concorrenza del corrispondente servizio di linee affittate *retail*.

21. Per questi motivi la Commissione ha ritenuto di escludere tale mercato dall'elenco dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* della Raccomandazione. Gli obblighi regolamentari nel mercato al dettaglio dovrebbero essere imposti, dunque, solo

---

[12] *Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets*, C(2007) 5406.

se le ANR ritengono che i rimedi imposti nei corrispondenti mercati all'ingrosso non consentano di raggiungere l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva.

22. Si rileva, inoltre, che la Commissione, con la decisione n. 2008/60/CE, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3[13], della direttiva servizio universale, ha soppresso dall'allegato VII alla decisione n. 2003/548/CE[14] l'elenco intitolato "*Definizione dell'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate",* svuotando di contenuto l'insieme minimo di linee affittate precedentemente sottoposto a regolamentazione.

23. La Commissione ha riscontrato, infatti, la presenza di dinamiche di mercato tali da ritenere la fornitura delle linee affittate a bassa capacità non più soggetta alle norme di cui all'art. 18 della direttiva servizio universale. La Commissione stessa ha tuttavia chiarito, in una nota acclusa alla suddetta decisione, che "*la fornitura secondo i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza dovrebbe proseguire fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate."*

24. Non essendovi alcuna definizione del servizio di linee affittate al dettaglio nella Raccomandazione del 2007, l'Autorità, nell'ambito della presente analisi, considera rilevante ai fini della definizione del mercato la definizione adottata nell'ambito dell'analisi precedente basata sulle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione, ferme restando le modifiche apportate alla stessa dalla decisione della Commissione 2008/60/CE.

2.3. Descrizione tecnica del servizio di linee affittate al dettaglio

25. I servizi di linee affittate consentono di realizzare collegamenti che forniscono capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali. Le principali caratteristiche del servizio sono di seguito sintetizzate:

— la capacità trasmissiva è messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dal cliente (trasparenza al protocollo);
— le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche trasmissive (tempi di ritardo di trasmissione o *latency*, protezione da cadute

[13] Art. 18, par. 3:"….*La Commissione può adottare …le modifiche necessarie per adeguare l'insieme minimo di linee affittate ai nuovi sviluppi tecnologici e all'andamento della domanda di mercato, disponendo eventualmente l'esclusione di taluni tipi di linee affittate dall'insieme minimo stesso*".

[14] "Decisione della Commissione del 24 luglio 2003 relativa all'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva servizio universale" (2003/548/CE).

del servizio o *resilience*) e *jitter* (fluttuazione del ritardo massimo accettato), sia in termini di livelli di servizio (*Service Level Agreement* in termini di *provisioning* e *assurance*);

— la banda nominale è sempre a disposizione del cliente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti (c.d. banda dedicata)[15].

26. I servizi di linee affittate possono essere utilizzati per veicolare, con elevate garanzie di qualità e sicurezza, qualsiasi tipo di contenuto (voce, dati, immagini), compatibilmente con la banda disponibile e la tecnologia utilizzata (digitale o analogica).

27. La clientela di riferimento del servizio di linee affittate è tipicamente costituita da aziende multi-sede, con esigenze di collegamenti tra due o più punti situati sul territorio nazionale. Dal punto di vista del cliente finale, le linee affittate possono essere utilizzate per collegare più sedi di un'azienda o per collegare reti aziendali.

28. In realtà, la natura intrinsecamente simmetrica, la capacità garantita e la disponibilità su tutto il territorio nazionale del servizio fanno sì che i collegamenti dedicati possano essere utilizzati anche per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati (Internet). Tuttavia, l'accesso alle reti dati tramite collegamento dedicato costituisce una modalità di accesso residuale rispetto all'accesso in tecnologie a banda larga (simmetriche o asimmetriche) e potrebbe essere utilizzato nelle aree geografiche non coperte dalle reti di accesso (a banda stretta o a banda larga). Inoltre, questo tipo di utilizzo dei collegamenti dedicati non risponde alle caratteristiche del servizio di linee affittate al dettaglio descritto dalla precedente Raccomandazione, che prevede un collegamento tra due o più postazioni (*end-to-end*).

29. Dal punto di vista impiantistico la realizzazione del servizio di linee affittate richiede l'utilizzo di infrastrutture fisiche dedicate alle sedi del cliente (code di accesso) tra ognuna delle sedi da collegare e il punto di presenza (*point of presence*) dell'operatore che offre il servizio. Per le basse capacità (fino a 2 Mbit/s), la coda può essere realizzata utilizzando la rete di accesso in rame della telefonia pubblica commutata, mentre per le capacità superiori l'accesso è solitamente realizzato in fibra ottica o su portanti radio. Il collegamento tra la prima e l'ultima centrale viene realizzato utilizzando una rete trasmissiva ad alta capacità, che permette di raggruppare su singole portanti diversi flussi trasmissivi (Figura 1).

---

[15] Ciò implica che non vi siano meccanismi di *contention* per la ripartizione delle risorse trasmissive.

Figura 1 - Struttura dei collegamenti punto-punto

30. Per garantire ad un cliente finale un collegamento tra due sedi di tipo punto-punto, o punto-multipunto[16], è necessario, quindi, disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni a capacità adeguate al servizio richiesto. Pertanto, gli operatori che offrono servizi di linee affittate al dettaglio ai clienti finali devono disporre, o acquistare all'ingrosso, le code di accesso e i canali di trasmissione, che collegano i propri punti di presenza con le postazioni dei clienti finali.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

31. La clientela di riferimento del servizio di linee affittate è tipicamente costituita da aziende multi-sede, con esigenze di collegamento tra due o più sedi situate sul territorio nazionale.

---

[16] Si ha un collegamento di tipo punto-punto nel caso di collegamento tra due soli punti terminali della rete; il collegamento punto-multipunto è caratterizzato invece da un collegamento tra un punto della rete e più punti di destinazione (ad es. architettura a stella o ad albero o ad anello).

32. Tra i soggetti attivi dal lato della domanda si può includere anche la categoria dei *system integrators,* che agiscono come intermediari e provvedono alla fornitura di una più ampia gamma di servizi di *Information Technology* a valore aggiunto, di cui le linee affittate costituiscono solo la componente trasmissiva. Questi, pur non essendo clienti *retail*, beneficiano delle stesse condizioni economiche praticate alla clientela finale.

33. I soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che, a prescindere dalla tecnologia impiegata, sono in grado di mettere a disposizione del cliente finale capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata, su reti proprie o affittate da altri operatori, per il collegamento tra due o più sedi aziendali.

34. Sono esclusi dalla presente analisi gli operatori che, pur vendendo servizi su reti di accesso dedicate o equivalenti, non collegano due o più sedi, ma utilizzano tale tecnologia esclusivamente come accesso a servizi di fonia o accesso a internet.

2.5. Definizione del mercato

2.5.1. Il mercato del prodotto/servizio

35. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante dal punto di vista merceologico, in assenza di una definizione della Raccomandazione, è costituito dalla definizione adottata dall'Autorità nell'ambito della precedente analisi (delibera n. 343/06/CONS) sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione, ossia il mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio a bassa capacità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi.

36. Partendo da tale definizione, l'Autorità verifica se nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere la precedente definizione superata. In particolare, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, l'Autorità ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

a) I servizi di linee affittate a bassa capacità (circuiti fino a 2 Mbit/s inclusi) e quelli ad alta capacità (2 Mbit/s <circuiti< 155 Mbit/s);
b) I servizi di linee affittate a bassa capacità (circuiti fino a 2 Mbit/s inclusi) e quelli ad altissima capacità (circuiti > 155 Mbit/s);
c) I servizi di linee affittate a bassa capacità e i servizi di trasmissione dati a larga banda di tipo simmetrico della medesima capacità;

Successivamente l'Autorità valuta se sia necessario procedere ad una segmentazione del mercato tra le differenti articolazioni del servizio già regolate nel mercato n.7 della precedente Raccomandazione (2003), cioè tra:

d) I servizi di linee affittate di tipo analogico e servizi di linee affittate di tipo numerico a bassa capacità;

e) I servizi di linee affittate di tipo numerico di diversa capacità entro i 2 Mbit/s;

Nei paragrafi che seguono si svolge l'analisi di sostituibilità tra le tipologie di servizi elencate.

a) Sostituibilità tra servizi di linee affittate a bassa capacità (circuiti fino a 2 Mbit/s inclusi) e quelli ad alta capacità (2 Mbit/s <circuiti< 155 Mbit/s)

37. Nella precedente analisi l'Autorità concluse che il mercato delle linee affittate a bassa capacità rappresentava un mercato separato da quello delle alte capacità (34 Mbit/s e 155 Mbit/s).

38. Dal punto di vista qualitativo, per la maggior parte degli utilizzi, effettivamente è possibile sostituire uno o più collegamenti di bassa capacità con un collegamento di capacità superiore senza modificare le caratteristiche funzionali principali di questa tipologia di servizio (*latency, resilience, contention*, ecc.). In altri termini, in linea generale, si può affermare che dal punto di vista tecnico i circuiti di diversa capacità disponibili sul mercato risultano tra loro sostituibili, se opportunamente combinati.

39. Per valutare la sostituibilità dal punto di vista economico, bisogna verificare se le alternative tecniche siano equivalenti anche in termini di prezzo. I prezzi praticati da Telecom Italia per i circuiti di capacità fino a 2 Mbit/s, in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, sono orientati ai costi e devono rispettare il principio di trasparenza. Secondo le Linee direttrici si può presumere che un prezzo regolamentato basato sul costo "*sia stato fissato a quello che in assenza di regolamentazione sarebbe stato il livello di prezzo concorrenziale*"[17]. Pertanto, in assenza di altri indicatori, i prezzi praticati da Telecom Italia possono essere assunti come indicativi dei livelli di prezzo in condizioni concorrenziali e, quindi, come punto di partenza per l'applicazione del *test* del monopolista ipotetico.

40. Si noti che per i collegamenti di capacità superiore a 2 Mbit/s, dal momento che fanno parte di un mercato non regolamentato, non è disponibile un listino prezzi di riferimento. Le offerte degli operatori sono personalizzate in relazione alle specifiche richieste della clientela, all'ambito geografico ed ai contesti di gara e possono prevedere sconti in base al fatturato sviluppato dal cliente.

41. In assenza di un listino dei prezzi dei circuiti dedicati al dettaglio di capacità superiore ai 2 Mbit/s, per eseguire il *test* del monopolista ipotetico l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare una *proxy* di tali prezzi, calcolata a partire dai prezzi dei corrispondenti servizi all'ingrosso. A tali prezzi all'ingrosso è stato aggiunto un margine analogo a quello esistente tra i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio dei circuiti per i quali è disponibile un listino (Tabella 1). Si può infatti ipotizzare che (a

[17] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punto 42.

parte il caso dei circuiti a 2 Mbit/s che presentano una domanda significativamente più elevata rispetto a quella delle altre capacità) i margini che un operatore ottiene dai prezzi *retail* siano analoghi per tutte le capacità.

42. Per valutare se sussista sostituibilità dal lato della domanda tra servizi di linee affittate a bassa capacità e linee affittate ad alta capacità è necessario verificare se, a seguito di un aumento non transitorio di circa il 10 per cento dei prezzi dei circuiti a bassa capacità, la clientela decida di passare all'utilizzo di circuiti di capacità superiore.

43. Si considerino, a titolo di esempio, i prezzi *retail* dei collegamenti a 2 Mbit/s e quelli di un collegamento di capacità immediatamente superiore, ossia di 34 Mbit/s. Per tali prezzi, si valuta la possibilità, per un ipotetico monopolista nella classe dei circuiti a 2Mbit/s, di aumentare i prezzi dei propri servizi in modo profittevole nell'ordine del 10 per cento, senza che la clientela sostituisca il servizio con l'acquisto di un circuito a 34 Mbit/s.

Tabella 1 - Confronto tra prezzi *retail* e *wholesale* dei circuiti affittati

Capacità	Prezzi *wholesale**	Prezzi *retail***	Prezzi *retail* + 10%
2 Mbit/s	8.630,48	12.454,96	13.700,46
34 Mbit/s	58.863,04	69.618,29***	76.580,12
155 Mbit/s	157.384,24	186.140,95***	204.755,05

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Telecom Italia (Listino Circuiti Diretti, 1 dicembre 2008).

* *Prezzo di un Circuito standard (10 Km con 2 code, durata contrattuale un anno) ex OR TI 30 luglio 2008.*

** *Prezzo di un Circuito standard (10 Km con 2 code, con durata contrattuale un anno) Offerta Retail TI valida dal 1° dicembre 2008. I margini per le capacità > 2Mbit/s sono allineati a quelli rilevati per la capacità di 64Kbit/s.*

*** *Prezzo stimato sulla base di quanto esposto al punto 41.*

44. La Tabella 1 dimostra che è improbabile che un acquirente di un circuito a 2 Mbit/s (il cui prezzo annuale aumentato del 10 per cento è pari a Euro 13.700,46) migri verso un circuito di capacità immediatamente superiore (il cui prezzo annuale è di Euro 69.618,29), a meno che non manifesti maggiori esigenze in termini di banda e non intenda sfruttare l'intera capacità aggiuntiva. D'altra parte dalla tabella si evince anche che un acquirente di un circuito a 34 Mbit/s (il cui prezzo annuale è pari a Euro 69.618,29) non avrebbe convenienza a sostituire quest'ultimo con multipli di 2 Mbit/s in grado di assicurargli la medesima capacità, cioè con 17 circuiti a 2 Mbit/s il cui prezzo complessivo ammonterebbe a Euro146.718,20 (Euro 12.454,96*17).

45. Analoghe conclusioni si raggiungono proseguendo nell'applicazione del *test* del monopolista ipotetico tra la capacità 2 Mbit/s e l'altra tipologia di collegamento ad alta capacità maggiormente diffusa, ossia i circuiti a 155 Mbit/s.

46. L'esame delle condizioni economiche dimostra che non esiste sostituibilità dal lato della domanda tra circuiti a bassa ed alta capacità, in quanto il differenziale di prezzo risulta particolarmente elevato. L'analisi porta a concludere, pertanto, che i

collegamenti di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi e quelli di capacità superiori costituiscono due mercati distinti dal lato della domanda.

47. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta si deve valutare se, a seguito di un aumento non transitorio di circa il 10 per cento dei prezzi dei circuiti a bassa capacità altri operatori deciderebbero di offrire questo tipo di circuiti. Tale scelta, in assenza di regolamentazione a livello *wholesale*, potrebbe essere percorribile solo per operatori già infrastrutturati.

48. Tuttavia, in considerazione del fatto che la regolamentazione del mercato a monte assicura la piena disponibilità degli *input wholesale,* si può ragionevolmente sostenere che non vi sia alcun impedimento tecnico od economico alla fornitura del servizio di linee affittate a bassa capacità in risposta ad un aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo.

49. L'analisi di sostituibilità non descrive, tuttavia, realisticamente le dinamiche di mercato dal lato della domanda e dell'offerta. Infatti, l'analisi si fonda sul presupposto che ciascun acquirente segua un processo decisionale autonomo per l'acquisto di ogni singolo collegamento.

50. In realtà, la clientela che richiede circuiti affittati si rivolge, solitamente, ad un solo fornitore al fine di soddisfare le proprie necessità complessive di comunicazione. Per esempio, un'azienda multi-sede, che abbia bisogno di connettere le proprie sedi sul territorio nazionale con collegamenti di diverse capacità, valuterà la capacità di un unico fornitore di soddisfare tale bisogno, privilegiando la possibilità di una personalizzazione architetturale ritagliata sulle specifiche esigenze aziendali. La clientela, quindi, mostrerà la propria disponibilità a pagare per una generale esigenza di collegamento e cercherà di minimizzare la spesa ad essa associata.

51. Dalle argomentazioni appena esposte si desume la complementarietà delle due tipologie di servizio piuttosto che una relazione di sostituibilità. L'evidenza empirica conferma tali considerazioni. Dall'analisi dei dati raccolti dagli operatori emerge che l'ammontare dei volumi venduti differisce sensibilmente a seconda della capacità dei circuiti. I circuiti di bassa/media capacità (fino a 2 Mbit/s compresi) risultano preponderanti, sebbene in contrazione nel periodo 2004-2008, e sembrano rispondere alla maggior parte delle esigenze di collegamento manifestate dai clienti. Viceversa, i circuiti di capacità superiore ai 2 e fino ai 155 Mbit/s inclusi, presentano volumi molto inferiori e sembrano rispondere ad una esigenza complementare nella soddisfazione dei bisogni della clientela.

52. In altre parole è verosimile ritenere che la maggior parte dei clienti multi-sede richieda un insieme di collegamenti a bassa/media capacità, per collegare le proprie sedi secondarie e periferiche, e solo pochi collegamenti ad alta capacità da dedicare alle sedi principali. In termini economici, la spesa per circuiti ad alta capacità rappresenta, per la maggioranza dei clienti, una quota residuale della spesa complessiva, nonostante l'elevato valore del singolo collegamento ad alta capacità. Tali considerazioni inducono

quindi a ritenere i circuiti di capacità fino a 2 Mbit/s come facenti parte di un mercato distinto da quello dei circuiti di capacità superiore.

Conclusioni

53. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta dimostra che il mercato dei servizi di linee affittate a bassa capacità è distinto dal mercato dei circuiti ad alta capacità.

D1.Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate a bassa e alta capacità?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D1.1. Le osservazioni espresse dai soggetti rispondenti alla consultazione convergono verso una sostanziale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla sostituibilità tra servizi di linee affittate a bassa e alta capacità.

D1.2. L'operatore Fastweb, pur concordando con l'Autorità circa le conclusioni dell'analisi di sostituibilità, esprime dubbi di carattere metodologico nell'esecuzione del test dell'ipotetico monopolista (SSNIP test), che a suo parere dovrebbe basarsi sui prezzi che l'*incumbent* proporrebbe qualora non fosse regolamentato.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.3. L'approccio metodologico adottato per l'esecuzione dello SSNIP test è il medesimo adottato dall'Autorità nella precedente analisi del mercato delle linee affittate a bassa velocità (punto 83 della delibera n. 343/06/CONS); tale approccio segue la prassi in uso presso le principali Autorità europee nello svolgimento delle analisi dei mercati per i quali i prezzi dei servizi sono soggetti a vincoli regolamentari. Inoltre, si osserva che l'obbligo di controllo dei prezzi attualmente in vigore, fissando un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere di consumo (meccanismo di *safeguard cap*) e non uno stretto allineamento ai costi dei singoli servizi che compongono il paniere, non impedisce l'adozione di una differente dinamica di riduzione dei prezzi all'interno del paniere ed un eventuale allineamento degli stessi ai livelli di mercato.

D1.4. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate a bassa e alta capacità.

b) Sostituibilità tra servizi di linee affittate a bassa capacità **(*circuiti fino a 2 Mbit/s inclusi*)** ***e quelli ad altissima capacità*** **(*circuiti > 155 Mbit/s*)**

54. In linea con la precedente analisi, l'Autorità ritiene che i servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche, in cui la banda raggiunge capacità molto elevate (generalmente pari a 1,25 Gbit/s, 2,5 Gbit/s e 10 Gbit/s, con ridotte possibilità di

modulare la banda su capacità inferiori), siano destinate ai medesimi utilizzi dei servizi di linee affittate ad alta capacità. Pertanto, valgono le medesime considerazioni svolte nell'analisi di sostituibilità di cui al punto precedente.

55. Dal lato della domanda, i servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche, oltre a possedere tutti i requisiti delle linee affittate tradizionali, presentano *standard* qualitativi significativamente più elevati. A tali standard corrispondono prezzi più elevati rispetto a quelli dei servizi a bassa capacità e condizioni tecnico/contrattuali generalmente più vincolanti. A titolo di esempio si consideri che l'offerta di canali ottici dell'operatore dominante, a differenza di quella delle linee affittate a bassa capacità, è disponibile solo in alcuni comuni del territorio nazionale e ciò limita la possibilità di acquisto per i clienti finali.

56. Si conclude pertanto che, dal lato della domanda, i servizi di linee affittate a bassa capacità ed i servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche costituiscono due mercati distinti.

57. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, si rilevano alcune differenze nella catena tecnologica che sottende la fornitura dei due servizi in esame. L'offerta di servizi di linee affittate a bassa capacità richiede la realizzazione di un'infrastruttura di rete basata su multiplatori digitali, che consentono di fornire servizi trasmissivi dedicati con una banda facilmente scalabile. I servizi di affitto di portanti ottiche, invece, implicano la presenza di un'infrastruttura in fibra ottica e l'utilizzo di tecniche trasmissive a multiplazione di lunghezza d'onda (DWDM – *Dense Wave Length Division Multiplexing*).

58. In generale, dal punto di vista tecnico, gli operatori che offrono servizi di portanti ottiche potrebbero essere in grado di passare alla fornitura di un servizio di linee affittate a bassa capacità attraverso l'installazione di multiplatori digitali. Tuttavia, affinché tale passaggio risulti economicamente conveniente è necessaria la presenza di una massa critica di clienti tale per cui, a fronte di un incremento dell'ordine del 10 per cento del prezzo dei servizi di linee affittate di bassa capacità, l'operatore possa raggiungere economie di scala sufficienti alla copertura dell'investimento. Dal momento che il mercato in oggetto è considerato a tutti gli effetti un mercato maturo, con una domanda già fortemente satura, il ritorno sugli investimenti risulta fortemente a rischio.

59. Per le ragioni su esposte si ritiene che le politiche di prezzo di un ipotetico monopolista nella fornitura dei servizi di linee affittate a bassa capacità non siano vincolate dalla presenza di operatori che offrono servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche.

60. Le considerazioni svolte indicano che, anche dal punto di vista dell'offerta, i servizi di linee affittate a bassa capacità ed i servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

61. L'analisi di sostituibilità dimostra che il mercato delle linee affittate a bassa capacità è distinto dal mercato dei servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche.

D2.Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio a bassa capacità e servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D2.1. Le osservazioni espresse dai soggetti rispondenti alla consultazione convergono verso una sostanziale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio a bassa capacità e servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.2. L'assenza di rilievi contrari da parte dei rispondenti alla consultazione circa l'orientamento espresso dall'Autorità consente di confermare le conclusioni raggiunte in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio a bassa capacità e servizi basati sull'impiego esclusivo di portanti ottiche.

c) Sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio a bassa capacità ed i servizi di trasmissione dati a banda larga simmetrici

62. In considerazione delle recenti evoluzioni tecnologiche, l'Autorità ritiene opportuno verificare se i servizi di linee affittate a bassa capacità siano sostituibili con i servizi di trasmissione dati a banda larga simmetrici di medesima capacità, che utilizzano una combinazione dei seguenti elementi:

a. accessi a banda larga simmetrici (es. HDSL[18], SDSL[19] o SHDSL[20]);

---

[18] L'HDSL (*High bit rate Digital Subscriber Line*) è una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare, su due coppie in rame, una capacità fino a 2 Mbit/s sia in *downstream* che in *upstream*.

[19] L'SDSL (*Symmetrical Digital Subscriber Line*) rappresenta l'evoluzione dell'HDSL e garantisce servizi simmetrici con una capacità di trasmissione fino a 1.5-2 Mbit/s su una sola coppia in rame, utilizzando peraltro la sola porzione alta dello spettro disponibile.

[20] L'SHDSL (*Symmetrical High-Digital Subscriber Line*) è una tecnica trasmissiva simmetrica funzionante su una o due coppie in rame; la cui principale caratteristica è quella di essere una tecnica *multi-rate*, nella quale è possibile variare la capacità di trasmissione con una certa flessibilità, in funzione della configurazione impiantistica adottata e delle caratteristiche specifiche della linea.

b. trasmissione attraverso tecnologie a commutazione (di pacchetto, di celle o di trama) derivanti dall'evoluzione tecnologica delle Reti Private Virtuali[21], quali ad esempio reti IP-VPN basate su MPLS[22] (*Internet Protocol – Multiprotocol Label Switching*);

63. Dal punto di vista qualitativo i servizi a banda larga simmetrici offrono una trasmissione dati con banda simmetrica garantita, affidabile, flessibile, di tipo punto-punto o punto-multipunto, che, sotto certe condizioni, può essere considerata comparabile al servizio fornito su linee affittate a bassa capacità. Pertanto, la connessione multi-sede, basata su tecnologie in banda larga di tipo simmetrico, potrebbe apparire come un servizio potenzialmente alternativo alle linee affittate.

64. A tal riguardo, si rileva che, sulla base delle osservazioni raccolte dagli operatori in risposta alle domande qualitative, i servizi di trasmissione dati a larga banda presentano, rispetto ai servizi di linee affittate a bassa capacità, alcune caratteristiche tecniche (es. la possibilità di flessibilità di gestione della banda) tali da consentire agli operatori di minimizzare il costo di fornitura ai clienti finali. Ciò rende l'utilizzo di questi servizi più conveniente per la clientela dal punto di vista economico. Per questa ragione, in un'ottica di riduzione dei costi e di razionalizzazione architetturale, una parte rilevante della clientela *business* ha ridisegnato la propria infrastruttura trasmissiva di collegamenti multi-sede, passando dall'acquisto di circuiti affittati a quello di servizi a banda larga, con una generale tendenza ad aumentare la capacità media domandata.

65. L'evidenza empirica conferma quanto esposto finora: il mercato delle linee affittate di bassa/media capacità è in una fase di maturità, in cui si assiste ad una forte contrazione della domanda (-33% nel periodo 2004-2008). A fronte di tale contrazione, si registra un sensibile incremento di domanda di servizi di trasmissione dati a larga banda simmetrici.

66. E' opportuno segnalare, tuttavia, che - nella scelta del cliente finale - la differenza di prezzo non costituisce la sola variabile rilevante. Infatti, la scelta tra le due tipologie di servizio dipende in molteplici situazioni dalle necessità tecniche del cliente. Da questo punto di vista, esiste una sostanziale differenza tra i due tipi di circuiti, in quanto i servizi a banda larga simmetrici, diversamente da quanto accade per le linee affittate, risentono di un livello di servizio, in termini di latenza, non stimabile a priori e di bassa

---

[21] Una Rete Privata Virtuale o VPN (*Virtual Private Network*) è costituita da un insieme di siti di clienti, la cui connettività è basata su una struttura condivisa. La rete viene classificata come "privata" nel senso che per una VPN tutte le altre reti sono trasparenti ossia non può essere utilizzata da clienti esterni. La rete è definita "virtuale", invece, nel senso che l'utilizzo del mezzo fisico è in realtà condiviso tra più utilizzatori.

[22] L'architettura *Multiprotocol Label Switching* (MPLS) nata dall'integrazione tra reti IP e reti ATM, permette, a differenza delle reti IP, di rendere indipendente il piano di controllo (ossia il piano finalizzato a decidere dove instradare i pacchetti) dal piano di attuazione (ossia il piano che effettua lo smistamento vero e proprio dei pacchetti) attraverso l'introduzione di una nuova etichetta la "*label*" che da il nome alla soluzione MPLS.

disponibilità. Per queste ragioni, i servizi a banda larga non sembrano adeguati per quelle applicazioni in cui il livello di latenza e/o di disponibilità risulta essenziale. Di conseguenza, la richiesta di un'infrastruttura di trasmissione pregiata (linee affittate) continua a manifestarsi per tutti quei collegamenti in cui la trasmissione di dati sensibili, con alti livelli di sicurezza, rappresenta il principale parametro di scelta, mentre i collegamenti su rete a banda larga di tipo simmetrico sono destinati alla realizzazione di reti aziendali *standard*.

67. La migrazione da una tipologia di servizio all'altra, pertanto, potrebbe riguardare solo quella componente della domanda i cui requisiti sono indifferentemente soddisfatti dalle funzionalità offerte da entrambe le tipologie di servizio od, in altri termini, quella parte di clientela per cui i due servizi risultano funzionalmente indifferenziati.

68. Al contrario, quella parte della domanda per cui i principali *driver* di scelta continuano ad essere latenza, disponibilità, trasparenza e banda dedicata dovrebbe essere indifferente ad un aumento di prezzo dei circuiti affittati a bassa capacità.

69. Alla luce delle considerazioni suesposte, l'Autorità ritiene che i servizi di linee affittate al dettaglio, dal lato della domanda, non siano pienamente sostituibili con i servizi a larga banda simmetrici.

70. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, è necessario verificare se, a fronte di un aumento significativo e non temporaneo del prezzo dei circuiti affittati a bassa capacità, un operatore già presente nel mercato dei servizi di trasmissione dati a larga banda simmetrici della medesima capacità, inizierebbe a fornire circuiti affittati. La fornitura di servizi a banda larga simmetrici richiede una configurazione della rete trasmissiva differente da quella necessaria per la fornitura di servizi di linee affittate. Sarebbero comunque necessari investimenti di rete per passare alla fornitura di servizi di linee affittate.

71. A prescindere dall'ammontare di tali investimenti, si ritiene che un operatore specializzato nella fornitura di servizi a banda larga, che sia dotato di rete proprietaria, o che ricorra ad infrastruttura di terzi operatori, non comincerebbe a fornire servizi di linee affittate, in quanto la tecnologia sottostante tali servizi è ormai ritenuta obsoleta ed economicamente non remunerativa.

72. Alla luce delle considerazioni su esposte, si conclude quindi che, anche per quanto riguarda l'offerta, i servizi di linee affittate e gli altri servizi di trasmissione dati a banda larga (simmetrici) costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

73. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta porta a concludere che il mercato dei servizi in tecnologie a banda larga simmetrici, essendo solo parzialmente e sotto certe condizioni assimilabile al mercato delle linee affittate, è di fatto un mercato distinto dal mercato delle linee affittate.

D3.Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio ed i servizi in tecnologie a banda larga simmetrici?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D3.1. Le osservazioni espresse dai soggetti rispondenti alla consultazione, ad eccezione dell'operatore Wind, convergono verso una completa condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio e servizi in tecnologie a banda larga simmetrici. In particolare, l'operatore Wind ritiene che i due servizi presentano un rilevante grado di sostituibilità. Tale livello di sostituibilità, a parere dell'operatore, è destinato ad aumentare in ottica prospettica, in conseguenza dell'evoluzione sia delle prestazioni associate ai servizi in tecnologia a larga banda simmetrici, sia degli applicativi lato cliente, quest'ultimi sempre più tolleranti alle minori prestazioni dei collegamenti a larga banda − in termini di latenza e *jitter* – rispetto a quelli tradizionali.

Le valutazioni dell'Autorità

D3.2. L'Autorità non esclude nella propria analisi (ai punti 63, 64) che sotto certe condizioni tali servizi siano tra loro comparabili, ma ritiene che allo stato attuale, e per almeno i prossimi 18 mesi, non possa realizzarsi un sufficiente grado di sostituibilità tra di essi, soprattutto per tutti quei collegamenti in cui la trasmissione di dati sensibili, con alti livelli di sicurezza, rappresenta il principale parametro di scelta, nonché per quelle applicazioni in cui il livello di latenza e/o di disponibilità risulta essenziale.

D3.3. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate al dettaglio ed i servizi in tecnologie a banda larga simmetrici.

d) Articolazione tra i servizi di linee affittate al dettaglio di tipo analogico e digitale a bassa capacità

74. I circuiti analogici attualmente offerti sul mercato sono collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (circuiti con interfaccia CDA) in qualità "normale" o "speciale". Su tali collegamenti è possibile trasmettere voce e dati a bassa capacità.

75. Dal punto di vista funzionale, le linee affittate analogiche e digitali possono considerarsi assimilabili dal momento che veicolano sostanzialmente gli stessi servizi. Dal punto di vista tecnologico, invece, mentre i circuiti digitali possono essere rapidamente modificati per divenire circuiti analogici non è sempre vero il contrario. Inoltre, si osserva che i circuiti digitali a bassa capacità presentano una maggiore flessibilità di utilizzo e una migliore qualità rispetto a quelli analogici. Questa spiega

perché i dati relativi al quinquennio 2004-2008 mostrano una contrazione nelle consistenze dei circuiti analogici superiore a quella rilevata per i circuiti digitali.

76. Se i circuiti analogici e digitali fossero stretti sostituti, nel tempo dovrebbero tendere ad avere i medesimi prezzi in un mercato concorrenziale. Più in generale, in assenza di evidenti differenze qualitative, i clienti finali tenderebbero a scegliere il servizio meno costoso con l'effetto di allineare i prezzi di entrambi i servizi.

77. In realtà, le linee analogiche continuano ad essere richieste tanto da aziende di piccole quanto di medie e grandi dimensioni ma solo per utilizzi specifici[23], in quanto installazioni *legacy*, e dunque fondamentali per l'operatività di aziende che tendono a privilegiare il mantenimento del servizio esistente rispetto al parametro del prezzo. Un altro elemento che può indurre la clientela all'acquisto delle linee analogiche piuttosto che quelle digitali è rappresentato dal fatto che le linee analogiche sono dotate di caratteristiche tecniche tali da garantire un'elevata sicurezza delle trasmissioni voce e dati effettuate dal cliente.

78. In considerazione dell'ampia gamma di circuiti digitali disponibili sul mercato e delle caratteristiche tecniche dei circuiti analogici, per verificare le condizioni di sostituibilità tra circuiti analogici e digitali si prende come riferimento la classe di circuito digitale con prestazione comparabile a quelle garantite dai circuiti analogici.

79. Dal punto di vista della domanda, fatte salve le considerazioni precedenti, la progressiva indisponibilità degli apparati analogici fa si che vi sia un fenomeno naturale di migrazione. Pertanto si ritiene che un ipotetico monopolista nei servizi di linee affittate analogiche non possa aumentare i prezzi dei propri servizi senza incorrere in una riduzione dei profitti complessivi, dovuta alla diminuzione delle quantità vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di linee affittate digitali.

80. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, le differenze nella fornitura delle due tipologie di circuiti sono riconducibili essenzialmente alla parte di accesso (lato cliente e lato centrale), mentre la componente di trasporto, allo stato attuale di sviluppo della tecnologia, è nella maggior parte dei casi la medesima e in tecnologia digitale. In considerazione di quest'ultimo aspetto tutti gli operatori in possesso di una rete di trasporto digitale possono fornire indifferentemente circuiti digitali e analogici, purché in possesso di apparati analogici.

---

[23] Tipicamente le linee analogiche sono utilizzate per il collegamento fisso permanente tra gli esercizi commerciali e gli istituti di credito, per i pagamenti della clientela tramite apparecchi di lettura ottica delle carte di pagamento, o dalle compagnie di taxi, per la connessione dei vettori alla centrale operativa senza bisogno di effettuare una chiamata telefonica. Tra i clienti storici di linee analogiche di maggiori dimensioni si annoverano diverse categorie appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione il cui flusso di informazioni che viaggia sulla rete necessita di più stringenti requisiti di riservatezza e inviolabilità ottenuti dotandosi di propri apparati per la parte di accesso.

81. Le considerazioni appena esposte sarebbero di per sé sufficienti a concludere che un ipotetico monopolista nella fornitura dei circuiti analogici non potrebbe imporre un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo dei propri servizi senza indurre l'ingresso nel mercato dei fornitori dei circuiti digitali. Quest'ultimo fattore ridurrebbe significativamente i profitti dell'ipotetico monopolista rendendo la strategia dell'aumento di prezzo economicamente non profittevole, con ciò confermando la relazione di sostituibilità dei servizi analogici verso i digitali a bassa capacità anche dal lato dell'offerta.

82. Confrontando i prezzi di listino dei servizi proposti dall'operatore Telecom Italia risulta evidente la relazione di sostituibilità esistente tra le due tipologie di circuito ed il ruolo del prezzo dei circuiti digitali a bassa capacità nella definizione del prezzo del circuito analogico.

83. Per eseguire il *test* del monopolista ipotetico l'Autorità ha confrontato il prezzo annuale di un collegamento tra 2 punti terminali ad una distanza di 10 km, realizzato con circuiti di tipo analogico a 2 e 4 fili, con il prezzo di un collegamento realizzato con circuiti di tipo digitale, a bassa capacità, di classe immediatamente superiore al circuito analogico (a 19,2 Kbit/s e 64 Kbit/s). Come si evince chiaramente dalla Tabella 2 un aumento dell'ordine del 10 per cento del prezzo dei circuiti analogici indurrebbe altri fornitori di circuiti digitali ad entrare nel mercato, rendendo non più sostenibile per il monopolista ipotetico la strategia di aumento del prezzo.

Tabella 2 - Confronto tra prezzi retail dei circuiti analogici e digitali a bassa capacità

Capacità	**Prezzi *retail* annuo***	**Prezzi *retail* + 10%**
CDA 2 fili	2.325,7	2.558,2
CDA 4 fili	3.276,3	3.604,0
CDN 19,2 Kbit/s	3.353,4	3.688,7
CDN 64 Kbits	3.675,2	4.042,7

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati del listino circuiti diretti Telecom Italia (1 dicembre 2008)

* *I prezzi dei circuiti retail sono calcolati sulla base dell'Offerta di collegamenti diretti retail di Telecom Italia valida dal 1° dicembre 2008. L'analisi è stata effettuata su un circuito standard della lunghezza di 10 Km con 2 code della durata contrattuale di un anno*

84. Tuttavia è opportuno evidenziare che, nel caso in esame, si tratta di sostituibilità di tipo asimmetrico e dunque unidirezionale tra circuiti analogici e digitali, essendo realisticamente limitata la probabilità che un cliente che fa uso di circuiti digitali decida di tornare al circuito analogico a seguito di variazioni di prezzo di quest'ultimo.

Conclusioni

85. In linea con le conclusioni cui si è giunti nel precedente ciclo di analisi, l'Autorità ribadisce che le linee affittate al dettaglio analogiche, per via dell'esistenza di

condizioni di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta, appartengono allo stesso mercato delle linee affittate digitali a bassa capacità.

D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee analogiche e digitali a bassa capacità?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D4.1. Le osservazioni espresse dai soggetti rispondenti alla consultazione convergono verso una sostanziale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla sostituibilità tra servizi di linee analogiche e digitali a bassa capacità.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.2. L'assenza di rilievi contrari da parte dei rispondenti alla consultazione circa l'orientamento espresso dall'Autorità consente di confermare le conclusioni raggiunte in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee analogiche e digitali a bassa capacità.

e) Articolazione tra le diverse capacità delle linee affittate digitali al dettaglio di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi

86. Per valutare se sussista sostituibilità dal lato della domanda tra i circuiti di diversa capacità fino 2 Mbit/s inclusi è necessario verificare se tali circuiti siano funzionalmente equivalenti nel soddisfare le esigenze della domanda.

87. Le linee affittate digitali di capacità fino a 2 Mibt/s inclusi e offerte da Telecom Italia nel mercato al dettaglio sono le seguenti:

i. minori di 64 kbit/s;
ii. 64 kbit/s;
iii. multipli di 64 kbit/s (in particolare, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s e 768 kbit/s);
iv. 2 Mbit/s;

88. Come già descritto in precedenza, in linea generale, si può affermare che dal punto di vista tecnico i circuiti di diversa capacità disponibili sul mercato risultano tra di loro sostituibili, se opportunamente combinati. Al fine di valutare se per un cliente sia più conveniente acquistare una combinazione di circuiti a bassa capacità o un unico circuito a capacità superiore, si è proceduto a verificare l'effetto di un innalzamento del 10 per cento del prezzo per ciascuna capacità presente in tabella.

89. Per quanto riguarda i circuiti di diversa capacità fino a 2 Mbit/s inclusi, i ridotti differenziali di prezzo rendono improbabile che l'innalzamento del prezzo da parte di un ipotetico monopolista su una specifica capacità possa rivelarsi profittevole. Infatti, tale aumento di prezzo condurrebbe una parte rilevante della propria clientela a migrare

verso combinazioni di collegamenti a capacità inferiori o ad acquistare un collegamento di capacità immediatamente superiore, come si evince dall'elevato grado di sostituibilità che contraddistingue i collegamenti di capacità comprese tra 64 kbit/s e 768 kbit/s (Tabella 3).

Tabella 3 - Confronto tra prezzi *retail* dei circuiti analogici e digitali a bassa capacità

Capacità	Prezzi *retail* annuo*	Prezzi *retail* + 10%
CDN 64 Kbits	3.675,20	4.042,72
CDN 128 Kbits	6.442,96	7.087,26
CDN 256 Kbits	8.360,08	9.196,09
CDN 384 Kbits	9.030,40	9.933,44
CDN 512 Kbits	9.558,16	10.513,98
CDN 768 Kbits	10.276,72	11.304,39
CDN 2Mbits	12.454,96	13.700,46

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati del listino circuiti diretti Telecom Italia (1 dicembre 2008).

* *I prezzi dei circuiti retail sono calcolati sulla base dell'Offerta di collegamenti diretti retail di Telecom Italia valida dal 1° dicembre 2008. L'analisi è stata effettuata su un circuito standard della lunghezza di 10 Km con 2 code della durata contrattuale di un anno.*

90. Come si evince chiaramente dai dati riportati in tabella, anche dal lato dell'offerta un aumento dell'ordine del 10 per cento sul prezzo dei circuiti digitali a più bassa capacità indurrebbe senza dubbio i fornitori di altre articolazioni di circuiti digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi ad entrare nel mercato, rendendo non più sostenibile per l'ipotetico monopolista la strategia di aumento del prezzo. Stesso dicasi in caso contrario, ovvero per aumenti della misura del 10 per cento di prezzo dei circuiti digitali a 2 Mbit/s.

Conclusioni

91. In definitiva, la sopra menzionata analisi comparativa suggerisce che, in un mercato competitivo il cliente finale si dimostra ragionevolmente indifferente tra le diverse capacità offerte tra i circuiti digitali fino a 2 Mbit/s inclusi per cui in un contesto di incremento modesto ma significativo e non temporaneo di prezzo di un servizio rispetto all'altro si produrrebbe una migrazione significativa verso il servizio meno costoso, determinando un riallineamento dei prezzi.

D5.Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi di sostituibilità tra le diverse capacità dei circuiti digitali fino a 2 Mbit/s inclusi?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D5.1. La maggioranza dei soggetti rispondenti, ad eccezione dell'operatore Wind, concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alla sostituibilità tra le diverse capacità dei circuiti digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.

D5.2. Wind, pur concordando con l'Autorità circa l'attuale sostituibilità tra le diverse capacità dei circuiti digitali fino a 2 Mbit/s, esprime perplessità legate al rischio che, in caso di rimozione dell'obbligo di trasparenza nelle condizioni di fornitura delle offerte *retail* di Telecom Italia, tale sostituibilità potrebbe essere inficiata a causa di un allineamento verso l'alto dei prezzi per le capacità più basse.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.3. L'Autorità ritiene corrette le conclusioni dell'analisi tecnico-economica svolta ai punti 89 e 90 al fine di dimostrare la sostituibilità tra i circuiti con diverse capacità fino a 2 Mbit/s inclusi. L'effetto dovuto alla rimozione della regolamentazione sul mercato in esame viene analizzato in sede di valutazione del test dei tre criteri, al capitolo 3 del presente documento, e nelle valutazioni dell'Autorità in risposta alle osservazioni degli operatori alla domanda D8.

D5.4. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento in merito all'analisi di sostituibilità tra le diverse capacità dei circuiti digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.

2.5.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto/servizio

92. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità individua come mercato rilevante il mercato delle linee affittate al dettaglio costituito dai collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi. Tali servizi consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

D6.Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto/servizio?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D6.1. Tutti i soggetti rispondenti alla consultazione condividono gli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla definizione del mercato del prodotto/servizio.

Le valutazioni dell'Autorità

D6.2.L'assenza di rilievi contrari da parte dei rispondenti alla consultazione circa l'orientamento espresso dall'Autorità consente di confermare le conclusioni raggiunte in merito alla definizione del mercato del prodotto/servizio.

2.5.3. Il mercato geografico

93. Le Linee direttrici prevedono che, una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, si proceda alla definizione della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza siano simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

94. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e secondo quanto espresso dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG) nella *Common Position*[24], un elemento di particolare importanza per la valutazione della dimensione geografica dei mercati è l'esistenza di prezzi differenziati geograficamente. Al contrario, la presenza di prezzi (dell'*incumbent* e degli operatori alternativi) uniformi su tutto il territorio spinge verso l'identificazione di un mercato di dimensione nazionale[25].

95. Gli obblighi regolamentari attualmente vigenti in capo a Telecom Italia in qualità di operatore SMP nel mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa capacità le impediscono di applicare prezzi al dettaglio differenziati geograficamente. Di conseguenza l'uniformità dei prezzi applicata da Telecom Italia non può essere utilizzata quale indicatore di un'eventuale presenza di discontinuità territoriali dal punto di vista concorrenziale.

96. Per contro, gli operatori alternativi, non essendo condizionati nella differenziazione dei prezzi del servizio, sono in grado di modulare i prezzi in funzione della pressione competitiva, sia nelle zone in cui operano ricorrendo all'offerta all'ingrosso di Telecom Italia, sia in quelle in cui dispongono di infrastrutture di accesso proprie. All'Autorità non risulta però che gli operatori alternativi pratichino politiche di differenziazione dei prezzi su base geografica. La motivazione è da ascriversi alle caratteristiche della maggior parte delle offerte di linee affittate, personalizzate sul

---

[24] Cfr. Pag 3 "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis", October 2008.

[25] Ulteriori criteri di valutazione sono stati forniti dalla Commissione nella lettera di commento all'analisi del mercato n. 5/2007 di OFCOM. Secondo quanto ivi riportato le ANR dovrebbero tenere in conto, oltre a quelli elencati, dei seguenti fattori: *i*) numero degli operatori presenti in ciascuna unità geografica di dimensione sub-nazionale; *ii*) distribuzione delle quote di mercato nelle singole unità geografiche e loro evoluzione nel corso del tempo; *iii*) sussistenza di differenze locali o regionali nelle condizioni di ingresso.

cliente, costruite in funzione della dislocazione e numerosità geografica dei punti terminali e raramente composte della sola componente di collegamento trasmissivo.

97. Alla luce di tali osservazioni, l'Autorità potrebbe già concludere che, in base a quanto previsto sia dalle Linee direttrici, sia dall'ERG, il mercato delle linee affittate *retail* ha dimensione nazionale.

98. L'Autorità osserva, tuttavia, che la contendibilità di un'area è correlata anche alla distribuzione della domanda. I maggiori clienti di linee affittate, infatti, hanno potenzialmente l'esigenza di collegare sedi situate in qualsiasi località italiana, spesso al di fuori delle maggiori aree metropolitane.

99. Se infatti si considera l'esigenza, da parte del cliente finale, di disporre di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti e non tra generiche località geografiche, si osserva che una concorrenza effettiva si sviluppa solo se è possibile disporre di più offerte competitive *end-to-end* atte a soddisfare quello e solo quel determinato collegamento, incluse entrambe le tratte terminali del collegamento. L'esigenza di realizzare collegamenti tra sedi a localizzazione geografica predefinita fa sì che non possa considerarsi strutturalmente sostituibile un collegamento diretto che raggiunge un'altra area, seppur limitrofa.

100. Per le ragioni appena esposte un approccio puramente teorico richiederebbe l'identificazione del mercato "*on a route by route basis"* ed il *test* del monopolista ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono i singoli collegamenti, introducendo una complessità tale da rendere discutibili i benefici dell'attività regolamentare. Nella pratica, pertanto, si dovrà arrivare ad un livello di aggregazione superiore, che potrà essere, a seconda delle risultanze dei dati, un *set* limitato di *routes*, o, al limite, l'intero mercato nazionale.

101. L'analisi dei mercati all'ingrosso[26] corrispondenti al mercato in esame ha rilevato che, alla data, lo sviluppo di reti alternative era limitato alle aree metropolitane a maggiore concentrazione di clientela, quali Milano, Torino e Roma. In realtà per quanto tali reti possano essere capillari, coprono comunque l'area metropolitana in modo disomogeneo e quindi, nella maggior parte dei casi, può rendersi necessaria la realizzazione del tratto finale di collegamento dal nodo di rete alla sede di utente. Pertanto, con riferimento principalmente alle aree geografiche con minore potenziale di mercato, la rete di accesso rappresenta tuttora una *essential facility* economicamente non duplicabile fornita quasi esclusivamente da Telecom Italia sia all'ingrosso sia al dettaglio. Ciò fa sì che la presenza di operatori con infrastrutture proprietarie concentrate in determinate aree territoriali (offerta) non sia sufficiente a soddisfare autonomamente la domanda dispersa su tutto il territorio nazionale e dunque a definire mercati geograficamente distinti.

---

[26] Delibera n. 45/06/CONS.

102. L'Autorità ritiene, dunque, che non siano emersi elementi tali da individuare aree del territorio nazionale in cui si registrino condizioni concorrenziali significativamente diverse da quelle prevalenti dal resto del territorio nazionale

103. L'Autorità intende, pertanto, confermare le conclusioni raggiunte nella precedente analisi e individuare un unico mercato geografico, il mercato nazionale, per le basse capacità su interfaccia tradizionale (circuiti analogici e digitali).

Conclusioni

104. L'Autorità ritiene che la mancanza di una segmentazione territoriale dell'offerta e dei prezzi, la sostanziale omogeneità su tutto il territorio nazionale delle modalità di commercializzazione, dei canali distributivi e delle attività di comunicazione pubblicitaria e la diffusione di infrastrutture di trasporto su tutto il territorio nazionale in capo a diversi operatori rendano omogenea a livello nazionale la competizione sul mercato dei servizi di linee affittate al dettaglio.

D7. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla definizione del mercato geografico al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D7.1. Tutti i soggetti rispondenti alla consultazione condividono l'orientamento dell'Autorità di identificare il mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità come avente carattere nazionale. L'operatore Wind fa osservare tuttavia che la rimozione dei rimedi prospettata dall'Autorità potrebbe avere significativi riflessi concorrenziali su mercati contigui a quello in oggetto, come il mercato dell'accesso al dettaglio (mercato 1/2007) e quelli all'ingrosso dell'*unbundling* (mercato 4/2007) e del *bitstream* (mercato 5/2007), attraverso la pratica, da parte di Telecom Italia, del sussidio incrociato tra le aree non aperte all'*unbundling* e quelle aperte.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.2. L'assenza di rilievi contrari da parte dei rispondenti alla consultazione circa l'orientamento espresso dall'Autorità consente di confermare le conclusioni raggiunte in merito alla definizione del mercato geografico al dettaglio.

D7.3. Si osserva inoltre come l'eventuale presenza di problematiche competitive nei mercati dell'accesso alla rete fissa, per quanto connessa al mercato in esame, è oggetto di specifici procedimenti di analisi. Solo in tali contesti, e nell'ipotesi che venga rilevata la presenza di significativo potere di mercato da parte di uno o più operatori, l'Autorità può adottare le misure regolamentari idonee alla risoluzione di eventuali problematiche concorrenziali.

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI

105. L'analisi svolta ha portato alla definizione di un mercato rilevante non incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Dal momento che tale mercato è attualmente sottoposto a regolamentazione, l'Autorità deve valutare se, alla luce delle evoluzioni tecnologiche intercorse dalla precedente analisi, i tre criteri indicati dalla Commissione affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* risultino ancora cumulativamente soddisfatti.

106. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato.

107. I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono:

i. la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
ii. la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
iii. l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione *ex ante* complementare.

3.1. Primo Criterio

108. La Commissione europea, nella Raccomandazione, specifica che le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato (barriere all'entrata) da tenere in considerazione sono due: gli ostacoli di natura strutturale e gli ostacoli di natura giuridica o normativa. "*Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi*"[27]. "*Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura adottate a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante*".[28]

Ostacoli di tipo strutturale

109. In accordo con le Linee direttrici della Commissione, il Gruppo di Regolatori Europei (ERG)[29] ha individuato una serie di indicatori che le ANR devono considerare ai fini della valutazione dell'esistenza di eventuali barriere all'entrata. Con riferimento al mercato dei servizi di linee affittate al dettaglio, l'Autorità ritiene opportuno analizzare in particolare i seguenti indicatori:

---

[27] Cfr. par. 9 della Raccomandazione.
[28] Cfr. par. 10 della Raccomandazione.
[29] Cfr. ERG Report on Guidance on the application of the three criteria test.

a. esistenza di *sunk cost*;
b. economie di scala e di densità;
c. controllo di infrastrutture difficili da duplicare:
d. integrazione verticale.

110. Il documento del gruppo ERG prevede, inoltre, che le ANR possano valutare se le eventuali barriere all'entrata siano di tipo non transitorio in un contesto cosiddetto *modified greenfield approach*, cioè in assenza di regolamentazione nei mercati in esame, ma tenendo conto dell'eventuale regolamentazione vigente nei corrispondenti mercati all'ingrosso.

Esistenza di sunk cost

111. Per poter offrire un servizio di linee affittate al dettaglio un operatore deve sviluppare una rete di collegamenti analogici e digitali con copertura capillare del territorio, attraverso il sostenimento di ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (*sunk cost*) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Quindi, si può affermare che i principali ostacoli all'accesso al mercato in esame siano di natura strutturale.

112. Tuttavia la regolamentazione vigente nei corrispondenti mercati all'ingrosso (*modified greenfield approach*) consente il superamento di questa tipologia di ostacolo, garantendo agli operatori alternativi la possibilità di ricorrere alle infrastrutture dell'operatore *incumbent* con tempi di *provisionin*g piuttosto brevi, se rapportati alla realizzazione in proprio delle infrastrutture necessarie.

Economie di scala e di densità

113. La redditività della fornitura di servizi al dettaglio di linee affittate a bassa capacità è condizionata dal raggiungimento di economie di scala e di densità, realizzabili prevalentemente nei grandi centri metropolitani.

114. Nella precedente analisi di mercato (delibera n. 343/06/CONS), l'Autorità aveva riscontrato la presenza di barriere all'entrata associate al controllo da parte di Telecom Italia dell'infrastruttura di rete. Tale controllo consentiva a Telecom Italia di conseguire significative economie di scala e di densità, che un nuovo entrante non sarebbe stato in grado di conseguire nel breve periodo.

115. Attualmente il mercato delle linee affittate *retail* si trova in una fase di maturità caratterizzata da una lenta ma costante contrazione sia dei volumi (-33% nell'arco temporale oggetto di osservazione) sia, ancora più evidente, dei ricavi. A tal riguardo, la Tabella 4 mostra che il mercato, in termini di ricavi totali, è passato da circa 715 milioni di euro[30] nel 2000 a circa 262 milioni di euro nel 2008, con una contrazione complessiva

[30] Cfr. Delibera n. 343/06/CONS.

del 63% (42% se ci si limita all'arco di tempo considerato nell'analisi, ovvero 2004-08), segno evidente della saturazione della domanda e del livello di maturità del mercato.

Tabella 4 - Ricavi totali da linee affittate al dettaglio a bassa capacità (milioni €)

Anno	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Totale ricavi da circuiti fino a 2 Mbit/s	715	578	523	460	449	386	369	300	262

Fonte: Elaborazioni dell' Autorità su dati forniti dagli operatori

116. La riduzione dei ricavi evidenziata nella Tabella 4 è in parte causata da un andamento decrescente dei prezzi di Telecom Italia, dovuto all'esistenza del *price cap*, e, in parte, attribuibile ad un minore interesse di una parte della clientela *business* di riferimento per questo tipo di servizio. Ciò si accompagna ad una contestuale migrazione verso servizi con funzionalità confrontabili forniti su altre tecnologie.

117. Essendo il mercato in fase di maturità, il rischio associato a nuovi investimenti su tecnologie tradizionali risulta particolarmente elevato per gli operatori nuovi entranti. Infatti, la fornitura di servizi di linee affittate *retail* non assicurerebbe ad un nuovo entrante la possibilità di realizzare economie di scala e di densità tali da rendere la fornitura del servizio remunerativa.

118. Si osserva, tuttavia, che queste problematiche risultano attenuate grazie alla presenza della regolamentazione dei mercati all'ingrosso che consente agli operatori alternativi di limitare il sostenimento di investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare e integrazione verticale

119. Nella precedente analisi di mercato (delibera n. 343/06/CONS), l'Autorità aveva riscontrato che Telecom Italia deteneva il controllo dell'infrastruttura di rete non facilmente duplicabile ed era, al contempo, un operatore verticalmente integrato. I vantaggi competitivi di Telecom Italia, derivanti dal controllo delle infrastrutture e dall'integrazione verticale, furono ritenuti costituire una barriera all'entrata, che aveva scarsa probabilità di essere ridotta nel periodo di durata dell'analisi.

120. Rispetto alla precedente analisi, l'Autorità riscontra un importante elemento di novità con riguardo al controllo di infrastrutture difficili da duplicare costituito dal notevole sviluppo delle reti proprietarie da parte degli operatori alternativi.

121. Per quanto riguarda il primo punto, si considerino i dati relativi allo sviluppo delle reti dei principali operatori, tratti dai rispettivi siti *web* e riportati nella Tabella seguente:

Tabella 5 - Sviluppo in km delle reti proprietarie dei principali operatori alternativi

Operatore	Lunghezza Rete (in km) di lunga distanza (*backbone*)	Lunghezza Rete (in km) metropolitana (*MAN*)
Fastweb	26.000*	
Wind	19.000	3.500
Eutelia	12.000	750
BT Italia	6.000	6.000
Retelit	7.000	1.700
Infracom	6.000	

Fonte: Elaborazioni Autorità dai dati dei siti web degli operatori.
**Il dato indicato sul sito dei corrispondenti operatori non è stato suddiviso tra rete backbone e rete MAN.*

122. Si osservi che le reti degli operatori Fastweb e Wind, interamente in fibra ottica, garantiscono una copertura pari rispettivamente al 50 e al 53 per cento della popolazione italiana.

123. Questa situazione di sviluppo delle reti proprietarie degli operatori alternativi, unita alla regolamentazione esistente nei corrispondenti mercati a monte, attenua notevolmente il controllo da parte dell'*incumbent* delle infrastrutture difficili da duplicare.

Ostacoli di tipo giuridico

124. Le ANR, al fine di individuare eventuali ostacoli di tipo giuridico devono valutare se esistano requisiti legali, regolamentari o altri vincoli normativi che possano ritardare un ingresso tempestivo nel mercato rilevante da parte di altri operatori.

125. Gli unici ostacoli di tipo giuridico rilevabili con riguardo al mercato delle linee affittate al dettaglio sono di natura amministrativa e riguardano il rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni locali all'esecuzione di scavi per la realizzazione di infrastrutture di rete. Tuttavia, si tratta di disposizioni amministrative che vincolano in modo uniforme qualunque operatore interessato all'attivazione del servizio, incluso l'operatore dominante.

126. Pertanto, l'Autorità ritiene che non vi sia alcuna misura legislativa, amministrativa o di altra natura, adottata a livello nazionale, che possa costituire una barriera all'entrata di tipo giuridico per il mercato delle linee affittate al dettaglio.[31]

[31] Cfr. par. 9 della Raccomandazione.

Conclusioni sul primo criterio

127. Alcuni limitati ostacoli concorrenziali riscontrabili sul mercato delle linee affittate *retail* rimandano a possibili barriere di tipo strutturale (eventuali *sunk cost*, necessità di conseguire adeguate economie di scala e di densità, controllo da parte dell'operatore *incumbent* di infrastrutture difficilmente duplicabili e integrazione verticale dello stesso) ed – in maniera ancora più circoscritta – a talune disposizioni amministrative.

128. In ogni caso, dall'analisi degli indicatori summenzionati, l'Autorità evince che lo sviluppo delle reti proprietarie degli operatori alternativi - assieme agli obblighi imposti nei corrispondenti mercati a monte - siano in grado di rimediare alle limitate carenze competitive elencate e che, pertanto, il mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa capacità non presenti forti ostacoli non transitori all'accesso.

129. In conclusione, il primo criterio del test triplo non è soddisfatto, nel caso del mercato in esame.

3.2. Secondo Criterio

130. La Commissione europea sottolinea che "*anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato*"[32].

131. I principali indicatori da valutare al momento dell'analisi del secondo criterio "*sono analoghi a quelli esaminati nel contesto di un'analisi di mercato in prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori concernenti la struttura del mercato, l'andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonché la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti*". [33]

132. A tale riguardo, l'ERG osserva[34] che l'orizzonte temporale considerato è di particolare rilevanza nell'analisi prospettica. Per ridurre il rischio di errore legato alla imprevedibilità delle assunzioni effettuate su orizzonti temporali troppo estesi, è ragionevole assumere come riferimento temporale ai fini dell'analisi del secondo criterio il medesimo periodo usato come riferimento nell'analisi di mercato (18 mesi).

133. Nel paragrafo precedente, si è osservato che - nel mercato in esame - non si riscontra la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, grazie allo sviluppo delle

---

[32] Cfr. par. 12 della Raccomandazione.
[33] Cfr. par. 6 della Raccomandazione.
[34] Cfr ERG *Report on Guidance on the application of the three criteria test.*

reti degli operatori alternativi ed all'esistenza dei rimedi nei corrispondenti mercati all'ingrosso.

134. In considerazione del fatto che i tre criteri devono risultare soddisfatti cumulativamente, il mancato soddisfacimento del primo criterio, renderebbe non necessaria la verifica del secondo e del terzo.

135. Tuttavia, poiché, in assenza dei rimedi nei corrispondenti mercati all'ingrosso, nel mercato delle linee affittate al dettaglio potrebbero manifestarsi barriere strutturali anche significative, l'Autorità ritiene opportuno valutare se vi siano altri fattori strutturali utili ad indicare se il mercato tenda ad una effettiva concorrenza nell'orizzonte temporale considerato (18 mesi). L'Autorità procede dunque all'analisi del secondo criterio, analizzando, ove possibile, gli indicatori elencati nel documento ERG ritenuti attinenti al mercato in esame, quali: le quote di mercato, l'andamento dei prezzi, il controllo delle infrastrutture non facilmente duplicabili, le barriere all'espansione e la concorrenza potenziale.

Quote di mercato

136. Secondo la Commissione europea i ricavi risultano l'indicatore più trasparente e meno difficile da utilizzare come parametro del potere relativo di un impresa sul mercato delle linee affittate[35]. Pertanto, la stima delle quote di mercato per i servizi di linee affittate al dettaglio a bassa capacità (ovvero circuiti di capacità fino a 2 Mbit/s incluso) è stata effettuata in termini di ricavi.

137. La Tabella 6 riporta le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia e degli operatori alternativi rispettivamente negli anni 2004 e 2008. Oltre a Telecom Italia, sul mercato al dettaglio delle linee affittate *retail* sono presenti, dal lato dell'offerta, diversi operatori (tra cui Wind, BT Italia, Fastweb, Eutelia, Colt, Verizon Italia, Tiscali). Si osserva che i dati relativi al servizio di linee affittate *retail* forniti dagli operatori alternativi sono quasi esclusivamente frutto di stime, in quanto tali operatori offrono i servizi di linee affittate al dettaglio in *bundle* con altri servizi, per cui tipicamente l'offerta di collegamenti multi-sede include vari servizi che dipendono dalle esigenze del cliente. Ciò rende complessa per gli operatori stessi l'attribuzione puntuale dei ricavi tra infrastruttura trasmissiva e servizi accessori collegati e venduti in *bundle* insieme ai circuiti affittati.

---

[35] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punto 77.

Tabella 6 - Quote di mercato in ricavi dei servizi di linee affittate al dettaglio

	2004		2008	
	Telecom Italia	**Altri**	**Telecom Italia**	**Altri**
Ricavi da circuiti affittati di capacità ≤ 2 Mbit/s	**87%**	**13%**	**79%**	**21%**

Fonte: Elaborazioni dell' Autorità su dati forniti dagli operatori

138. La Tabella 6 mostra che nel periodo in esame Telecom Italia ha perso quote di mercato a vantaggio degli operatori alternativi, in maniera significativa nell'arco di quattro anni. Il livello della quota di mercato di Telecom Italia rimane – in ogni caso – elevato.

139. L'Autorità ha proceduto altresì al calcolo delle quote di mercato *retail* dell'*incumbent* e dei principali operatori alternativi in termini di consistenza media di circuiti attivi (Tabella 7). I dati mostrano che: *i*) la quota di mercato di Telecom Italia subisce una riduzione di quasi 12 punti percentuali nell'arco di cinque anni, più che proporzionale rispetto a quella riscontrata per i ricavi e, nel 2008, si attesta intorno al 79 per cento; *ii*) gli operatori alternativi nell'arco degli ultimi anni hanno consolidato la loro presenza sul mercato, anche in questo caso in modo più che proporzionale rispetto all'andamento dei ricavi, portando la loro quota complessiva dall'8 per cento al 21 per cento.

Tabella 7 - Quote di mercato nell'industria dei servizi di linee affittate al dettaglio (volumi in %)

	2004		2008	
	Telecom Italia	**Altri**	**Telecom Italia**	**Altri**
Consistenza media dei circuiti affittati di capacità ≤ 2 Mbit/s	**92%**	**8%**	**79%**	**21%**

Fonte: Elaborazioni dell' Autorità su dati forniti dagli operatori

Andamento dei prezzi

140. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, si osserva che la Commissione europea ha pubblicato di recente un confronto [36]dei prezzi dei circuiti affittati di capacità 2 Mbit/s (di lunghezza di 2 e 200 chilometri), praticati dagli operatori dominanti europei negli anni 2007 e 2008. Dal confronto, emerge che i prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s, di 2km di lunghezza, praticati da Telecom Italia sono in linea con la media europea (556 euro contro 587 euro della media EU), mentre i prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s, di 200km di lunghezza, risultano di poco superiori alla media europea (3.782 euro contro 2.591 euro della media EU).

---

[36] Cfr (COM (2009) 140) Progress report on the single European Electronic Communications Market (14th Report) pag. 92 Annex 2.

141. La Commissione ha altresì pubblicato la figura riprodotta di seguito (Figura 2) che mostra la variazione media dei prezzi praticati dagli operatori dominanti per i circuiti a 2 Mbit/s, di lunghezza di 2km e 200km, nel decennio 1998-2008.

Figura 2 - Media europea della variazione dei prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s per collegamenti di lunghezza pari a 2 e a 200 km (1998-2008 in %)

Fonte: XIV Rapporto della Commissione Europea

142. Dalla figura si evince chiaramente che i prezzi dei circuiti a 2 Mbit/s sono in costante riduzione in tutta Europa. Tale andamento può essere in parte attribuito all'imposizione da parte delle ANR di obblighi di programmazione pluriennale dei prezzi, in parte alla maturità del mercato, a sua volta riconducibile alla raggiunta maturità tecnologica del servizio. Infatti, come illustrato nell'analisi di sostituibilità, vi è una parte della clientela che sta gradualmente sostituendo i circuiti affittati *retail* con i servizi dati su tecnologie a banda larga di tipo simmetrico, anche in virtù dei prezzi più competitivi di questi ultimi.

Controllo delle infrastrutture difficilmente duplicabili.

143. Per le valutazioni dell'Autorità circa il controllo delle infrastrutture difficilmente duplicabili si rimanda all'analisi del primo criterio.

Barriere all'espansione

144. Le barriere all'espansione si manifestano in modo più evidente quando ci si trova in presenza di un mercato maturo. In tale tipologia di mercato, la crescita e l'espansione dei nuovi entranti sono scoraggiate dagli alti livelli di saturazione della domanda e la clientela è fidelizzata su servizi storicamente gestiti dall'*incumbent*.

145. Tuttavia, l'Autorità osserva che il mercato delle linee affittate al dettaglio si trova in una fase di maturità avanzata, dal momento che una parte della clientela sta gradualmente migrando verso servizi funzionalmente affini (servizi simmetrici a banda larga) forniti sia dall'*incumbent* che da operatori alternativi. Ciò fa sì che nel mercato in esame non si registrino tentativi da parte degli operatori alternativi di superare eventuali barriere all'espansione.

Concorrenza potenziale

146. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel mercato in esame non sembrano esservi barriere di tipo strutturale o di tipo giuridico all'accesso, per cui la concorrenza potenziale ha la possibilità di esercitare la propria pressione competitiva. Tuttavia, dal momento che la domanda sta migrando verso altre tipologie di servizio, tale pressione è inferiore a quella che si riscontrerebbe in un mercato non in fase di maturità.

Conclusioni sul secondo criterio

147. L'analisi svolta porta l'Autorità a concludere che, anche qualora il mercato delle linee affittate *retail* fosse caratterizzato da forti ostacoli all'accesso (cioè qualora risultasse verificato il primo criterio), vi sono altri fattori quali: i) la riduzione delle quote dell'*incumbent*; ii) la costante riduzione dei prezzi; iii) la sostanziale assenza di barriere all'espansione; iv) la possibilità di concorrenza potenziale, i quali indicano la tendenza del mercato verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato.

148. L'Autorità ritiene, pertanto, che vi siano elementi sufficienti per concludere che anche il secondo criterio non risulta soddisfatto.

Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

149. L'analisi svolta in merito al mercato al dettaglio delle linee affittate a bassa capacità ha consentito di concludere che sia il primo criterio, che il secondo criterio, indicati dalla Commissione europea al fine di individuare i mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, non risultano soddisfatti.

150. Poiché la Raccomandazione prevede che i tre criteri debbano risultare soddisfatti cumulativamente, l'Autorità non ritiene necessario svolgere l'analisi del terzo criterio per concludere che il mercato dei circuiti affittati *retail* di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

D8. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità per cui, in considerazione dell'attuale fase di maturità del mercato così come esaminato, dei benefici derivanti dalla regolamentazione del corrispondente mercato all'ingrosso e della evoluzione tecnologica dei servizi assimilabili, non è possibile concludere circa il superamento, nell'arco temporale di riferimento dell'analisi e date le specifiche circostanze del mercato italiano, del test dei tre criteri?

Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

D8.1.L'operatore Telecom Italia condivide l'orientamento espresso dall'Autorità circa il non superamento del test dei tre criteri per il mercato esaminato.

D8.2. Diversamente, le società BT Italia, Colt, Fastweb, Verizon e Wind hanno espresso osservazioni contrarie, in quanto ritengono il mercato in oggetto come ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*, pur non essendo presente nell'elenco dei mercati suscettibili di regolamentazione della Raccomandazione ed in via di de-regolamentazione in tutti i principali stati membri.

D8.3. In tal senso, le motivazioni principali addotte dagli operatori sono le seguenti:

- scarso sviluppo di reti di accesso alternative a quella dell'*incumbent* e conseguente controllo di infrastrutture non replicabili da parte di quest'ultimo;
- difficoltà di implementazione della regolamentazione sui mercati a monte, con particolare riferimento all'assenza di un offerta all'ingrosso orientata al costo, allo scarso livello di qualità del *provisioning* dei servizi all'ingrosso ed alla conseguente "non replicabilità" delle offerte al dettaglio di Telecom Italia;
- quote di mercato dell'*incumbent* ancora molto elevate, con una lenta decrescita riscontrata nel periodo di osservazione;

D8.4. A parere di Wind e Fastweb la rimozione dei rimedi proposta dall'Autorità potrebbe incentivare l'adozione di pratiche di *preemption* e di *price squeeze* da parte dell'*incumbent,* a danno della concorrenza ed in ultima istanza dei consumatori finali. Tutti gli operatori alternativi intervenuti sostengono che il terzo criterio, pur non verificato dall'Autorità per via del mancato superamento dei primi due, sia soddisfatto al pari degli altri due.

Le valutazioni dell'Autorità

D8.5. In linea con le osservazioni della Commissione pubblicate nell'*explanatory note* alla Raccomandazione, l'Autorità ritiene che sebbene esistano ancora barriere di tipo strutturale non transitorie all'ingresso nel mercato, la presenza di obblighi nei corrispondenti mercati all'ingrosso è in grado di ridurre l'effetto di tali barriere,

consentendo agli operatori alternativi di operare nel mercato in maniera competitiva. Le principali barriere all'ingresso sono determinate dalla presenza degli elevati *sunk costs* necessari per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni operanti sull'intero territorio nazionale e dalle elevate economie di scala e di scopo che l'operatore *incumbent* può sfruttare. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato un crescente livello di infrastrutturazione degli operatori alternativi, attraverso lo sviluppo di reti metropolitane e di *backbone* proprietarie. Tale sviluppo, congiuntamente all'applicazione della regolamentazione nei corrispondenti mercati all'ingrosso consente, quindi, di superare le problematiche competitive del mercato. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ribadisce la propria posizione circa il mancato superamento per il mercato in esame dei primi due criteri del triplo test.

D8.6. L'Autorità, ribadendo quanto illustrato nel documento di consultazione nazionale, osserva inoltre che il mercato in questione mostra un *trend* che ne evidenzia l'ingresso in una fase di maturità, caratterizzata dall'abbassamento dei prezzi e dalla forte riduzione dei volumi venduti (−33% nel periodo 2004-2008) e dei ricavi (−42% nel periodo 2004-2008); tale riduzione è determinata anche dalla migrazione dei clienti verso l'acquisto di prodotti alternativi, non ancora del tutto sostitutivi dal punto di vista qualitativo delle linee affittate, realizzati mediante la tecnologia delle reti a pacchetto. In un mercato che ha ormai raggiunto tale livello di maturità l'insorgere di eventuali pratiche di *squeezing* e di *preemption* appare ragionevolmente poco probabile oltre che non supportato da evidenze fattuali. In tale contesto eventuali criticità competitive potranno essere affrontate attraverso interventi antitrust di tipo *ex post*.

D8.7. Con riferimento, infine, agli effetti della rimozione dei rimedi nel mercato, si osserva che nell'ambito della valutazione del primo criterio, come indicato nell' *explanatory note* alla Raccomandazione, la presenza di eventuali barriere all'entrata di tipo non transitorio va valutata in un contesto cosiddetto *modified greenfield approach*, cioè in assenza di regolamentazione nei mercati in esame, ma tenendo conto dell'eventuale regolamentazione nei corrispondenti mercati all'ingrosso. L'Autorità, adottando correttamente tale approccio, ha ritenuto la regolamentazione a monte sufficiente a risolvere le eventuali problematiche concorrenziali.

4. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Rimozione degli obblighi esistenti

151. L'Autorità ritiene che l'implementazione di una efficace regolamentazione all'ingrosso unita alla presenza di infrastrutture di rete di proprietà degli operatori alternativi sia in grado di rendere effettive le condizioni di replicabilità tecnica ed economica delle offerte commerciali di Telecom Italia, riducendo notevolmente le barriere all'entrata sul mercato al dettaglio in un sufficiente arco di tempo.

152. Alla luce delle conclusioni su esposte, l'Autorità considera non proporzionato mantenere gli attuali rimedi imposti sul mercato delle linee affittate al dettaglio di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi in considerazione del fatto che tale mercato non supera il test dei tre criteri.

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 23 novembre 2009, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", adottato dall'Autorità in data 10 giugno 2009 e trasmesso all'AGCM in data 29 ottobre 2009;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorità circa la definizione dei mercati rilevanti;

CONSIDERATO, altresì, che l'AGCM condivide anche la conclusione circa la non suscettibilità di regolamentazione ex ante nei mercati in esame;

CONSIDERATO, infine, che l'AGCM rileva che "se da un lato l'assenza di sostanziali barriere all'ingresso e il mantenimento di obblighi regolamentari sul corrispondente mercato wholesale del mercato al dettaglio delle linee affittate possano favorire l'affermazione di nuovi operatori ed il consolidamento di quelli già presenti, dall'altro la posizione di Telecom Italia rimane ancora forte, come dimostrato dalle elevate quote di mercato e dalla titolarità della rete di accesso" e che, pertanto, alla luce della rimozione delle misure regolamentari ex ante, "eventuali criticità tali da pregiudicare lo sviluppo di una concorrenza effettiva tra operatori" saranno comunque oggetto di attenzione da parte dell'AGCM nell'esercizio delle proprie competenze;

RITENUTO di condividere le osservazioni formulate dall'AGCM, le quali confermano pienamente le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità in merito alla definizione dei mercati rilevanti ed al mancato superamento del cosiddetto triplo test;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2009) D/9819 del 27 novembre 2009, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato delle linee affittate al dettaglio a bassa velocità (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", adottato dall'Autorità in data 10 giugno 2009 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 29 ottobre 2009;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato alcuna osservazione in relazione allo schema di provvedimento notificato dall'Autorità e ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/CE, l'Autorità può adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
   a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   b. "operatore dominante" ovvero "operatore notificato" l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato;
   c. "segmenti terminali di linee affittate", ovvero "segmenti *terminating*": circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia;
   d. "segmenti *trunk*": circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;
   e. "operatore alternativo": impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 2
IDENTIFICAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

1. Il mercato rilevante è identificato nel mercato delle linee affittate al dettaglio costituito dai collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi, che consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

2. Il mercato rilevante, di cui al comma 1, ha dimensione geografica nazionale.

Art. 3
SUSCETTIBILITÀ DEL MERCATO ALLA REGOLAMENTAZIONE *EX ANTE*

1. Il mercato delle linee affittate al dettaglio costituito dai collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s non è suscettibile di regolamentazione ex-ante, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE.

Art. 4
REVOCA DEGLI OBBLIGHI

1. Sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 343/06/CONS.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 dicembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
VIOLA

09A15506

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2009.

Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE). (Deliberazione n. 731/09/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – Suppl. Ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, concernente il "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 33/06/CONS, concernente i "Mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed

individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS, concernente il "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

VISTA la determinazione n. 11/06/SG relativa alla "Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere n. 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS" pubblicata sul sito web del'Autorità in data in data 15 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 83/06/CIR recante "Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 49;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera 69/08/CIR recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.252 del 27 ottobre 2008 - suppl. ordinario n. 238;

VISTA la delibera 14/09/CIR recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2009", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 19 maggio 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS recante "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 4 agosto 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 4 agosto 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la comunicazione del 27 maggio 2009 di avvio del procedimento istruttorio concernente “Le procedure di trasferimento delle utenze tra Operatori di rete fissa”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 27 maggio 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la delibera n. 694/06/CONS recante “Modalità di realizzazione dell’offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n. 242;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante “Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.190 del 14 agosto 2008 - Suppl. Ord. n.194;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 6 agosto 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la delibera n. 249/07/CONS recante “Modalità di realizzazione dell’offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n.34/06/CONS” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 9 giugno 2007 - Supplemento Ordinario n.135;

VISTA la delibera n. 133/07/CIR recante “Approvazione delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 13/09/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)” pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 5 maggio 2009 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/08 del 23 dicembre 2008 che conferma la sentenza del TAR del Lazio n. 3217 del 16 aprile 2008 con cui il suddetto Tribunale aveva disposto il parziale annullamento della delibera n. 83/06/CIR;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6529/08 del 23 dicembre 2008 che conferma parzialmente la sentenza del TAR Lazio n. 4869 del 23 maggio 2008 con cui il suddetto Tribunale aveva disposto il parziale annullamento della delibera n. 249/07/CIR e l'annullamento della delibera n. 115/07/CIR;

VISTA la delibera n. 208/07/CONS recante l'"Avvio di una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2007 e la relativa sintesi dei risultati pubblicata sul sito *web* dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 719/08/CONS recante "Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

CONSIDERATO che gli Impegni approvati e resi vincolanti per Telecom Italia con delibera n. 718/08/CONS (di seguito, gli Impegni) − nella misura in cui incidono su procedimenti di natura regolamentare ed, in tale ambito, facilitano l'implementazione degli obblighi regolamentari − sono da considerarsi come direttamente connessi ed accessori a tali obblighi e che – per queste ragioni – tali Impegni sono allegati alla presente notifica alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 667/09/CONS del 26 novembre 2009 recante "Consultazione relativa alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera 152/02/CONS 'Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa'" in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

VISTA la delibera n. 525/09/CONS del 23 settembre 2009 recante "consultazione pubblica concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A, Fastweb S.p.A., Opitel S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e dall'Associazione Italiana Internet Provider;

SENTITA in data 4 novembre 2009 la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITA in data 4 novembre 2009 la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA in data 5 novembre 2009 la società BT Italia S.p.A.;

SENTITE in data 6 novembre 2009 le società Fastweb S.p.A., Opitel S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 9 novembre 2009 l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

VISTI i contributi presentati, singolarmente, da Telecom Italia S.p.A, BT Italia S.p.A, Welcome Italia S.p.A., Alcatel Lucent S.p.A. e AIIP nonché il contributo presentato congiuntamente da Fastweb S.p.A., Opitel S.p.A., Tiscali S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

1. Ai sensi del vigente quadro normativo, l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata a imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.
2. Le direttive europee (in particolare, per i mercati in esame, la direttiva accesso e la direttiva servizio universale), la Raccomandazione (paragrafo 3.4.) e le Linee Direttrici (capitolo 4.) forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Altre indicazioni a riguardo possono rinvenirsi nella Posizione Comune ERG sui Rimedi del maggio 2006.
3. Una volta individuata una situazione di significativo potere di mercato in un mercato rilevante, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee guida) ed è chiamata a verificare che ogni correttivo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura della restrizione della concorrenza accertata, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.
4. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. L'intervento dell'Autorità dovrà risultare appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
5. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 9 della direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso e prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

6. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
7. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
8. Inoltre l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.
9. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
10. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della direttiva accesso, nel caso in cui l'Autorità rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio con conseguenti effetti contrari agli interessi dell'utente finale, essa può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:
    a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
    b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
    c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
    d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici, piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.

11. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

    a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
    b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
    c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
    d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
    e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
    f) fornitura di servizi paneuropei.

12. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

13. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
14. Con riferimento ai mercati al dettaglio, la direttiva Servizio Universale (articolo 17, comma 1) ed il Codice (articolo 67, comma 1) prevedono che l’introduzione di obblighi a livello di servizi al dettaglio potrà essere definita soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all’ingrosso o anche gli obblighi imposti ai sensi dell’art. 69 del Codice sulla selezione e preselezione del vettore non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 13 del Codice.
15. L’art 67 del Codice prevede che gli obblighi regolamentari al dettaglio possano includere prescrizioni affinché le imprese dominanti non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato attraverso prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinate categorie di utenti e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.
16. In particolare l’art. 67 specifica che, sempre che le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso o alla selezione/preselezione del vettore non siano sufficienti a garantire la concorrenza sul mercato e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di vigilanza sui prezzi, può imporre alle imprese dominanti il rispetto di determinati massimali per i prezzi al dettaglio, il controllo delle proprie tariffe o il loro orientamento ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
17. L’art. 67 inoltre prevede che l’Autorità provvede affinché le imprese soggette a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichino i necessari ed adeguati sistemi di contabilità dei costi. In tali casi l’Autorità può specificare la forma ed il metodo contabile da applicare.
18. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l’Autorità in primo luogo ha proceduto, con riferimento ai mercati rilevanti all’ingrosso, alla valutazione dei problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di Telecom Italia in tali

mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari. In secondo luogo, l'Autorità ha analizzato i problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di Telecom Italia nel mercato rilevante al dettaglio, ha valutato l'efficacia su tale mercato della regolamentazione dei corrispondenti mercati all'ingrosso ed infine ha declinato gli obblighi regolamentari relativi al suddetto mercato al dettaglio.

2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso all'ingrosso

19. Sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato di cui alla delibera 314/09/CONS, l'Autorità ha notificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa e nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

20. Tale valutazione è stata presa in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta da Telecom Italia in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali di questi ultimi che, congiuntamente, conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala, di densità, di gamma e *sunk costs* – il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare e la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, pongono Telecom Italia nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. In particolare, Telecom Italia, in virtù della sua condizione di operatore dominante nei mercati dell'accesso all'ingrosso e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dell'accesso per servizi di fonia e nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per servizi di trasmissione dati.

21. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione sia nei mercati dell'accesso al dettaglio per servizi di fonia (per clienti residenziali e per clienti non residenziali) sia nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per servizi di trasmissione dati. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso fisico ed il mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso,[1] in assenza di un obbligo di accesso fisico alle infrastrutture di

---

[1] Cfr. paragrafo 2.2 , punto 27, della Delibera 314/09/CONS.

rete fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di fornire servizi di accesso a banda larga all'ingrosso in concorrenza con Telecom Italia se non tramite infrastrutture proprie.

22. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso fisico e virtuale alla rete telefonica in postazione fissa, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

23. In primo luogo, la contemporanea presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati dell'accesso a monte e a valle potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra prezzi al dettaglio e i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di prodotti *wholesale* ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi prodotti alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali prodotti *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.

24. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*, che si sostanziano nell'applicazione di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità alle proprie offerte all'ingrosso, tali da impedire agli acquirenti di queste offerte di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio. In aggiunta, i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti di accesso, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete potrebbero essere utilizzati strategicamente da Telecom Italia per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio.

25. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in quanto fornitore dei servizi di accesso fisico e di accesso a banda larga (virtuale) all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ad i clienti dei propri concorrenti.

26. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità intende imporre a Telecom Italia, con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione ; *iv)* separazione contabile; *v)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso all'ingrosso?

Le osservazioni degli operatori

D1.1 Tutti i soggetti intervenuti condividono, in linea generale, l'analisi dell'Autorità circa le problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso all'ingrosso.

D1.2 Telecom Italia (di seguito, anche Telecom Italia) però evidenzia che le reti NGA danno luogo a problematiche competitive sostanzialmente differenti dalle reti in rame e, di conseguenza, anche le soluzioni regolamentari da applicarvi devono essere differenti. E' per questo motivo che Telecom Italia ritiene che la traslazione degli obblighi regolamentari vigenti per l'infrastruttura *legacy* in rame alle nuove reti non sia necessaria, né opportuna. A parere di Telecom Italia, si devono prevedere obblighi regolamentari differenti per i mercati "emergenti" delle reti di accesso in fibra ottica, al fine di preservare gli incentivi agli investimenti ed al contempo garantire condizioni concorrenziali nella transizione verso tali infrastrutture.

D1.3 In particolare, Telecom Italia sottolinea che, non disponendo di una rete d'accesso in fibra ottica, essa non gode di alcun vantaggio rispetto agli operatori alternativi e che, pertanto, si devono applicare regole simmetriche a tutti gli attori del mercato.

D1.4 Telecom Italia ritiene, inoltre, che il nuovo quadro regolamentare non debba prevedere alcun vincolo *ex ante* per un operatore che intraprende lo sviluppo di una nuova rete e che si debba favorire l'uso reciproco delle infrastrutture di posa. Telecom Italia ritiene che sussistano tutte le condizioni tecniche ed economiche affinché un operatore possa ritenere profittevole investire in NGAN.

D1.5 Infine Telecom Italia dichiara di aver manifestato una chiara intenzione di collaborazione con gli altri attori del mercato, anche attraverso le nuove offerte di riferimento con le quali mette a disposizione le proprie infrastrutture e ribadisce la propria disponibilità a condividere gli investimenti con gli operatori alternativi.

D1.6 Fastweb, Opitel, Vodafone, Wind e Tiscali, aggiungono che il *gap* esistente fra l'Italia ed altre nazioni europee, quali Francia, Germania ed UK in termini di quote di mercato *retail broadband*, livello di concorrenza infrastrutturale ed evoluzione delle linee d'accesso in *unbundling* è solo parzialmente attribuibile all'assenza di infrastrutture alternative. Essi imputano la scarsa diffusione dei servizi di accesso in

unbundling sia a motivazioni di natura tecnica (saturazione dei siti di *unbundling*) ed economica (costi di colocazione), sia ai comportamenti ostruzionistici dell'*incumbent*. In conclusione gli operatori alternativi sottolineano che le proposte regolamentari contenute nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione non siano in grado di risolvere definitivamente le criticità evidenziate.

D1.7 BT Italia rileva l'assenza nello schema di provvedimento di una adeguata attenzione alle problematiche competitive specifiche dei mercati dell'accesso rivolti alla clientela non residenziale.

D1.8 AIIP ritiene che debba essere analizzato il rapporto sussistente fra controllo dell'accesso a banda larga ed altri servizi. In particolare, l'Associazione invita l'Autorità a considerare, ai fini della replicabilità dei servizi, l'influenza che l'operatore dominante nel mercato dell'accesso può esercitare sui servizi offerti tramite l'accesso stesso e quanto pratiche anticompetitive sui servizi possano rafforzare la sua dominanza sull'accesso.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.9 L'Autorità rileva una sostanziale condivisione da parte degli operatori della propria analisi delle problematiche competitive relative mercati dell'accesso. In merito ai rilievi di Telecom Italia, l'Autorità ritiene di aver proposto una disciplina regolamentare che, riconoscendo le differenze esistenti fra i (nascenti) servizi offerti su reti di nuova generazione ed i servizi offerti su rete in rame, sia di stimolo agli investimenti ed in grado di impedire che l'operatore dominante estenda il proprio potere di mercato anche alle nuove reti in fibra.

D1.10 In merito alle osservazioni degli operatori Fastweb, Opitel, Vodafone, Wind e Tiscali circa l'insufficienza delle proposte regolamentari, l'Autorità evidenzia di aver applicato l'intero insieme di rimedi previsto dalla direttiva Accesso per far fronte ai problemi concorrenziali nei mercati all'ingrosso. In merito all'osservazione di AIIP, l'Autorità ha analizzato le problematiche derivanti da integrazione orizzontale cui fa riferimento AIIP nella sezione di analisi delle problematiche concorrenziali dei mercati al dettaglio.

3. Proposta di regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso

3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

27. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è quindi probabile

che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l'Autorità, anche in considerazione del limitato grado di sviluppo di infrastrutture alternative, ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso sia fisico, sia virtuale.

28. L'Autorità è consapevole che, in virtù della già menzionata relazione verticale fra il mercato dell'accesso fisico all'ingrosso ed il mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso, la regolamentazione dell'accesso fisico all'ingrosso potrebbe, oltre a consentire agli operatori concorrenti la fornitura del servizio di accesso a banda larga nel mercato al dettaglio, anche porre le condizioni per l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso. Tuttavia, così come evidenziato nella delibera 314/09/CONS,[2] in considerazione degli ingenti costi (di allestimento del sito, di affitto degli spazi in centrale e di affitto del doppino) non facilmente recuperabili connessi al ricorso ai servizi di accesso disaggregato e dei tempi di attivazione di tali servizi, nonché della difficoltà di raggiungere economie di densità tali da consentire la redditività della fornitura di servizi a banda larga mediante il ricorso ai servizi di *unbundling* del *local loop*, l'Autorità ritiene proporzionata l'imposizione in capo a Telecom Italia dell'obbligo di fornitura dell'accesso virtuale all'ingrosso anche in presenza dell'obbligo di fornitura di accesso fisico all'ingrosso.

3.1.1 Obblighi in materia di accesso fisico e di uso di determinate risorse di rete

29. Con riferimento all'infrastruttura di rete di accesso in rame, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei seguenti servizi di accesso fisico alla propria rete di accesso: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale; *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale; *iii*) servizio di accesso condiviso. Al fine di garantire l'efficacia di questo obbligo, appare altresì opportuno imporre a Telecom Italia la fornitura dei servizi accessori di co-locazione, di prolungamento dell'accesso con portante in fibra e di canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato. Inoltre, relativamente al servizio di co-locazione, si ritiene opportuno che Telecom Italia implementi le modalità operative aggiuntive per la gestione di tale servizio contenute nel Gruppo di Impegni n. 1 (ed in particolare al punto 1.7.) in quanto idonee a facilitare il reperimento, l'allestimento e l'ampliamento degli spazi di co-locazione. Le uniche circostanze in cui appare giustificabile la mancata fornitura del servizio di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia sono riconducibili ai casi di indisponibilità

[2] Cfr. paragrafo 3.5.2.

delle risorse di rete necessarie alla fornitura di tale servizio o di insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura dello stesso.

30. Con riferimento all'infrastruttura di rete di accesso in fibra ottica, l'Autorità ribadisce che gli investimenti di Telecom Italia connessi alla migrazione verso una rete NGA,[3] al momento in fase di pianificazione o comunque in fase iniziale, avranno un impatto significativo sui mercati in esame già nel corso del periodo di riferimento di questa analisi. In considerazione di ciò, nonché della sostituibilità tra i servizi di accesso in rame ed i servizi di accesso in fibra,[4] si ritiene che sia necessario imporre a Telecom Italia obblighi di accesso anche con riferimento alla rete di accesso in fibra ottica al fine di impedire che tale operatore possa indebitamente avvantaggiarsi della disponibilità dell'unica infrastruttura di rete (in rame) capillarmente estesa a livello nazionale per acquisire, in assenza di regolamentazione sull'accesso in fibra, quote di mercato a danno degli altri concorrenti.

31. A tale riguardo, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia dell'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra ottica (*unbundling* della fibra) non sia – almeno in questa fase – proporzionato in considerazione delle difficoltà relative alla definizione di misure regolamentari da applicare ad un'infrastruttura non ancora realizzata, e quindi alla valutazione delle ripercussioni di tali misure sul livello concorrenziale dei mercati interessati. Del resto l'imposizione di un obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra ottica in questa fase potrebbe influenzare o comunque interferire con le scelte tecnologiche degli operatori e quindi entrare in contrasto con il principio di neutralità tecnologica.

32. Al fine di garantire agli operatori alternativi la possibilità di realizzare proprie reti di accesso in fibra ottica, l'Autorità ritiene invece opportuno, in linea con la *Draft Recommendation* della Commissione sulle NGAN,[5] imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire accesso agli operatori alternativi alle proprie infrastrutture di posa al fine di consentire loro l'installazione di propri cavi. A tale riguardo, Telecom Italia, con riferimento al Gruppo di Impegni n. 9 (ed, in particolare, del punto n. 9.1.), ha previsto un'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, sottoposta alla valutazione dell'Autorità.

33. Appare inoltre opportuno, al fine di offrire un servizio che sia il più efficace possibile, che Telecom Italia adotti tutte le misure opportune per decongestionare i cavidotti attualmente in uso. In caso di realizzazione di nuovi scavi per le

---

[3] Cfr. par 150 della delibera n. 314/09/CONS.

[4] Cfr. par. 151 della delibera n. 314/09/CONS.

[5] Cfr. Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation.

infrastrutture di posa sarebbe auspicabile che Telecom Italia prevedesse spazi sufficienti per consentire agli altri operatori di stendere i propri cavi.

34. Inoltre, in considerazione della non proporzionalità, evidenziata in precedenza, dell'obbligo di *unbundling* della rete di accesso in fibra, e della possibilità di situazioni di indisponibilità dei cavidotti, l'Autorità ritiene appropriato imporre a Telecom Italia l'obbligo di dare accesso alla propria fibra spenta. Tale obbligo consentirebbe agli operatori alternativi di soddisfare le richieste di accesso in fibra provenienti dalla propria clientela. Anche l'obbligo di accesso alla fibra spenta costituisce oggetto del Gruppo di Impegni n. 9 (punto 9.2), seppure limitatamente ai casi in cui l'accesso alle infrastrutture di posa non risulti tecnicamente o fisicamente possibile, oppure economicamente sostenibile per alcun operatore alternativo. L'Autorità, tuttavia, ritiene che – in considerazione anche della suddetta non proporzionalità dell'obbligo di *unbundling* della rete di accesso in fibra – Telecom Italia debba offrire l'accesso alla propria fibra spenta in ogni caso, al fine di consentire agli operatori alternativi di competere nell'offerta dei servizi di accesso su rete di nuova generazione.[6]
35. Da ultimo, si rileva che nella fase di transizione verso le NGAN, attualmente in corso in Italia come all'estero, che vede sia operatori *incumbent* che altri operatori coinvolti nella pianificazione e nello sviluppo di nuove reti in fibra, appare necessario garantire la massima apertura della rete, anche con riferimento alle architetture in fibra ottica.
36. In altri termini, l'Autorità intende promuovere un impianto regolamentare che – con l'obiettivo di garantire un accesso aperto ed effettivo alla rete dell'*incumbent* anche nella fase di evoluzione verso nuove tecnologie ed architetture – favorisca eventuali forme di condivisione delle infrastrutture tra gli operatori e di compartecipazione agli investimenti, anche nelle circostanze in cui sia previsto il sostegno delle amministrazioni locali o centrali.
37. Alla luce di ciò, e tenendo nella massima considerazione quanto previsto dalla *Draft Recommendation* della Commissione sull'accesso regolamentato alle reti NGA, si ritiene necessario che l'Autorità riesamini, nell'ambito di appositi procedimenti, la regolamentazione dei mercati dell'accesso introdotta con il presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione architetturale delle reti degli operatori, dell'effettivo sviluppo del mercato dei servizi di accesso, con particolare attenzione alla articolazione di questi processi su scala territoriale.

---

[6] La Commissione ha espresso parere sostanzialmente positivo all'imposizione dell'obbligo di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta in praticamente tutte le proposte di regolamentazione in cui è stato affrontato il problema dell'accesso fisico alle reti di nuova generazione (casi: NL/2008/0826, DK/2008/0860, FR/2008/0780, ES/2008/0804), ribadendo però alle Autorità la necessità di riconsiderare le scelte alla luce della pubblicazione della versione definitiva della Raccomandazione sulle reti NGA.

3.1.2 Obblighi in materia di accesso virtuale e di uso di determinate risorse di rete

38. L'Autorità – al fine di consentire agli operatori alternativi che non sono in grado di sostenere gli investimenti necessari all'acquisto di servizi di accesso disaggregato o che necessitano di offrire servizi di accesso al dettaglio a larga banda in zone dove non esistono centrali aperte all'*unbundling* – ritiene necessario che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi *bitstream* e dei relativi servizi accessori, sia su rete in rame, sia su rete in fibra ottica. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'Autorità, in considerazione delle valutazioni espresse al punto 31 circa la non proporzionalità di un obbligo di *unbundling* dei segmenti di accesso in fibra, ribadisce comunque che la fornitura dei servizi *bitstream* su fibra ottica sia necessaria al fine di garantire che possano svilupparsi offerte concorrenti anche su questi tipi di accessi.

39. In particolare, Telecom Italia deve fornire tale servizio presso i nodi di commutazione della rete di trasporto (*parent switch*, *distant switch*, nodo remoto IP *level*) indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP) e, limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato, presso i siti ove sono installati apparati di multiplazione (DSLAM o ADM).

40. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di accesso al DSLAM nei soli siti di centrale non aperti ai servizi di *unbundling* possa, in virtù della maggiore flessibilità tecnica che i servizi *wholesale* offerti a questo livello di rete garantiscono agli operatori, permettere a questi ultimi di proporre offerte *retail* differenziate da quelle dell'*incumbent*, senza – al contempo – frenare gli investimenti in servizi di accesso disaggregato. E' così possibile estendere nella maniera più ampia la disponibilità di servizi *wholesale* che garantiscono una flessibilità tecnica paragonabile a quella ottenibile con l'*unbundling*, evitando di incentivare gli operatori alternativi a scendere lungo la *ladder of infrastructures*. Peraltro, l'imposizione di un obbligo di offerta del *bitstream* al DSLAM sull'intero territorio nazionale, che non tenga conto dell'effettivo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato, risulterebbe non proporzionato al problema concorrenziale evidenziato.

41. Inoltre, anche in considerazione dello sviluppo dei servizi VoIP, si ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca il servizio *bitstream* anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell'utente finale.

42. Al fine di permettere agli operatori concorrenti la predisposizione di offerte al dettaglio con caratteristiche indipendenti da quelle dei servizi al dettaglio di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che quest'ultima debba fornire, ove sia tecnicamente possibile, l'accesso a tutte le caratteristiche e le funzionalità (di configurazione, di *data-rate*, di sistemi di gestione, di interfacce di interconnessione) disponibili sui propri apparati di rete. In particolare Telecom Italia deve rendere disponibili le classi di servizio ATM supportate dai propri

apparati nonché deve garantire agli operatori alternativi l'accesso a tutte le caratteristiche tecniche delle singole schede ad essi dedicate negli apparati DSLAM di Telecom Italia.

43. Al fine di permettere agli operatori alternativi la differenziazione dei propri servizi al dettaglio da quelli di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'operatore notificato debba consentire la massima flessibilità nella configurazione dei servizi di trasporto tra i DSLAM ed i *parent switch*, e tra i *parent switch* ed i nodi di interconnessione, offrendo la possibilità di aggregare e/o configurare la banda di ciascun VP nei nodi intermedi di transito, permettendo – laddove tecnicamente possibile – per ciascun VC e per ciascun VP il massimo grado di flessibilità nel rapporto tra banda di picco e banda minima/sostenibile, e nell'uso delle classi di servizio.

44. L'Autorità, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse trasmissive, ritiene che l'interconnessione ai nodi ATM o IP/Ethernet, nonché ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea debba avvenire mediante l'utilizzo dei medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso.

45. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba predisporre un sistema automatizzato di gestione del *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori alternativi di gestire la fornitura, i cambi di configurazione, la migrazione degli utenti tra differenti operatori, la gestione delle penali.

3.1.3 Obblighi in materia di accesso al servizio di *Wholesale Line Rental* (WLR)

46. L'Autorità, al fine di consentire l'accesso, da parte degli operatori alternativi, alla rete di accesso di Telecom Italia e di promuovere un mercato aperto e competitivo per i servizi di accesso destinati agli utenti finali in tutto il territorio nazionale, considera necessario che Telecom Italia continui ad essere sottoposta, in aggiunta all'obbligo di fornire i servizi di accesso fisico, all'obbligo di fornire il servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (WLR - *Wholesale line rental*), per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.

47. Come argomentato anche nella precedente analisi di mercato, l'obbligo di fornitura del servizio di WLR risulta una misura idonea ad accelerare la competizione nei mercati in esame, favorendo l'utilizzo della rete di accesso di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi.

48. In particolare, l'obbligo di fornitura del WLR limitatamente agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato, contempera l'obiettivo di sviluppare una concorrenza tra operatori infrastrutturati con l'obiettivo di non scoraggiare comunque altre forme di competizione basate sulla concorrenza di prezzo e sulla rivendita dei servizi.

49. In considerazione del fatto che i servizi di accesso disaggregato alla rete di Telecom Italia sono effettivamente disponibili solo in una parte del territorio nazionale, le offerte degli operatori alternativi rischierebbero, in assenza di un obbligo di WLR nelle aree non coperte da *unbundling*, di essere fortemente limitate nella loro portata geografica. Attraverso l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle suddette aree viene assicurata, dunque, agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali che siano competitive con quelle di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, viene garantita a tutti i consumatori finali – e non solo ai residenti nelle zone servite dalle centrali di Telecom Italia – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso.
50. Attraverso l'utilizzo del servizio di WLR inoltre gli operatori alternativi che hanno stipulato con gli utenti un contratto per la fornitura del servizio di CPS (o CS) possono fatturare al cliente in un'unica bolletta sia il servizio di accesso (acquisito tramite WLR e rivenduto al cliente finale), sia il servizio di traffico, consentendo all'utente finale di realizzare risparmi nei costi di transazione ed agli operatori alternativi di realizzare economie nella fatturazione dei servizi. L'operatore che dispone sia del WLR che della CS/CPS assume, inoltre, il controllo dell'intera filiera produttiva e rende più stabile il rapporto contrattuale con il cliente finale.
51. Tra gli altri benefici legati alla disponibilità del WLR, l'Autorità ha individuato il superamento di alcuni vantaggi commerciali di cui gode Telecom Italia, quali l'accesso privilegiato alle informazioni sulla clientela e la disponibilità di un canale preferenziale per le attività di promozione, grazie all'invio della propria bolletta per l'abbonamento ai clienti che fruiscono, in modalità CPS, dei servizi di traffico offerti da altri operatori.
52. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle zone in cui l'accesso disaggregato alla rete locale non è fornito rappresenta la misura più efficace ed equilibrata per promuovere lo sviluppo della concorrenza tra operatori nei mercati dell'accesso e al contempo non incoraggiare il modello di *business* basato sulla competizione nei servizi.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D2.1 Tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione concordano con l'Autorità in merito all'imposizione in capo a Telecom Italia degli obblighi di accesso fisico, virtuale e di uso di determinate risorse di rete nei mercati dell'accesso all'ingrosso. In generale sia Telecom Italia che gli altri operatori, pur condividendo in

linea di massima l'approccio proposto dall'Autorità per la regolamentazione dell'accesso alla rete in rame, esprimono perplessità – anche se di natura opposta – circa l'approccio regolamentare alle reti NGA. Telecom Italia, infatti, non condivide l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* sulle reti di accesso in fibra ottica e l'obbligo di accesso alla fibra spenta indipendentemente dalla disponibilità del servizio di accesso alle infrastrutture di posa. Gli operatori alternativi, invece, pur apprezzando l'inclusione nella proposta di provvedimento di previsioni circa l'infrastruttura di nuova generazione, ritengono necessaria l'inclusione dell'obbligo di *unbundling* della fibra. A parere degli operatori, l'assenza di chiari obblighi circa l'accesso disaggregato per le reti NGA conduce inevitabilmente verso la fine del modello di competizione infrastrutturale ed una sostanziale rimonopolizzazione che annullerebbe gli effetti positivi in termini di concorrenza, innovazione e benefici sociali determinati dalla regolamentazione in questi anni. BT Italia segnala, inoltre, che la NGAN sia da considerarsi già una realtà dal momento che Telecom Italia già sperimenta servizi di accesso su fibra nell'area di Milano.

D2.2 Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind propongono l'imposizione di obblighi di accesso fisico al segmento *terminating* ed alle cosiddette verticali di palazzo. I medesimi operatori ritengono anche che si debba dare maggiore efficacia all'obbligo di *sub-loop unbundling*. Telecom Italia, invece, non ritiene possibile garantire la disponibilità di spazi negli armadi di strada per la colocazione degli apparati dei concorrenti a causa dei vincoli amministrativi e dell'onerosità dell'acquisizione degli spazi.

D2.3 In materia di accesso alle opere civili di posa e alla fibra spenta, tutti gli operatori alternativi, richiamando anche la bozza di raccomandazione della Commissione sulle reti NGA, ritengono che l'Autorità debba imporre l'orientamento al costo dei prezzi di tali servizi. I medesimi operatori ritengono che, congiuntamente all'obbligo di accesso alla fibra spenta, si debba imporre anche la fornitura dei servizi accessori necessari, quali la co-locazione presso centrali di qualsiasi livello gerarchico, nonché l'accesso ad informazioni quali la cartografia geografica della fibra spenta e dei cavidotti, ed i relativi piani di sviluppo di Telecom Italia. Per quest'ultima, invece, la fornitura del servizio di accesso alla fibra spenta nella rete di accesso, qualora venisse confermato l'obbligo previsto nello schema di provvedimento, risulterà applicabile solo laddove sarà possibile sezionare i cavi in quanto l'architettura GPON pianificata da Telecom Italia non è per propria natura disaggregabile. In ogni caso tale modalità di accesso potrebbe avvenire solo su base progetto.

D2.4 A parere di Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind è necessario che l'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* faccia chiaramente riferimento anche alla rete in fibra che Telecom Italia sta posando. A questo proposito AIIP richiede che il servizio *bitstream* venga reso disponibile indipendentemente dalla tecnologia (ATM o Ethernet/IP) sottostante e dagli apparati utilizzabili (ADM o WDM). Telecom Italia, al contrario, ritiene che sia necessario segmentare geograficamente il mercato in virtù dell'evoluzione delle condizioni competitive e che non si possa estendere l'obbligo di

accesso virtuale alla rete in fibra in quanto prematuro. In merito all'obbligo di fornitura del servizio *bitstream*, Telecom Italia rileva che l'unica area geografica in cui ha sviluppato una propria rete di accesso in fibra è quella di Milano dove, tra l'altro, è già presente un concorrente con un numero di accessi ben superiore a quello dell'operatore notificato.

D2.5 Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind e AIIP richiedono che sia disciplinata la migrazione dalla rete in rame alla rete in fibra e che si imponga un obbligo di preavviso, dai 3 ai 5 anni, per la dismissione delle centrali (stadi di linea) in cui gli operatori sono colocati. A parere dei medesimi operatori è necessario che Telecom Italia adegui le procedure e i sistemi di supporto alla gestione dei servizi di nuova generazione in modo da consentire agli operatori la pianificazione e l'espletamento di tutte le attività di migrazione. A questo proposito AIIP ritiene che sia necessario considerare che Telecom Italia, forte della propria dominanza del mercato *retail* e del controllo completo della rete in rame, può assicurare il rapido passaggio dei propri clienti dalla vecchia alla nuova rete. Inoltre, AIIP ritiene che si debba evitare che i maggiori costi di manutenzione del doppino, a seguito delle riduzioni di economie di scala derivanti dalla migrazione su fibra, ricadano esclusivamente su chi ha investito in *unbundling*.

D2.6 In merito alle condizioni attuative degli obblighi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame, Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind ritengono che sia necessario ripristinare la possibilità di richiedere una linea d'accesso disaggregata indipendentemente dal suo utilizzo e che sia garantita la fornitura congiunta, ove tecnicamente possibile, di più coppie elicoidali metalliche presso lo stesso indirizzo. BT, inoltre chiede il reintegro dell'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicazione e comunicazione all'Autorità, con almeno due mesi d'anticipo dall'avvio dei lavori, delle attività di ampliamento e modifica di porzioni di rete, nonché l'elenco degli stadi di linea che intende aprire ai servizi a larga banda e di confermare, in aggiunta a quanto espresso nella presente delibera, la validità della normativa attualmente vigente sui contratti wholesale del servizio di accesso disaggregato ai sensi dell'art. 25 della delibera n. 4/06/CONS.

D2.7 Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind richiedono che il servizio di co-locazione virtuale sia fornito indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica, al fine di incentivare l'uso di soluzioni virtuali con conseguente riduzione delle barriere all'ingresso nel mercato dei servizi di accesso disaggregato. Gli stessi operatori ritengono necessario l'aggiornamento in tempo reale del database dove sono contenute le informazioni sugli spazi di co-locazione e che l'Autorità monitori periodicamente il processo di gestione degli spazi di colocazione con particolare attenzione ai rifiuti di Telecom Italia. Sempre con riferimento alla colocazione, gli operatori alternativi richiedono che si definisca un' offerta di co-locazione di apparati radianti per ponti radio ed apparati *outdoor*, al fine di rendere più conveniente l'investimento in siti di *unbundling* medio piccoli.

D2.8 Telecom Italia non concorda con l'Autorità in merito alla riproposizione dell'obbligo di verifica della continuità elettrica delle linee in *unbundling* in quanto rileva che tale verifica sia possibile solo se la linea risulta connessa alle proprie centrali. Per le medesime ragioni Telecom Italia ritiene di non dover essere sottoposta al pagamento di penali sulla garanzia della continuità elettrica delle linee in *unbundling*. In tema di qualificazione delle linee, Telecom Italia evidenzia di non poter garantire nel tempo la velocità massima per la quale una linea xDSL è stata qualificata, in quanto tale velocità dipende da fattori che non sono nel proprio controllo. Di conseguenza Telecom Italia ritiene non proporzionata la previsione di penali a proprio carico nel caso in cui la velocità per la quale una linea è stata qualificata in fase di attivazione non sia più garantita.

D2.9 Telecom Italia non concorda con l'Autorità in merito all'imposizione dell'obbligo di fornitura della funzionalità di *multicast* per i servizi di accesso *bitstream* su rete Ethernet; a parere della società tale obbligo è non proporzionato e non adeguatamente giustificato, motivato ed argomentato.

D2.10 Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'obbligo di rivendita del canone all'ingrosso (WLR). BT Italia e Welcome Italia, invece, ritengono, che il WLR debba essere disponibile sull'intero territorio nazionale e non soltanto nei siti non aperti all'*unbundling*: ciò faciliterebbe il raggiungimento della massa critica di utenti che giustificherebbe successivi investimenti in *unbundling*. Welcome Italia a tal proposito suggerisce di definire una soglia per cui si possa accedere al servizio WLR a livello nazionale sulla base del numero di siti *unbundling* già allestiti dall'operatore.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.11 In merito alla posizione di Telecom Italia circa l'imposizione dell'obbligo di accesso virtuale alle reti NGA, l'Autorità ritiene proporzionata l'imposizione di tale obbligo già nel presente provvedimento. Tuttavia, l'Autorità ritiene di dover rimandare la declinazione attuativa di tale obbligo ad un successivo procedimento al fine di poter recepire anche le indicazioni contenute nella versione definitiva della Raccomandazione della Commissione sulle reti NGA ed in una proposta di disciplina delle condizioni di offerta dei servizi *bitstream* su fibra la cui redazione l'Autorità intende affidare al comitato NGN Italia.

D2.12 In merito alla posizione degli operatori sulla necessità di imporre l'obbligo di accesso fisico della fibra, l'Autorità rileva che, allo stato, la NGAN dell'operatore *incumbent* è ancora in una fase sperimentale e di scarso sviluppo commerciale, e peraltro non vi è ancora certezza sull'architettura definitiva che sarà adottata dall'operatore. In tal senso, considerando che la declinazione dell'obbligo di accesso fisico alle infrastrutture in fibra – nella modalità dell'*unbundling* – è strettamente correlata all'architettura di rete adottata, risulterebbe difficile, almeno in questa fase, individuare rimedi regolamentari appropriati e proporzionati. L'Autorità, quindi, ritiene che l'imposizione di un obbligo di *unbundling* della fibra – prima che questa

infrastruttura abbia iniziato a svilupparsi sul territorio – possa avere un effetto disincentivante sui relativi investimenti. In ogni modo, al fine di poter procedere in tempi rapidi all'attuazione dell'obbligo di *unbundling* della fibra una volta che il quadro tecnologico, concorrenziale e regolamentare (con la pubblicazione della raccomandazione della Commissione sulle reti NGA) si sarà chiarito, l'Autorità intende affidare sin da ora al comitato NGN Italia la formulazione di una proposta, non vincolante, circa le modalità di *unbundling* della fibra.

D2.13 In merito all'esigenza di individuare rimedi regolamentari aggiuntivi al *sub-loop unbundling*, ma più efficaci in un contesto NGAN, quali l'accesso al segmento *terminating* ed alla verticale di palazzo, l'Autorità ritiene che l'individuazione di rimedi regolamentari appropriati e proporzionati risulti al momento difficile. In ogni modo e per gli stessi motivi indicati ai punti precedenti circa il servizio *bitstream* e di *unbundling* delle reti in fibra, l'Autorità intende affidare al comitato NGN Italia la formulazione di una proposta, non vincolante, circa le modalità di condivisione delle installazioni all'interno dei condomini.

D2.14 In relazione all'orientamento dell'Autorità circa la richiesta degli operatori di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta a condizioni di prezzo orientate al costo, si rimanda al successivo punto D6.15. In merito all'interpretazione degli operatori alternativi circa la possibilità di avere accesso incondizionato alla fibra spenta sull'intera rete di Telecom Italia, l'Autorità chiarisce che nel presente provvedimento, intende imporre l'obbligo di accesso alla fibra spenta in "ogni caso", ossia in modo indipendente dalla disponibilità di accesso ai cavidotti, ma esclusivamente nella tratta di rete primaria e secondaria della rete di accesso di Telecom Italia. L'Autorità ritiene comunque che le modalità di condivisione delle infrastrutture debbano essere approfondite ed in tal senso intende affidare al comitato NGN Italia la formulazione di una proposta, non vincolante, circa le condizioni di condivisione delle infrastrutture.

D2.15 In merito alla posizione degli operatori sulla necessità di specificare che l'obbligo di *bitstream* su fibra si riferisca anche alla fibra che Telecom Italia sta posando, l'Autorità ritiene che non sia necessario specificare ulteriormente l'obbligo formulato nel presente provvedimento, in quanto si ritiene corretto imporre solo un obbligo generale di accesso *bitstream* alla rete NGA di Telecom Italia, anche in considerazione del provvedimento previsto al punto D2.11. Nelle more di tale provvedimento, l'Autorità, al fine di consentire la partecipazione di tutti gli operatori alla sperimentazione dei servizi che si avvalgono delle nuove infrastrutture di Telecom Italia, ritiene opportuno identificare, sentiti gli operatori, una disciplina transitoria – tecnica ed economica – per la fase di sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN dell'operatore notificato.

D2.16 In merito alla richiesta di AIIP di formulare l'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* in maniera da includere anche gli apparati in tecnologia WDM oltre ai DSLAM e agli ADM già inclusi nel provvedimento, l'Autorità ritiene di recepire tale osservazione, ma al contempo ribadisce che le specifiche attuative di tale obbligo, con

riferimento alla NGAN, saranno meglio definite nel provvedimento di cui al punto D2.11.

D2.17 In merito alla necessità, evidenziata dagli operatori alternativi, di regolamentare la migrazione dalla rete di accesso in rame a quella in fibra, l'Autorità ritiene che al momento, data la natura ancora sperimentale dei servizi di accesso in fibra offerti da Telecom Italia, non sia necessario definire obblighi specifici in tal senso. L'Autorità, oltre a monitorare attentamente l'evoluzione di tali servizi e delle loro problematiche, chiarisce che le problematiche inerenti alla migrazione dalla rete in rame alla rete in fibra verrano analizzate nell'ambito del Comitato NGN-Italia. Più in generale, l'Autorità chiarisce che al Comitato NGN-Italia è affidato il compito di definire "Linee guida per la transizione della regolamentazione della rete di accesso verso le reti NGN", di cui l'Autorità si avvarrà per proporre una apposita disciplina.

D2.18 In merito alla necessità, evidenziata dagli operatori, di imporre l'obbligo di fornitura del servizio di *unbundling* in maniera indipendente dall'utilizzo finale della linea, l'Autorità ritiene di recepire tale osservazione, uniformando il provvedimento rispetto a quanto previsto per il servizio *bitstream*.

D2.19 Con riferimento alla necessità espressa dagli operatori alternativi di rendere disponibile la co-locazione virtuale indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica, l'Autorità ritiene che tale richiesta non sia in linea con l'orientamento generale esposto nell'intero provvedimento e con l'obiettivo perseguito dall'Autorità di incentivare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi. In merito alla richiesta degli operatori di ridurre i tempi di aggiornamento del database contenente le informazioni sui siti di co-locazione, l'Autorità ritiene che l'introduzione di tale obbligo di trasparenza sia già una innovazione rispetto a quanto previsto dalla precedente analisi di mercato, ed inoltre tale tempo risulta comunque inferiore a quello garantito per il *provisioning* dei servizi di co-locazione. In merito alla richiesta degli operatori di inclusione nell'offerta di riferimento di servizi di co-locazione di apparati radianti, l'Autorità evidenzia che esistono prodotti, quali i servizi accessori del mercato 4 o di altri mercati regolamentati, che permettono agli operatori alternativi di realizzare l'interconnessione con le proprie reti a condizioni non discriminatorie.

D2.20 In merito all'obbligo di garanzia della continuità elettrica delle linee in *unbundling*, l'Autorità, accogliendo i rilievi di Telecom Italia, ritiene che quest'ultima non debba corrispondere penali nel caso in cui venga meno la continuità elettrica della linea ed ha pertanto eliminato il comma 8 dell'Art. 18. In relazione alle osservazioni di Telecom Italia circa l'impossibilità di garantire nel tempo la velocità massima per la quale le linee xDSL sono state qualificate, l'Autorità accoglie le osservazioni di Telecom Italia anche in ragione del fatto che le variazioni di velocità della linea xDSL dopo la qualificazione non sono da imputarsi a politiche di discriminazione di Telecom Italia, ma a eventi al di fuori del controllo della stessa. A supporto della decisione dell'Autorità vi è anche il fatto che, come anche rilevato dagli operatori alternativi nell'ambito del procedimento 71/09/CIR, i test di qualificazione delle linee sono

realizzati da Telecom Italia sulla base di politiche di *spectrum managment* molto cautelative. L'Autorità ha pertanto eliminato il comma 4 dell'Art. 32.

D2.21 L'Autorità conferma l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornitura della funzionalità di *multicast* nell'ambito dei servizi *bitstream* su rete ethernet. Il *multicast*, infatti, è una funzionalità tecnica necessaria a trasportare – in maniera ottimizzata – informazioni e/o contenuti contemporaneamente a più clienti, nella forma di pacchetti dati. E' quindi una funzionalità di rete al pari delle altre che sono già incluse nella lista dei servizi *bitstream* che Telecom Italia è tenuta ad offrire ai sensi dell'obbligo di accesso virtuale alle risorse della propria rete di accesso. Inoltre, l'Autorità ha stabilito che Telecom Italia debba fornire il servizio di accesso *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente; in tal senso, la funzionalità del *multicast* è necessaria all'operatore acquirente del servizio all'ingrosso per la fornitura dell'intero insieme di servizi che la stessa Telecom Italia può offrire ai propri clienti finali attraverso un accesso a larga banda, compresi i servizi che necessitano di tale funzionalità (non solo IPTV in senso stretto ma anche, ad esempio, servizi di video conferenza su *multicast* ed altri servizi innovativi). In tal senso, l'Autorità ritiene che l'esclusione della funzionalità di *multicast* sarebbe una ingiustificata limitazione alle finalità d'uso del servizio *bitstream* da parte dell'operatore richiedente il servizio all'ingrosso.

D2.22 L'Autorità non condivide la posizione degli operatori alternativi circa la necessità di imporre l'obbligo di fornitura del servizio WLR sull'intero territorio nazionale, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con quanto stabilito nella delibera n. 33/06/CONS e con l'impianto regolamentare dei mercati dell'accesso all'ingrosso ed al dettaglio, che l'Autorità ha definito tenendo in massima considerazione l'obiettivo di incentivare gli operatori alternativi all'infrastrutturazione.

D2.23 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha modificato il testo degli articoli 3, 18 e 32.

3.2 Obbligo di trasparenza

53. L'Autorità ritiene che, al fine di garantire agli operatori alternativi informazioni economiche, tecniche e procedurali, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso, Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso ai sensi dell'art. 46 del Codice. Tale obbligo mira ad evitare che Telecom Italia possa, sfruttare l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali connesse a tali servizi ed utilizzarle a proprio vantaggio. L'obbligo di trasparenza, inoltre, consente la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

54. In particolare l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'offerta di riferimento per i servizi di: *i*) accesso disaggregato alla rete locale (*Full unbundling* e *Shared Access*), alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*), di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta; *iii*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *iv*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori. Tale offerta, di validità annuale, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e dovrà contenere dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

55. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei suddetti servizi, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

56. L'Autorità ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle offerte di riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, comunicando per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. L'Autorità provvederà poi ad approvare la variazione con eventuali modifiche attraverso le modalità di cui all'art. 11 del Codice. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, queste ultime entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

57. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca un'adeguata informazione circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della stessa rete. Si tratta di garanzie di trasparenza necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi. A tal riguardo, si ritiene che le misure di cui ai Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6, relativi alla comunicazione all'Autorità e agli operatori alternativi dei Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso, nonché dei Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, concorrono a tale scopo.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D3.1 Tutti i partecipanti alla consultazione condividono l'orientamento dell'Autorità circa l'imposizione a Telecom Italia dell'obbligo di trasparenza che consiste nella pubblicazione su base annuale dell'offerta di riferimento (OIR) per tutti i servizi di accesso, nonché nella pubblicazione, per ciascuno dei servizi, di SLA differenziati in "SLA base" e "SLA *premium*". Questi ultimi definiscono i processi di *provisioning* ad *assurance* per ciascun elemento dei servizi, gli *standard* di qualità adottati e sono corredati da penali in caso di ritardo o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Gli operatori evidenziano, tuttavia, una serie criticità e carenze connesse soprattutto alle condizioni implementative.

D3.2 Telecom Italia non condivide la scelta dell'Autorità di modificare le modalità e le procedure per l'introduzione di modifiche all'OIR, in quanto considera i tempi di approvazione previsti eccessivamente lunghi e tali da compromettere il lancio di nuovi prodotti sui mercati *retail*. In particolare Telecom Italia non ritiene proporzionato che l'introduzione delle modifiche debba essere sottoposta a consultazione pubblica e che i tempi di decorrenza (30 o 90 giorni a seconda dei casi) vengano calcolati dalla data di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità come previsto dall'art. 6, comma 5, dello schema di provvedimento. Telecom Italia, infatti, considera l'attuale regime di sola comunicazione preventiva delle modifiche all'OIR più rispondente alle esigenze del mercato. Per contro, la quasi totalità degli operatori alternativi ritiene che consentire a Telecom Italia di modificare le OIR in corso possa recare un grave pregiudizio agli stessi in quanto inficierebbe la creazione di un contesto regolamentare certo, necessario alla pianificazione degli investimenti. Gli operatori alternativi, pertanto, richiedono l'eliminazione di tale previsione o, quanto meno, l'esclusione della facoltà di introdurre modifiche nei casi in cui queste comportino un aggravio dei costi da parte di qualsiasi operatore alternativo.

D3.3 In merito alla previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni relative ai siti ed alle infrastrutture in cui sono disponibili i servizi di accesso disaggregato, Telecom Italia evidenzia che nello schema di provvedimento l'Autorità non ha valutato l'evoluzione dei database che Telecom Italia, congiuntamente con gli operatori, ha progettato nell'ambito di specifiche sessioni dei Tavoli dei Servizi di Accesso partiti nel mese di aprile 2009 e tuttora in corso. Telecom Italia ritiene che l'esperienza ed il *know-how* maturato in quella sede debbano essere recepiti nello schema di provvedimento e che quindi gli impatti delle richieste integrative possono essere valutati in questo contesto.

D3.4 Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione delle attività programmate per il miglioramento nonché per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della rete di accesso con le misure contenute nei Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6, Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità nella misura in cui ritiene che tali Impegni concorrano alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi. In ogni caso, Telecom Italia rileva che queste comunicazioni non devono costituire l'assunzione di un obbligo

ad attuare le attività programmate o comportare alcuna responsabilità a carico di Telecom, qualora tali attività non siano successivamente effettuate nei tempi e nei modi previsti nelle varie comunicazioni, in linea con il contenuto degli Impegni 5.7 e 6.7. Una diversa impostazione si configurerebbe come un rimedio non proporzionato in quanto costituirebbe una forte limitazione della libertà di scelta nella programmazione delle attività e degli investimenti di Telecom Italia. Per contro, i maggiori operatori alternativi (Vodafone, Fastweb, Opitel, Tiscali, Wind), pur condividendo l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei suddetti piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete di accesso, evidenziano che tale misura sia insufficiente ad assicurare un'effettiva trasparenza, se non accompagnata da specifiche previsioni volte a garantire che i suddetti Piani Tecnici abbiano un valore vincolante. Gli operatori chiedono comunque l'inserimento di un obbligo di informazione preventiva all'Autorità e agli operatori alternativi nell'ipotesi in cui Telecom Italia intenda apportare variazioni ai piani di intervento sulla rete annuali e trimestrali.

D3.5 I suddetti operatori, inoltre, ritengono che l'Autorità debba imporre in capo a Telecom Italia ulteriori obblighi volti a fornire informazioni sulla disponibilità di servizi wholesale erogabili con la futura rete NGA e a dare garanzie sul mantenimento della rete di accesso in rame.

D3.6 .La maggior parte degli operatori alternativi condivide la scelta di imporre a Telecom Italia l'obbligo di predisporre contratti interni che esplicitino le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi SPM, Tali operatori, tuttavia, ritengono che, per assicurare agli operatori alternativi di disporre delle medesime informazioni di Telecom Italia e ridurre così le asimmetrie informative esistenti, sia necessario altresì disporre la pubblicazione di tali contratti interni nelle stesse modalità e tempi previsti per le OIR.

D3.7 Gli operatori alternativi ritengono, inoltre, opportuno che la delibera preveda la pubblicazione da parte dell'Autorità sia della contabilità regolatoria che della relazione che certifica il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate alla rete di accesso, al fine di fornire fiducia al mercato circa l'effettiva implementazione della parità di trattamento interna-esterna ed evitare pratiche anticoncorrenziali da parte di Telecom Italia. Essi, infatti, osservano che Telecom Italia, in quanto monopolista della rete di rame, non possa rivendicare alcuna ragione che giustifichi il segreto industriale.

D3.8 I maggiori operatori alternativi richiedono, inoltre, l'obbligo di fornire le informazioni circa la disponibilità di fibra ottica di cui all'art. 42, lett. h, così come il relativo punto di attestazione a cui la fibra deve essere accessibile, siano estese a tutte le aree e non solo a quelle aperte al servizio di accesso disaggregato.

D3.9 Tutti gli operatori condividono pienamente le ragioni dell'imposizione dell'obbligo a Telecom Italia di presentare nell'offerta di riferimento SLA corredati da apposite penali. Tuttavia molti operatori considerano insufficienti le penali previste che non risultano, dunque, avere un'adeguata capacità deterrente per Telecom Italia,

soprattutto con riferimento a pratiche anticoncorrenziali di compressione dei margini tecnici.

D3.10 Gli operatori non condividono, inoltre, l'imposizione di un termine di decadenza per la richiesta di penali per i servizi di accesso disaggregato e ne chiedono l'eliminazione, conformemente a quanto previsto dal provvedimento con riferimento al *bitstream*.

D3.11 Sempre con riferimento alla disciplina degli SLA, Telecom Italia non condivide l'introduzione dell'obbligo di predisposizione di SLA premium per i servizi di *provisioning* in quanto ritiene che tale misura abbia un impatto rilevante sulla sua organizzazione interna e possa comportare oneri eccessivi. Telecom Italia afferma, inoltre, di non condividere la trasformazione degli SLA da giorni lavorativi a giorni solari e rileva alcune criticità rispetto a quanto previsto per gli SLA dell'attività di manutenzione

D3.12 I maggiori operatori evidenziano, inoltre, la previsione di tempi di provisioning notevolmente prolungarti per i servizi di accesso *bitstream* rispetto a quelli previsti per i servizi di *unbundling* e chiedono - al fine di garantire una maggiore coerenza tra la disciplina dei due servizi e una maggiore parità di trattamento interna-esterna - l'introduzione di tempi di provisioning per i servizi *bitstream* ridotti rispetto a quelli attuali e paragonabili a quelli del servizio di *unbundling*. Essi propongono l'adozione del meccanismo della DAC (data di attesa consegna) a valle di un adeguato periodo di transizione - concordato con gli operatori - necessario alla riorganizzazione dei sistemi informativi interni.

D3.13 In relazione all'evoluzione della rete ATM/Ethernet, i maggiori operatori chiedono l'introduzione di obblighi di *disclosure*. Essi chiedono altresì che sia imposto a Telecom Italia di replicare la stessa struttura che caratterizza la rete ATM, garantendo l'individuazione di 30 nodi per la copertura dell'intero territorio nazionale anche tramite apposite offerte *bitstream* su rete Ethernet

Le valutazioni dell'Autorità

D3.14 L'Autorità prende atto delle preoccupazioni espresse da Telecom Italia in merito ai ritardi ed ai rallentamenti che potrebbero derivare dal sottoporre a consultazione pubblica ogni modifica dell'OIR. L'Autorità, al fine di non creare ostacoli al lancio di nuove offerte e di evitare di paralizzare il mercato con meccanismi troppo lunghi e complessi, ritiene opportuno eliminare il richiamo alla procedura di cui all'art. 11 del Codice in caso di modifica dell'OIR. Con riguardo alle preoccupazioni espresse dagli operatori alternativi circa l'introduzione di modifiche all'OIR da parte di Telecom Italia, l'Autorità sottolinea che, nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza sulle suddette modifiche, essa terrà in dovuta considerazione – ai fini dell'approvazione o del rigetto delle stesse – gli effetti che tali variazioni potranno avere sul mercato.

D3.15 Con riferimento ai *database* oggetto di uno dei Tavoli Tecnici dei Servizi di Accesso, l'Autorità sottolinea che le esperienze ed i risultati maturati nell'ambito di tale Tavolo Tecnico saranno accuratamente vagliati dall'Autorità anche attraverso il gruppo di lavoro "per l'esecuzione ed il coordinamento delle attività connesse alla verifica periodica dell'implementazione degli Impegni assunti dalla società Telecom Italia di cui alla delibera n. 718/08/CONS" istituito con Determinazione 1/VSG/2009 del 2 ottobre 2009.

D3.16 Relativamente all'obbligo di comunicazione dei Piani tecnici di cui all'art. 44, l'Autorità, prende atto delle preoccupazioni degli operatori alternativi circa il carattere non vincolante di tali piani. L'Autorità, tuttavia, rileva che, anche se Telecom Italia non è obbligata ad attuare i suddetti piani, la stessa è tenuta ad informare tempestivamente gli operatori circa le variazioni di tali piani attraverso le relazioni trimestrali e le varie comunicazioni previste dai Gruppi di Impegni n. 5 e 6 a cui l'art. 44 si richiama espressamente. Tali misure contribuiscono, secondo l'Autorità, in maniera rilevante alla riduzione delle asimmetrie informative.

D3.17 In relazione alla richiesta degli operatori di maggiori informazioni sulla disponibilità di servizi su reti di nuova generazione e sul mantenimento della rete d'accesso in rame, l'Autorità evidenzia che questa tematiche sono oggetto di approfondimento nell'ambito dei tavoli tecnici dei servizi di accesso e del Comitato NGN Italia ed, in questa sede, concorreranno al processo di formulazione delle Linee guida sulla transizione della regolamentazione della rete di accesso nel contesto delle NGN.

D3.18 Con riferimento alla richiesta degli operatori alternativi circa la pubblicazione dei contratti interni, l'Autorità non ritiene di dovere accogliere tale richiesta in quanto rileva che la verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà compiuta dalla stessa Autorità, in attuazione delle proprie prerogative, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.

D3.19 Relativamente alle richieste degli operatori alternativi concernenti la pubblicazione della contabilità regolatoria e della relazione che certifica il perimetro impiantistico/contabile delle attività che interessano la rete di accesso si rimanda alle considerazioni svolte nell'ambito della sezione dedicata all'obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

D3.20 Alla luce delle osservazioni degli operatori circa la mancata previsione dell'obbligo di fornire le informazioni di dettaglio concernenti la fibra ottica anche con riferimento alle aree non aperte all*'unbundling*, l'Autorità ritiene – coerentemente con la previsione circa l'obbligo di fornitura di fibra spenta di cui all'art.20 – di dovere modificare l'art. 42 introducendo un obbligo in tal senso.

D3.21 In merito alla richiesta degli operatori di penali più stringenti per la violazione delle condizioni di *provisioning* e *assurance* dei servizi di accesso fisico e virtuale all'ingrosso, l'Autorità ritiene che l'attuale formulazione degli SLA, che sono, in linea

generale, più stringenti rispetto a quelli pubblicati nell'ultima offerta di riferimento approvata, si riflette automaticamente sull'incidenza delle penali a parità di disservizio.

D3.22 In merito alla posizione degli operatori di introdurre un emendamento che non imponga termini di decadenza delle penali, l'Autorità ritiene opportuno che non vengano applicati termine di decadenza all'esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento.

D3.23 Relativamente alla posizione discordante circa l'introduzione di SLA di "*provisioning premium*" per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene necessario mantenere il proprio orientamento in conformità con quanto già previsto per il *bitstream*; ciò anche in ragione del fatto che il servizio di accesso *disaggregato* fornisce input anche al mercato *retail* dell'accesso non residenziale (1b) generalmente più esigente e disposto a pagare per servizi *premium*. In relazione invece al rilievo di Telecom Italia circa il mantenimento del riferimento dei giorni lavorativi per il calcolo degli SLA di *provisioning* del servizio di accesso disaggregato e dei servizi accessori, l'Autorità ritiene opportuno uniformare le modalità di calcolo degli SLA dei servizi di accesso fisico con quelli dell'accesso virtuale, utilizzando per tutti i servizi il riferimento dei giorni solari al fine di aumentare la trasparenza. Allo stesso tempo, per non far gravare su Telecom Italia e sugli operatori alternativi gli oneri derivanti dal passaggio da giorni solari a giorni lavorativi l'Autorità ha previsto una variazione in aumento degli SLA sul servizio di accesso disaggregato come riportato nell'Allegato 5.

D3.24 In relazione alla posizione degli operatori di ridurre i tempi di *provisioning* per i servizi di accesso *bitstream* e renderli comparabili con quelli del servizio di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene che il servizio di accesso virtuale sia un servizio molto diverso rispetto a quello del servizio di accesso fisico, che richiede all'operatore dominante un maggiore lavoro per il provisioning dello stesso: infatti la sua attivazione può coinvolgere la configurazione di più elementi di rete, rispetto al caso del servizio di accesso fisico disaggregato. L'Autorità ritiene tuttavia di accogliere la richiesta degli operatori di ridurre i tempi di *provisioning* del suddetto servizio, dato che sono rimasti inalterati dall'inizio della sua introduzione emendando gli Allegati 12 e 13.

D3.25 In merito alla richiesta degli operatori alternativi di meglio specificare gli obblighi di *disclosure* sull'evoluzione della rete ATM/Ethernet l'Autorità ritiene di poter accogliere la richiesta degli operatori emendando l'Art.39.

D3.26 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli 6, 39, 42, 45, 52 e degli Allegati 5, 12 e 13.

3.3 Obbligo di non discriminazione

58. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta ad un obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e la sua integrazione nei mercati a valle, al fine di ostacolare

la competizione in questi ultimi agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. A tal fine è necessario che l'accesso ai servizi all'ingrosso oggetto dei mercati analizzati sia fornito in maniera non discriminatoria. Telecom Italia deve, infatti, fornire agli operatori alternativi i servizi all'ingrosso oggetto dei mercati esaminati alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce i medesimi servizi o servizi equivalenti alle proprie divisioni interne. In particolare Telecom Italia deve condividere con gli operatori alternativi tutte le informazioni necessarie relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applicare medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso, affinché si eviti che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti, come rilevato anche nel precedente paragrafo relativo all'obbligo di trasparenza, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

59. Alla luce di ciò l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e sia giustificata. In base a tale obbligo Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

60. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alla propria divisione commerciale ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura Telecom Italia deve fornire i servizi di accesso all'ingrosso mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nei mercati dell'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

61. Le garanzie di non discriminazione si applicano non solo ai servizi già precedentemente regolamentati – accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale, servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, *bitstream* e relativi servizi

accessori, WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori – ma anche ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta che si intendono regolamentare con il presente provvedimento. L'Autorità ritiene infatti che il rispetto del *principle of equivance* anche per l'accesso alle infrastrutture necessarie allo sviluppo di reti NGA sia indispensabile per garantire l'efficacia degli obblighi di accesso che si intende imporre su tali infrastrutture. Tale orientamento è coerente con il contenuto della bozza di Raccomandazione della Commissione sull'accesso regolamentato alle reti NGA (ed in particolare dell'Annex II). In tale documento la Commissione sottolinea l'importanza di assicurare un accesso equivalente alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, attraverso l'imposizione di obblighi di condivisione delle informazioni, di applicazione di procedure di *provisioning* equivalenti e di pubblicazione di un offerta di riferimento corredata di adeguati SLA.

62. L'Autorità ritiene altresì opportuno ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e di rafforzare le garanzie di non discriminazione già presenti nella regolamentazione precedente, attraverso la previsione di alcune misure che costituiscono, tra l'altro, già oggetto degli Impegni volontari di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e che appaiono particolarmente rilevanti ai fini della garanzia di un effettivo *level playing field* nei mercati dell'accesso.

63. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire che il personale della funzione incaricata di fornire servizi di accesso all'ingrosso (al momento denominata *Open Access*) non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali; tale previsione garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 11.

64. Inoltre, al fine di garantire in maniera più efficace il rispetto del principio di parità di trattamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba implementare un sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* dei servizi di accesso all'ingrosso oggetto dei mercati analizzati. Anche tale sistema deve garantire la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti n. 1.1.–1.5.

65. Inoltre, per consentire la verifica del rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia presenti all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei seguenti servizi forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni commerciali: *i)* accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale, accesso condiviso nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta*; iii*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *iv*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.

66. Sempre per garantire il rispetto del principio di parità interna/esterna, nonché un rapido ed efficace controllo del livello di qualità dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che quest'ultima, in aggiunta alla reportistica di cui al punto precedente, predisponga, fornendo adeguate garanzie di trasparenza, un sistema di monitoraggio delle prestazioni delle proprie funzioni incaricate di fornire servizi di accesso all'ingrosso. Tali misure garantiscono peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e 4.
67. Infine, si ritiene opportuno sottolineare che gli Impegni di Telecom Italia, che rafforzano gli obblighi regolamentari proprio sotto il profilo delle garanzie di non discriminazione, prevedono altresì un sistema di *governance* costituito da un organo interno indipendente denominato "Organo di Vigilanza" incaricato principalmente di vigilare sulla corretta esecuzione degli Impegni stessi.
68. Gli Impegni prevedono altresì che Telecom Italia aderisca all'"OTA Italia" istituito con delibera n. 121/09/CONS. L'Autorità ritiene che, in particolare l'Organo di Vigilanza, sia fondamentale al fine di assicurare la corretta implementazione degli Impegni e quindi – nella misura in cui questi ultimi costituiscono misure direttamente connesse ed accessorie agli obblighi regolamentari – di garantire un'effettiva parità di trattamento nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso.
69. Le attività dell'Organo di Vigilanza e di OTA Italia risultano, pertanto, funzionali a garantire l'efficacia delle misure previste dagli Impegni, finora richiamate. In tal senso, i relativi Gruppi di Impegni n. 7 e n. 10 vanno considerati alla stregua delle suddette misure, ossia come interventi di natura pro-concorrenziale e di sostegno agli obblighi regolamentari.

D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D4.1 Tutti gli operatori condividono, in generale, l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione.

D4.2 In particolare, Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di garantire la non discriminazione nella fornitura di tutti i servizi oggetto del presente provvedimento ad eccezione del servizio di accesso alla fibra spenta, che essa ritiene non suscettibile di regolamentazione *ex ante*. Telecom Italia condivide, inoltre, l'orientamento dell'Autorità di ribadire l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, lett. f) della legge 481/95.

D4.3 La maggior parte dei soggetti intervenuti (Vodafone, Wind, Fastweb, Opitel, Tiscali, BT Italia e AIIP) – pur condividendo l'orientamento generale dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione – ritiene, tuttavia, che i rimedi contenuti nello schema di provvedimento non siano sufficienti ed adeguati alla rimozione delle cause di discriminazione nei mercati considerati, tra divisioni di Telecom Italia *retail* ed operatori alternativi. Secondo questi ultimi, l'elemento che pregiudica maggiormente la possibilità per gli stessi di ottenere condizioni di *equivalence of inputs* è rappresentata dell'assenza di un'interfaccia unica. Le divisioni *retail* di Telecom Italia, infatti, si interfacciano direttamente con *Open Access* per le proprie richieste di *inputs* mentre gli operatori alternativi devono interfacciarsi con la divisione *wholesale* di Telecom Italia che a sua volta si rivolge ad *Open Access*. Telecom Italia, quindi, può sempre identificare il soggetto che inoltra la domanda di servizi di accesso *wholesale*. Gli operatori propongono, dunque, all'Autorità di prevedere, per l'approvvigionamento degli *inputs wholesale*, *Open Access* quale unica interfaccia, sia per le divisioni *retail* di Telecom Italia che per gli operatori alternativi.

D4.4 Con riferimento al recepimento dei gruppi di Impegni n 1, 3 e 4 nell'ambito dei rimedi, Telecom Italia rileva che, se per certi versi tali misure potrebbero qualificarsi come rimedi "tipici", per altri versi non si presentano adeguate e proporzionate a garantire la non discriminazione nei mercati oggetto dell'analisi. Ad avviso di Telecom Italia, infatti, il recepimento degli Impegni nell'ambito dei rimedi regolamentari costituisce una duplicazione non necessaria di obblighi già esistenti, che darebbe origine a oneri inutili, costi amministrativi e incertezze sul piano giuridico. Telecom Italia, inoltre, sostiene che tali misure impongano obblighi così specifici e dettagliati da interferire con l'assetto organizzativo e gestionale della società in modo non indispensabile alla realizzazione del fine prefissato.

D4.5 Per quanto riguarda i gruppi di Impegni n. 7, 10 e 11, Telecom Italia ritiene, invece, che essi non possano essere recepiti come rimedi in quanto non sono qualificabili quali misure regolamentari "tipiche" previste dal diritto comunitario e l'Autorità non ha fornito motivazioni in merito a tale necessità, né ha richiesto un'autorizzazione specifica alla Commissione Europea.

D4.6 A parere di Telecom Italia è necessario che, nel caso in cui tutti gli Impegni citati in precedenza siano inseriti comunque nel testo del provvedimento, siano specificati dettagliatamente i singoli Impegni che devono ritenersi recepiti tra i rimedi. Per Telecom Italia, è anche necessario che venga chiarito che, in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la medesima condotta non possa condurre all'avvio di procedimenti sanzionatori paralleli ed ad un'eventuale duplicazione delle sanzioni. Per Telecom Italia, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli Impegni richiamati nel testo dovrebbe condurre esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per l'inottemperanza agli obblighi volontariamente assunti dalle imprese.

D4.7 Telecom Italia condivide l'imposizione dell'obbligo di predisposizione dei contratti interni (art. 55, comma 1, lett. a) e contestualmente l'imposizione di prezzi

interni annuali equivalenti a quelli contenuti nelle OIR, ma chiede che il termine per la comunicazione all'Autorità di tali contratti sia posticipato di un mese rispetto al termine per la presentazione dell'OIR.

D4.8 BT Italia rileva che i prezzi di cessione interna devono essere uguali a quelli pagati dagli operatori alternativi per servizi simili ed entrambi sono quelli delle Offerte di Riferimento vigenti e non, come riportato nell'articolo 55 comma 1 lett. a), quelli presentati nell'ambito della contabilità regolatoria: in caso contrario non verrebbe garantito il rispetto del principio di non discriminazione

D4.9 La maggior parte degli operatori alternativi non condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre in capo a Telecom Italia tempi di *provisioning* e *assurance* "almeno equivalenti" rispetto a quelli garantiti nel mercato dei servizi al dettaglio. Gli operatori ritengono, invece, opportuno che tali tempi siano migliorativi, in modo da tener conto dei tempi addizionali richiesti dalla gestione dell'ordinativo da parte delle divisioni commerciali degli operatori alternativi. I medesimi operatori propongono che Telecom Italia pubblichi sul proprio sito *web* un prospetto di confronto fra gli SLA di *provisioning* e di *assurance* forniti ai concorrenti e quelli forniti alle proprie divisioni commerciali.

D4.10 Gli operatori propongono che sia previsto che i dati e le informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi ed i dati accessibili alle divisioni di vendita dei servizi finali, oltre ad essere gestiti separatamente, debbano essere accessibili ed utilizzati dalle divisioni competenti per i soli fini per cui sono state forniti. Gli operatori, inoltre, riguardo all'obbligo di fornire informazioni per la migrazione di un insieme di servizi di accesso, chiedono che sia ulteriormente specificato che Telecom Italia debba fornire tutte le informazioni ad essa disponibili al fine di assicurare il minimo disagio per il cliente finale e far sì che la migrazione avvenga con le migliori tempistiche possibili.

D4.11 Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della parità di trattamento e della qualità dei servizi, gli operatori evidenziano che, nel definire il contenuto dei *report* atti a verificare la non discriminazione da parte di Telecom Italia, lo schema di provvedimento rinvia al sistema di monitoraggio che Telecom Italia dovrà predisporre sulla base degli Impegni n. 3 e 4 di cui alla delibera 718/08/CONS (art. 55 comma 8). A tale proposito gli operatori fanno notare che sarebbe necessario che Telecom Italia recepisse nella lista degli indicatori richiesti anche quelli proposti dagli operatori alternativi e condividesse con gli stessi i criteri che Telecom Italia dovrà seguire per la compilazione della reportistica di cui al comma 6 dell'art. 55. Alcuni partecipanti (Welcome Italia e AIIP) rilevano altresì necessaria la previsione di attività ispettive e di rilevazione dell'attività di Telecom Italia da parte dell'Autorità al fine di verificare l'effettività e la veridicità dei *report* stessi.

D4.12 Con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 55, comma 5, ai fini della verifica delle offerte *bitstream* di Telecom Italia, quest'ultima non condivide l'imposizione di un obbligo di comunicazione delle condizioni tecniche (inclusi gli

SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, che comprenda anche i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio *bitstream* regolamentato. Telecom Italia rileva, infatti, che l'obbligo di non discriminazione riguarda unicamente l'accesso ai servizi all'ingrosso oggetto dei mercati analizzati e che, pertanto, l'obbligo di dare informazioni circa la fornitura interna di componenti "aggiuntive rispetto al servizio *bitstream* regolamentato" sia sproporzionato rispetto al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi *bitstream* in quanto non indispensabile a tale scopo. Telecom Italia rileva, inoltre, che le componenti produttive dei servizi *retail* a larga banda rappresentano le uniche leve sulle quali si gioca la capacità di Telecom Italia e degli operatori alternativi di competere tra loro in un mercato *retail* in cui non è stata riconosciuta alcuna posizione dominante di Telecom Italia e che, pertanto, non possono rientrare negli obblighi regolamentari proposti con la delibera in consultazione.

D4.13 BT Italia rileva che l'invio all'Autorità delle informazioni per valutare la replicabilità "contestualmente" all'avvio della commercializzazione non consente alla stessa di effettuare le verifiche *ex ante* di sua competenza e che, pertanto, tale prescrizione che introduce un test di prezzo per i servizi d'accesso broadband deve essere modificata e resa coerente con quella contenuta nell'art. 64, comma 3, che prevede un invio delle informazioni anticipato di 30 gg. rispetto alla commercializzazione.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.14 In merito alla imposizione dell'obbligo di non discriminazione nella fornitura dell'accesso alla fibra spenta, l'Autorità non condivide la posizione di Telecom Italia – che tra l'altro non viene motivata – e ritiene, invece, che l'obbligo di accesso alla fibra spenta e l'obbligo di non discriminazione per la fornitura di tale servizio siano necessari a risolvere i problemi concorrenziali dei mercati in esame, considerato l'impatto sugli stessi delle NGAN e la sostituibilità a livello *retail* tra servizi di accesso in rame e in fibra.

D4.15 Con riferimento alla questione dell'assenza di una interfaccia unica tra operatori alternativi e divisioni interne di Telecom Italia, l'Autorità rileva che la questione è stata ampiamente affrontata nell'ambito del procedimento conclusosi con delibera n. 718/08/CONS che ha condotto all'approvazione degli Impegni. L'Autorità rammenta che *Open Access* non costituisce di per sé oggetto di Impegni e ribadisce quanto affermato nella delibera n. 718/08/CONS ossia che gli Impegni – che si fondano sul ruolo e sulle competenze di *Open Access* (così come descritte negli Impegni stessi) – risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore.

D4.16 Relativamente ai rilievi mossi da Telecom Italia in merito ai riferimenti ai Gruppi di Impegni n. 1, 3 e 4 contenuti nel documento sottoposto a consultazione, l'Autorità ritiene che il sistema automatizzato di gestione del *provisioning* dei servizi di

accesso all'ingrosso debba essere conforme a quanto previsto nel gruppo di Impegni n. 1 e che la reportistica di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 55 debba essere integrata con la predisposizione di un sistema di monitoraggio conforme a quanto previsto dai gruppi di impegni n. 3 e 4 ai fini dell'implementazione dell'obbligo di non discriminazione. A parere dell'Autorità, infatti, non possono sussistere difformità tra quanto previsto dai Gruppi di Impegni n. 1, 3 e 4 e quanto imposto dall'Autorità ai fini della non discriminazione in quanto ciò creerebbe incertezze e non garantirebbe il rispetto del principio di parità di trattamento. L'Autorità ha pertanto ritenuto doveroso imporre la conformità degli obblighi regolamentari imposti ai fini della implementazione della parità di trattamento a quanto contenuto negli Impegni assunti volontariamente da Telecom Italia, in quanto non sono concepibili divergenze tra le due discipline.

D4.17 In relazione ai rilievi mossi da Telecom Italia in merito ai riferimenti ai Gruppi di Impegni n. 7, 10 e 11 contenuti nel documento sottoposto a consultazione, l'Autorità evidenzia, innanzitutto, che l'impegno n. 11 rappresenta una necessaria misura di separazione amministrativa che specifica, comunque, quanto già previsto dalla regolamentazione vigente in materia e che è stata, pertanto, doverosamente ribadita tra gli obblighi regolamentari oggetto del presente provvedimento. Relativamente, invece, agli Impegni n. 7 e 10, l'Autorità ribadisce che il sistema di *governance* degli Impegni costituisce un elemento fondamentale del "sistema" Impegni nel suo complesso senza il quale gli stessi non sarebbero stati approvati dall'Autorità. Alla luce di ciò, e nella misura in cui gli Impegni sono considerati in gran parte misure direttamente connesse ed accessorie agli obblighi regolamentari, anche gli organismi dell'Organo di Vigilanza e dell'OTA devono essere considerati misure di sostegno alla regolamentazione del settore.

D4.18 L'Autorità accoglie il rilievo di Telecom Italia circa la necessità che si eviti una duplicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle misure oggetto degli Impegni richiamate nel provvedimento, e pertanto modifica l'Art. 73 al fine di uniformarlo al rispetto del principio del *ne bis in idem*.

D4.19 In merito alla previsione di cui all'art. 55, comma 1, lett. a) relativo ai contratti interni, l'Autorità chiarisce nella nuova formulazione di questa disposizione che i prezzi riportati nei contratti di cessione interna sono quelli presentati nell'ambito dell'offerta di riferimento.

D4.20 Riguardo alle richieste degli operatori alternativi relative all'art. 55, comma 4, l'Autorità accoglie tali proposte ed integra quanto disposto in tale norma prevedendo altresì che Telecom Italia dovrà fornire tutte le informazioni utili per la migrazione volte ad assicurare il minimo disagio al cliente finale e che la migrazione avvenga con le migliori tempistiche che Telecom è in grado di garantire.

D4.21 Riguardo alla comunicazione dei costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio *bitstream* regolamentato di cui all'art. 55, comma 5, l'Autorità evidenzia che, pur trattandosi di servizi non regolamentati, la

comunicazione di questi dati è necessaria per la verifica della replicabilità delle offerte *bitstream* di Telecom Italia.

D4.22 In merito alla richiesta degli operatori di avere SLA di *provisioning* e *assurance* "migliorativi" rispetto ai medesimi SLA garantiti alle proprie divisioni commerciali da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che il principio di non discriminazione impone l'equivalenza delle condizioni competitive di tutti gli operatori.

D4.23 In merito alle richieste degli operatori alternativi di pubblicazione degli SLA di *assurance* e *provisioning* "interni", l'Autorità non ritiene di dovere accogliere tale richiesta in quanto rileva che la verifica della corrispondenza tra prestazioni interne ed esterne sarà compiuta dalla stessa Autorità, in attuazione delle proprie prerogative, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento. L'Autorità ritiene, comunque, che gli operatori alternativi possano desumere dalle condizioni applicate da Telecom Italia a livello retail eventuali discriminazioni di tipo tecnico a livello *wholesale* e segnalarle all'Autorità.

D4.24 In merito al rilievo degli operatori circa il contenuto dei report atti a verificare la non discriminazione da parte di Telecom Italia, l'Autorità sottolinea che tali tematiche costituiscono oggetto di un apposito Tavolo Tecnico i cui risultati saranno vagliati dall'Autorità anche attraverso il gruppo di lavoro "per l'esecuzione ed il coordinamento delle attività connesse alla verifica periodica dell'implementazione degli Impegni assunti dalla società Telecom Italia di cui alla delibera n. 718/08/CONS" istituito con Determinazione 1/VSG/2009 del 2 ottobre 2009.

D4.25 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha modificato il testo degli Artt. 55 e 73.

3.4 Obbligo di separazione contabile

70. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.[7]

71. Come illustrato al paragrafo 27 della delibera n. 314/09/CONS, i servizi appartenenti ai mercati oggetto della presente analisi (mercati 1, 4, 5 e servizio WLR) ed al mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti individuati, e per ciascun servizio ad essi appartenente, l'obbligo di separazione contabile, in base al quale Telecom Italia

---

[7] Cfr paragrafo 2, punto 23.

deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*) derivanti dall'autoproduzione di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

72. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, della non sussistenza di sussidi incrociati tra i servizi.

73. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente, e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC).

74. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale le attività e le passività pertinenti (vedi *infra* contabilità dei costi e condizioni attuative).

75. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, deve dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) dei seguenti servizi:

    a. Servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), e relativi servizi accessori, forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni interne. Dal momento che i servizi appartenenti al mercato 4, nella catena del valore, possono essere a monte dei servizi appartenenti al mercato 1, di quelli appartenenti al mercato 5 e dei servizi WLR, dal punto di vista contabile la fornitura di tali servizi rappresenta:

        a.1. un ricavo per i servizi appartenenti al mercato 4 - cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per: [8]

            a.1.1.1. i servizi appartenenti ai mercati 1a e 1b - generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico disaggregato, che fungono da *input* per la vendita ai clienti finali dei servizi di accesso al dettaglio;

[8] Si noti che tra i ricavi da forniture interne del mercato 4, oltre a quelli elencati nei punti 1.1., 1.1.2. ed 1.1.3., nell'ambito della contabilità regolatoria, devono figurare anche i Ricavi derivanti dalla fornitura interna al mercato *terminanting* delle linee affittate (ex mercato 13 , ora mercato 6). Questa posta non è esaminata nel presente documento in quanto i servizi di linee affittate esulano dall'oggetto dell'analisi.

a.1.1.2. i servizi WLR - generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico disaggregato, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi WLR;

a.1.1.3. i servizi appartenenti al mercato 5 - generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico disaggregato, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

b. Servizi di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5) e relativi servizi accessori, forniti alle proprie divisioni interne. Dal momento che i servizi appartenenti al mercato 5, nella catena del valore, possono situarsi a monte sia dei servizi appartenenti ai mercati 1*a* e 1*b* (qualora vengano utilizzati i servizi *naked bitstream*), sia dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio (non regolamentati), dal punto di vista contabile la fornitura di tali servizi rappresenta:

b.1. un ricavo per il mercato 5 - cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per:

b.1.1.1. i servizi appartenenti ai mercati 1*a* e 1*b* - generato dall'acquisizione interna del *naked bitstream*, che funge da *input* per la vendita dei servizi di accesso alla rete telefonica su linee per le quali il cliente finale non usufruisce del servizio telefonico in tecnologia PSTN;

b.1.1.2. i servizi appartenenti al mercato della banda larga al dettaglio - generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso virtuale che fungono da *input* per la vendita dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio.

76. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei seguenti servizi: *i*) servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione; *ii*) servizi di accesso virtuale all'ingrosso (*bitstream*, mercato 5) e relativi servizi accessori; *iii*) servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

77. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge*

relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento.

78. Telecom Italia, inoltre, deve predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'offerta di riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.
79. Si osserva, peraltro, che le misure suesposte costituiscono oggetto del Gruppo di Impegni n. 8, in base al quale Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione Open Access - o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso - alle funzioni commerciali di Telecom Italia.
80. Il Gruppo di Impegni n. 8 prevede, altresì, che Telecom Italia, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa ad *Open Access* - o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento. In tal senso, quanto previsto dal Gruppo di Impegni n. 8 risulta in linea e rafforza quanto previsto dall'Autorità in materia di separazione contabile.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le osservazioni degli operatori

D5.1. Tutti gli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica concordano con l'Autorità circa la necessità di imporre l'obbligo di separazione contabile a Telecom Italia, pur ravvisando delle incoerenze nella sua formulazione e, ad eccezione di Telecom Italia, una carenza di dettagli nelle sue modalità applicative.

D5.2. Telecom Italia ritiene che i *transfer charge* definiti dall'Autorità siano incoerenti con l'analisi delle relazioni verticali esistenti fra i mercati dell'accesso contenuta nella delibera n. 314/09/CONS e con l'impegno assunto dall'Autorità con la CE di non applicare rimedi ai servizi di accesso in modalità VoIP. A parere di Telecom Italia, infatti, i servizi del mercato 4 (ove disponibili) dovrebbero fungere da *input* diretto anche per il mercato della banda larga al dettaglio, i servizi WLR (ove gli OLO non

richiedono servizi di *unbundling*) dovrebbero poter fungere da *input* anche per il mercato dei servizi di accesso vocale e non dovrebbero esservi *transfer charge* dai mercati 1a e 1b al mercato 5 per gli accessi *naked*. Inoltre, i costi, i ricavi, le attività e le passività dei servizi su accessi *naked* dovrebbero continuare ad essere inseriti rispettivamente nei conti economici e negli stati patrimoniali relativi alle attività residuali.

D5.3. BT, Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind ritengono, che non sia chiaramente definito se la valorizzazione dei *transfer charge* interni debba avvenire sulla base della contabilità dei costi o sulla base dei prezzi delle offerte di riferimento. Inoltre, BT Italia ritiene che debbano essere previsti *transfer charge* separati per il servizio *bitstream* su fibra ottica e per la l'accesso alla fibra spenta ed ai cavidotti, qualora venga imposto l'orientamento al costo per l'accesso a questi ultimi servizi.

D5.4. BT Italia non condivide la separazione proposta dall'Autorità fra "Servizi per OLO" e "Servizi forniti internamente". Questo secondo aggregato, che sostituisce il vecchio aggregato di "Telecom Commerciale", a parere di BT, identificherebbe tutti i servizi che Open Access fornisce non solo alle divisioni *retail*, ma anche alle altre divisioni di Telecom Italia deputate alla vendita di servizi *wholesale*, riducendo l'informazione disponibile circa i servizi trasferiti da Telecom Italia alle proprie divisioni *retail*. Inoltre, per BT, l'attuale impostazione sarebbe rivolta più a uniformare il modello di separazione contabile con l'attuale organizzazione di Telecom Italia, che a migliorare il modello stesso. BT Italia quindi non concorda con l'Autorità sul recepimento del gruppo di impegni n. 8 in quanto, prevedendo questi ultimi la predisposizione di una contabilità separata per la divisione Open Access, che non fa parte degli impegni, a suo parere viene di fatto introdotta una modifica agli obblighi di separazione contabile previsti dalla normativa vigente.

D5.5. Telecom Italia ritiene che l'Autorità debba riferire la contabilità regolatoria di "Open Access" non a una funzione aziendale, ma ai servizi SMP. La contabilità separata per questi servizi è, a parere di Telecom Italia, sufficiente a garantire il controllo dell'equivalenza fra le condizioni economiche di cessione interna e quelle praticate agli operatori. Telecom Italia, in aggiunta, ritiene la necessità di trasformare la contabilità separata per OA da impegno a rimedio debba essere meglio motivata.

D5.6. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind ritengono che anche i servizi non più oggetto di regolamentazione *ex ante,* come quelli *retail* debbano essere inclusi nelle tabelle di dettaglio, del tipo di quelle contenute nell'allegato A della delibera n.152/02/CONS, riferite all'aggregato commerciale.

D5.7. BT, come Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind, ritiene che il modello di separazione contabile non possa prevedere differenze tra la fornitura esterna e la fornitura interna dei servizi regolamentati.

D5.8. AIIP *aggiunge* che per fornire maggiore concretezza alle evidenze contabili si includa in contabilità regolatoria la somma delle capacità di picco e minime garantite

dei circuiti virtuali per i servizi *bitstream* in Mbps allocate mediamente durante l'anno riferendole ai diversi livelli della rete oggetto di regolamentazione (ATM ed Ethernet).

D5.9. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind ritengono necessario poter avere visibilità delle evidenze della contabilità regolatoria dell'operatore *incumbent* anche al fine della pianificazione degli investimenti in reti NGA.

D5.10. Telecom Italia non concorda con l'Autorità sui tempi di adozione del modello di contabilità, ritenendoli troppo brevi e comunque insufficienti all'adeguamento dei sistemi contabili. Pertanto Telecom Italia propone l'istituzione di un regime transitorio per 2010 e che il nuovo regime di contabilità regolatoria parta dal 2011.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.11. In merito al rilievo di Telecom Italia circa la necessità di esplicitare, nell'elenco dei trasferimenti interni, ogni possibile relazione verticale tra il mercato 4 ed il mercato dei servizi a larga banda al dettaglio, l'Autorità osserva che la fornitura dei servizi a banda larga *retail* richiede elementi della catena impiantistica attribuibili esclusivamente all'accesso virtuale e pertanto l'Autorità non ritiene opportuno accogliere la proposta di Telecom Italia.

D5.12. In merito alla proposta di Telecom Italia di fornire evidenza dei *transfer charge* specifici tra i servizi appartenenti ai mercati 1a e 1b e ed i servizi WLR (ove disponibili), l'Autorità ritiene opportuno accogliere la proposta di Telecom Italia al fine di evidenziare la valorizzazione interna di tale servizio ed al fine di garantire un approccio coerente a tutti i servizi *wholesale* sottoposti a *network cap*.

D5.13. In merito alla proposta di Telecom Italia di non fornire evidenza dei *transfer charge* specifici tra i mercati 1a e 1b ed il mercato 5 per gli accessi *naked*, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la proposta di Telecom Italia purché venga fornita evidenza separata di tali transazioni nell'ambito del *transfer charge* proveniente dai servizi a banda larga al dettaglio verso i servizi del mercato 5.

D5.14. In merito all'osservazione di Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind secondo cui la valorizzazione dei *transfer charges* non risulta al momento definita univocamente, l'Autorità ribadisce che essa deve avvenire sulla base dei prezzi e che la contabilità regolatoria di Telecom Italia deve riportare i prezzi unitari e le quantità relative a tutti i *transfer charge*. In tal senso l'Autorità, all'Art. 67 ha chiarito quanto precedentemente riportato al comma 9 dell'Art. 8 del documento sottoposto a consultazione.

D5.15. Con riferimento al rilievo BT Italia circa la necessità di definire *transfer charge* specifici per il servizio *bitstream* su fibra ottica, i servizi di accesso alla fibra spenta ed i servizi di accesso ai cavidotti, l'Autorità ritiene che le informazioni relative ai costi di produzione di tali servizi desumibili dai prospetti contabili riportati negli Allegati siano

sufficienti ai fini della verifica della non discriminazione e dell'equità e ragionevolezza dei prezzi. L'Autorità non ritiene pertanto necessario accogliere la richiesta di BT.

D5.16. In merito all'osservazione di Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind e BT Italia circa la differenziazione tra servizi venduti internamente ed esternamente, nonché all'osservazione di BT Italia circa la denominazione degli aggregati regolatori, l'Autorità osserva che l'attuale provvedimento ha l'obiettivo di rendere trasparenti le transazioni tra divisioni interne di Telecom Italia che si trovano a diversi livelli della catena del valore, e quelle tra Telecom Italia e gli altri operatori tramite una chiara rappresentazione dei prezzi dei servizi regolamentati. Questo obiettivo è ottenuto grazie all'imposizione a Telecom Italia degli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi in tutti i mercati oggetto del presente provvedimento. In base al primo di tali obblighi, i conti economici di sintesi di ciascun mercato devono riportare separatamente i ricavi realizzati per la fornitura interna e per la fornitura esterna dei servizi (in tal senso l'Autorità ha riformulato l'Art. 8). In base al secondo obbligo i conti economici relativi a ciascun servizio appartenente ai mercati oggetto del presente provvedimento devono indicare separatamente i *transfer charge* tra i vari servizi appartenenti a diversi stadi della catena del valore (in tal senso vengono riformulati gli Artt. 11, 12 e 13). Infine, per garantire una corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, come sopra evidenziato, l'Autorità richiede a Telecom Italia di predisporre e presentare, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura dei servizi agli altri operatori e gli equivalenti servizi forniti internamente (vedi Art. 67). In risposta all'osservazione di BT, l'Autorità chiarisce che la dizione "venduti internamente" ha lo scopo di rendere indipendente dalla struttura organizzativa di Telecom Italia l'autofornitura dei servizi SMP, tramite una suddivisione contabile basata su mercati e relativi singoli servizi.

D5.17. Con riferimento all'osservazione di BT Italia circa il recepimento del gruppo di Impegni n. 8, l'Autorità osserva che la modifica dell'organizzazione di Telecom Italia che ha portato alla creazione di Open Access non modifica in alcun modo la struttura di *transfer charge* tra mercati/servizi di Telecom Italia. Il gruppo di Impegni n. 8, infatti, prevede un'integrazione e non una modifica della normativa vigente in materia di separazione contabile.

D5.18. In relazione al rilievo di Telecom Italia circa la necessità di riferire l'obbligo di separazione contabile ai servizi SPM e non già ad "Open Access", l'Autorità ritiene che essi debbano essere riferiti alla struttura che eroga i servizi di accesso a prescindere dalla sua denominazione.

D5.19. Quanto all'osservazione di BT, Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind secondo cui il modello di separazione contabile non può prevedere differenze tra la fornitura esterna e la fornitura interna dei servizi regolamentati, l'Autorità osserva che la nuova formulazione degli Artt. 11, 12 e 13 prevede che i servizi venduti internamente siano gli stessi di quelli venduti esternamente e che l'Autorità specifica all'Art. 67 che ove vi fossero differenze nelle funzionalità di rete che comportano differenti costi fra i

servizi, Telecom Italia deve evidenziare tali differenze in una tabella di dettaglio sottoposta all'approvazione dell'Autorità.

D5.20. In merito alla proposta avanzata da AIIP circa l'inclusione in contabilità regolatoria di prospetti attraverso i quali Telecom Italia fornisca evidenza sulla capacità (di picco e minima garantite) dei circuiti *bitstream* allocata mediamente su rete ATM ed Ethernet, l'Autorità ritiene che tale evidenza sia desumibile dai prospetti di cui all'Allegato 31.

D5.21. L'Autorità condivide la necessità – formulata da diversi operatori alternativi - di fornire al mercato visibilità delle evidenze di contabilità regolatoria dell'operatore *incumbent*. In tal senso, l'Autorità conferma, a valle della verifica da parte del revisore, la pubblicazione – aggiornata a quanto disposto dal presente provvedimento - dei prospetti contabili indicati nell'Allegato XX, nonché della relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi.

D5.22. In merito ai tempi di adozione da parte di Telecom Italia della contabilità regolatoria secondo le prescrizioni del presente provvedimento, L'Autorità ritiene opportuno, al fine di permettere l'aggiornamento dei sistemi di Telecom Italia, che essa entri a regime dal 2011. L'Autorità ritiene però opportuno che Telecom Italia predisponga comunque per l'anno 2010 a livello sperimentale, ed al fine di individuare e risolvere eventuali criticità e di facilitare la transizione al nuovo sistema, una contabilità secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. A tal fine l'Autorità ha introdotto il comma 3 dell'Art. 14.

D5.23. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli 8, 11, 12, 13 ,14, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65 e 67.

3.5 Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi

81. L'analisi svolta nel procedimento conclusosi con la delibera n. 314/09/CONS, ha identificato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato, *inter alia*, nei mercati 4 e 5. L'assenza di una effettiva concorrenza in tali mercati potrebbe far sì che l'operatore dominante pratichi prezzi eccessivamente elevati ovvero comprima i margini a danno dell'utenza finale.[9]
82. L'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nei mercati esaminati. Al riguardo l'Autorità ritiene che al fine di rendere massimamente coerente il meccanismo di fissazione dei prezzi dei servizi forniti ai differenti livelli della catena del valore (e di fornire corretti incentivi agli operatori alternativi a risalire

[9] Cfr paragrafo 2, punto 23.

lungo la *ladder of investment*),[10] sia opportuno uniformare la metodologia di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso in esame. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di *unbundling*, *bitstream* e WLR, un meccanismo di programmazione dei prezzi (*Network Cap – IPC - X*) per il triennio 2010-2012. Rispetto all'orientamento al costo, il *Network Cap* può, da un lato costituire un incentivo per Telecom Italia all'incremento della propria efficienza produttiva e, dall'altro lato, assicurare maggiore certezza regolamentare agli operatori alternativi.

83. L'Autorità considera che il futuro sviluppo di infrastrutture di accesso di nuova generazione potrebbe comportare la necessità di modificare la base di costo (HCA) attualmente utilizzata per la fissazione dei prezzi dei servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato 4). Infatti, il prezzo dei servizi che saranno forniti sulle nuove infrastrutture (FTTH, FTTB/Curb, FTTCab, FTTE) si dovrebbe basare sui costi correnti (CCA) sostenuti dagli operatori per il loro sviluppo. L'Autorità ritiene, dunque, necessario sviluppare un modello di costo a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo *bottom-up* (BU) relativo alla rete di accesso.

84. L'Autorità intende realizzare tale modello, che definirà i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di *network cap* relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potrà applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorità ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità stessa.

85. In seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorità:
    - per i servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), ritiene opportuno confermare un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri; per i servizi accessori l'Autorità ritiene opportuno che i prezzi siano orientati ai costi;
    - per i servizi (*bitstream*) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5), ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente orientamento al costo, un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri relativi ai servizi *bitstream,* ad eccezione dei servizi *bitstream* con

[10] A questo proposito si veda l'ERG Report on price consistency in upstream broadband markets, ERG (09) 21, in cui si precisa che: "*Not only the absolute level of the wholesale prices is important, but also the level at which the prices of the wholesale offers, compared to each other and to the incumbents' retail offers, are set*".

interconnessione al nodo *Distant* e al nodo IP, i cui prezzi continueranno ad essere fissati a condizioni eque e ragionevoli;

- o per i servizi WLR, e relativi servizi accessori, ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente meccanismo di *Retail Minus*, un meccanismo di programmazione pluriennale di prezzi che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri.

86. L'Autorità ritiene che i prezzi dei servizi di fornitura delle infrastrutture di posa e della fibra spenta debbano essere fissati a condizioni eque e ragionevoli. Si evidenzia, tra l'altro, che questo orientamento è in linea con quanto previsto nel Gruppo di Impegni n. 9, ed in particolare ai punti 9.1 e 9.2. L'Autorità, nella sua attività di vigilanza sulle condizioni economiche di tali servizi offerti da Telecom Italia, limitatamente alle condizioni economiche di accesso alle infrastrutture di posa, potrà fare ricorso, tra l'altro, ad elementi tratti da *benchmark* internazionali.

87. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei diversi mercati, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura di ciascun servizio ad essi appartenente. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, appartenente ai mercati esaminati.

88. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

89. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.

90. I principali metodi per il calcolo del *mark-up* volto al recupero dei costi comuni sono l'*Equal Proportionate Mark-Up* (EPMU) e l'applicazione dei prezzi alla *Ramsey* (*Ramsey Pricing*). Il primo consiste nel recuperare i costi comuni attribuendoli a ciascun prodotto/servizio proporzionalmente al relativo costo. Si tratta dunque di un metodo di facile ed immediata applicazione; tuttavia presenta lo svantaggio che l'attribuzione proporzionale dei costi comuni potrebbe non

corrispondere alla ripartizione che effettuerebbe un regolatore dotato di perfetta informazione (lato costi e lato domanda finale) al fine di massimizzare il benessere sociale. Quest'ultimo obiettivo sarebbe realizzabile attraverso l'applicazione della regola dei prezzi alla *Ramsey*. La regola consiste nel ripartire i costi comuni ai diversi servizi dell'impresa multi-prodotto in misura inversamente proporzionale all'elasticità della loro domanda. Ciò comporta che i costi comuni siano attributi prevalentemente ai servizi la cui domanda risulta relativamente inelastica.[11]

91. A parere dell'Autorità, fino allo sviluppo del modello di cui al precedente punto 83, per i servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato 4) la contabilità dei costi dovrebbe essere predisposta utilizzando i costi storici (HCA) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*). Viceversa la contabilità relativa ai servizi (*bitstream*) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5) dovrebbe essere predisposta utilizzando i costi correnti (CCA) e sempre con la metodologia FDC.

92. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

93. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

94. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom

[11] Oltre che per ovvie considerazioni di natura distributiva (beni essenziali hanno domanda inelastica), il *Ramsey pricing* è di difficile applicazione in quanto il suo calcolo richiede informazioni dettagliate riguardo le funzioni di domanda relative ai singoli servizi, nonché delle relative elasticità incrociate.

Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi un cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti (per esempio in modalità *flat* ed in modalità a consumo) Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta.[12] Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

95. L'Autorità ritiene necessario che il valore del costo del capitale impiegato (WACC) sia determinato nell'ambito del medesimo procedimento volto a definire il modello di costo BU-LRIC ed i valori del *network cap* per il triennio 2010-2012.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

D6.1. In generale tutte le società intervenute alla consultazione pubblica concordano con l'Autorità sulla necessità di imporre in capo a Telecom Italia gli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi su tutti i servizi di cui al presente provvedimento.

D6.2. Tutti gli operatori concordano con l'orientamento dell'Autorità circa l'introduzione di un meccanismo di *network-cap* sui servizi di *unbundling*, *bitstream* e WLR ad eccezione di Telecom Italia che, per quest'ultimo servizio, propone il mantenimento della metodologia del *retail minus*; a parere di Telecom Italia, infatti, l'applicazione di un *network cap* al WLR è in contrasto con il principio della scala degli investimenti. Sempre in materia di controllo dei prezzi, Telecom Italia non concorda con l'Autorità circa il ricorso a *benchmark* internazionali ai fini della vigilanza sui prezzi dell'accesso alle infrastrutture di posa. Tutti gli altri soggetti intervenuti ritengono, invece, che i servizi di accesso alla fibra spenta ed alle infrastrutture di posa debbano essere valorizzati al costo.

D6.3. AIIP non condivide l'applicazione del meccanismo del *network-cap* ai servizi *bitstream* poiché non lo ritiene adatto a servizi caratterizzati da una elevata variazione dei volumi e dei costi. Il meccanismo di *network-cap*, secondo AIIP, ancorerebbe i prezzi dei prossimi anni a costi basati sui volumi correnti e non sui reali volumi futuri. AIIP rileva anche che il valore di partenza del *network-cap*, in quanto basato sulla contabilità regolatoria del 2007, non terrà in considerazione né la forte crescita dei

[12] Ad esempio, per i servizi di accesso a banda larga, sarà necessario misurare per ciascun elemento di rete, sia i volumi di traffico trasmesso e ricevuto (necessari alla valorizzazione delle componenti di banda con prezzo a consumo), sia la banda totale allocata per ciascuna classe di servizio (necessaria per la valorizzazione delle componenti di banda con prezzo *flat*).

volumi Ethernet, né la riduzione dei volumi ATM di questi ultimi anni. A tale proposito AIIP auspica che, se il meccanismo di *network cap* verrà confermato, il trasporto Ethernet ed ATM vengano inseriti in due panieri differenti e il valore delle "X" per il trasporto Ethernet sia superiore a quello previsto per il trasporto ATM, al fine di incentivare l'impiego della tecnologia Ethernet.

D6.4. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind e BT, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità circa l'impiego di un modello BU-LRIC, esprimono perplessità circa l'assenza di dettagli sulle assunzioni del modello, che rende difficile la programmazione degli investimenti. Gli operatori, pertanto, propongono che si istituisca un tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle assunzioni di base del modello (elementi di costo, definizione delle basi di costo, criteri di ammortamento etc**.**).

D6.5. Le stesse società, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità di mantenere i valori dei prezzi al livello di quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino alla data di entrata in vigore del modello (1 maggio 2010), manifestano alcune perplessità circa la possibilità di concludere il procedimento nei tempi previsti. Gli operatori richiedono, pertanto, che venga esplicitamente dichiarato nel provvedimento che i prezzi restino quelli del 2009 fino all'entrata in vigore del modello e che si prevedano procedure di consultazione e di notifica alla Commissione Europea per ciascuna delle seguenti fasi: 1) definizione delle assunzioni di base del modello; 2) popolamento del modello con dati quantitativi 3) valutazione dei risultati.

D6.6. Telecom Italia, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità circa l'impiego di un modello BU-LRIC, non condivide l'orientamento della stessa a mantenere in vigore i prezzi dell'OR del 2009 fino al 1 maggio. Telecom Italia, infatti, ritiene che l'Autorità debba tenere conto di quanto affermato dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 23 gennaio 2009 riguardo la necessità di basare i prezzi delle OR sugli ultimi dati contabili certificati disponibili.

D6.7. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind richiedono che i panieri cui dovranno essere applicati i valori di *network-cap* siano definiti separando i canoni periodici dai contributi *una tantum*, per ogni tipologia di servizio. In tema di valori dei *cap*, BT Italia ritiene che si debba utilizzare il *cap* previsto per ciascun paniere come *subcap* per tutti i servizi appartenenti al paniere. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind concordano con l'Autorità circa la necessità di rivedere il costo del capitale nell'ambito del processo di definizione del modello. Tuttavia gli stessi operatori non ritengono necessaria l'incorporazione di una componente "*premium*" finalizzata all'incentivazione degli investimenti in reti di nuova generazione, in quanto sono dell'opinione che il costo del capitale debba riflettere solo il rischio relativo agli investimenti sostenuti per la realizzazione della rete di accesso in rame. Ciò eviterebbe agli OLO di finanziare lo sviluppo della rete NGA di Telecom Italia attraverso l'acquisto di servizi erogati sulla rete in rame. Anche Telecom Italia concorda con l'Autorità circa la necessità di rivedere il valore del costo del capitale (WACC), che la società auspica in aumento, alla luce dell'attuale situazione dei mercati finanziari.

D6.8. Tutti gli operatori, ad eccezione di Telecom Italia, non condividono l'orientamento dell'Autorità di utilizzare nel modello i costi correnti come base di costo per la valorizzazione dei servizi di accesso disaggregato in quanto ritengono che per le infrastrutture non replicabili si debbano utilizzare i costi storici. I medesimi operatori ritengono necessario che, anche in presenza di un *network-cap*, Telecom Italia debba continuare a predisporre una contabilità dei costi al fine di permettere un'analisi di coerenza dei risultati del modello e della loro evoluzione con i risultati che deriverebbero dalla contabilità dei costi. Sempre in tema di basi di costo, tutti gli operatori non condividono l'orientamento dell'Autorità di impiegare basi di costo differenti tra i servizi WLR ed *unbundling*.

D6.9. Telecom Italia richiede che anche i prezzi del servizio di *unbundling* dati siano determinati dal modello BU-LRIC e che i canoni ed i contributi ad esso relativi siano inclusi nei panieri, tenendo però conto della differenza di costo esistente tra tale servizio ed il servizio di *full unbundling*. Per Telecom Italia anche i prezzi degli spazi di centrale e dei servizi di alimentazione e condizionamento devono essere sottoposti ad un *cap* determinato dal modello BU-LRIC al fine di garantire coerenza nella valorizzazione dei cespiti. Telecom Italia, infine, non condivide l'orientamento dell'Autorità di definire i panieri sulla base dei servizi, ritenendo opportuno separare i panieri dei contributi dai panieri dei canoni dal momento che le dinamiche dei costi sottostanti ai contributi ed ai canoni differiscono.

D6.10. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind ritengono che i contributi di attivazione del servizio di *naked bitstream* debbano dipendere esclusivamente dal fatto che la linea sia o meno già attiva. In tema di contributi di attivazione, Telecom Italia ritiene che quando un proprio utente disdice l'abbonamento e successivamente attiva un servizio ADSL con un altro operatore, le sia dovuto non già il contributo di attivazione di una linea simmetrica condivisa, ma il contributo di attivazione della linea dedicata (*naked*), in quanto le attività lavorative per l'attivazione di una linea ADSL *naked* sono diverse da quelle per l'attivazione di una linea asimmetrica condivisa. Per le stesse ragioni, Telecom Italia ritiene che quando l'accesso asimmetrico viene attivato su una nuova linea dedicata debba esserle corrisposto il contributo di attivazione di linea dedicata ADSL *naked* e non il contributo previsto per il servizio di *unbundling* per linea non attiva.

D6.11. Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone e Wind, infine, ritengono che il prezzo degli accessi simmetrici debba essere unico sull'intero territorio nazionale a prescindere dalla presenza o meno di rilanci ossia di *link* non appartenenti alla rete d'accesso. .

D6.12. Telecom Italia ritiene che debbano essere riviste le linee guida per la contabilità a costi correnti definite dalla delibera n. 399/02/CONS al fine di per aggiornarle con quelle IAS/IFSR. Telecom Italia, inoltre, non condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'inserimento in contabilità regolatoria del "Rendiconto Capitale della rete di accesso in rame", della tabella "Calcolo dei costi unitari rete di Accesso in Rame per la fornitura interna ed esterna" e della tabella "Ribaltamento dei costi sui prezzi" poiché

tali tabelle prevedono un dettaglio informativo eccessivo, nonché notevolmente superiore a quello attuale. Inoltre, relativamente alla tabella "Calcolo dei costi unitari rete di Accesso in Rame", Telecom Italia non condivide l'eliminazione dell'informazione del cliente interno o esterno, che ostacolerebbe l'applicazione del criterio di pertinenza e causalità dei costi.

D6.13. Per facilitare la certificazione della contabilità da parte del revisore, Telecom Italia propone di poter presentare la contabilità regolatoria dopo la verifica del revisore ossia 210 giorni dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque in tempo per la presentazione delle offerte di riferimento.

D6.14. In conclusione Telecom Italia rileva un notevole aggravio degli obblighi di rendicontazione che, a suo parere, oltre ad essere non giustificato, potrebbe minare l'unicità della rappresentazione economica in quanto il provvedimento introdurrebbe una duplicità di conti economici basati, da una parte sui costi effettivi, e dall'altra sui *transfer charge*. Al fine di risolvere le numerose criticità che a parere di Telecom Italia si possono riscontrare nella proposta dell'Autorità, la società propone l'istituzione di un gruppo di lavoro di approfondimento con l'Autorità.

Valutazioni dell'Autorità

D6.15. L'Autorità ritiene opportuno confermare il proprio orientamento circa il passaggio al *network cap* per il controllo dei prezzi dei servizi WLR. La proposta di Telecom Italia di mantenere il meccanismo del *retail minus* per i servizi WLR risulterebbe poco efficace a garantire un *level playing field* nei mercati dell'accesso vocale al dettaglio. Infatti, nel momento in cui si procede alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi in tali ultimi mercati, in un contesto caratterizzato da una crescente diffusione di offerte di servizi in *bundle*, verrebbe a mancare un riferimento di prezzo univoco al quale applicare il meccanismo del *retail minus*. L'Autorità ritiene inoltre opportuno confermare il proprio orientamento circa la valorizzazione dei servizi di accesso alla fibra spenta ed alle infrastrutture di posa. Difatti, il concetto di equità e ragionevolezza dei prezzi nella letteratura e nella pratica regolamentare è sempre stato legato ai costi di produzione (comprensivi del necessario rendimento del capitale).[13] Per altro verso, si ritiene che il ricorso a *benchmark* internazionali, potrebbe eventualmente fornire ulteriori elementi di valutazione in sede di vigilanza delle offerte.

D6.16. In merito alle osservazioni avanzate da AIIP circa le modalità di determinazione del prezzo dei servizi *bitstream*, l'Autorità ritiene che il passaggio ad un meccanismo di *network cap*, in cui valori delle X sono calcolati sulla base di un modello di lungo periodo, possa fornire una maggiore certezza regolamentare ed, al contempo, sulla base di stime dell'evoluzione della domanda dei servizi, garantire una equa remunerazione

---

[13] Si veda, a questo proposito, anche A.E.Kahn (1988), The Economics of regulation", The MIT Press, Cambridge MA, Vol 1. pag. 63.

dei servizi all'ingrosso. In relazione alla proposta di AIIP circa la differenziazione dei panieri fra servizi Ethernet ed ATM, l'Autorità rileva che i valori delle X da applicare ai panieri verranno determinati sulla base del modello BU-LRIC che selezionerà il *mix* tecnologico efficiente.

D6.17. In relazione alla richiesta avanzata da Fastweb, Opitel, Tiscali, Vodafone, Wind e BT Italia di un maggiore dettaglio sugli assunti di base del modello, l'Autorità ritiene che i requisiti di terzietà e di esperienza in base ai quali è stata informata la procedura di selezione del consulente costituiscano di per sé una adeguata garanzia. In ogni caso, l'Autorità – come di consueto – sottoporrà il modello a consultazione pubblica ai sensi della vigente normativa, garantendo a tutti gli operatori la possibilità di intervenire nelle diverse fasi del procedimento e coinvolgerò gli Uffici della Commissione europea anche prima della definizione del testo da sottoporre a consultazione pubblica nazionale.

D6.18. In relazione alla richiesta degli operatori alternativi di fornire maggiore certezza regolamentare circa i valori dei prezzi, l'Autorità chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC. I valori di partenza cui applicare le X determinate dal modello saranno pertanto i prezzi del 2009.

D6.19. Quanto alla richiesta degli OLO di suddividere i panieri cui dovranno essere applicati i valori di *network cap* per contributi *una tantum* e canoni periodici, l'Autorità ha già definito dei *sub cap* per i servizi di *unbundling* che estende anche ai servizi *bitstream* che consentano di prevenire l'eventuale realizzazione di sussidi tra servizi inclusi nei vari panieri. In relazione alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale, l'Autorità ritiene che esso debba essere definito in base a criteri oggettivi che tengano in debito conto il grado di rischio dell'impresa nella definizione degli investimenti, la capacità di questa di attrarre mezzi finanziari di terzi e le principali variabili economiche e finanziarie.

D6.20. L'Autorità concorda con tutti gli operatori circa la necessità di uniformare le basi di costo per i servizi di *unbundling* e WLR, dal momento che si tratta di servizi per la cui produzione si utilizzano gli stessi elementi di rete e ritiene che la base di costo da utilizzare per entrambi i servizi debba essere il costo storico e che la metodologia contabile debba essere quella dei costi pienamente distribuiti (FDC).

D6.21. Infine, in risposta alla esigenza manifestata da Telecom Italia di garantire unicità al sistema di rendicontazione contabile, l'Autorità garantirà – come di consueto – il necessario confronto con Telecom Italia, qualora si manifestino problematiche nell'implementazione del sistema in questione.

D6.22. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed ai fini di una maggiore chiarezza, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli 9, 13 e 62.

4. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso al dettaglio

96. Sulla base delle risultanze dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità ha notificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato anche nei mercati rilevanti dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

97. Il significativo potere di mercato accertato in capo a Telecom Italia nei mercati dell'accesso al dettaglio, unitamente alla posizione di dominanza detenuta nei mercati dell'accesso all'ingrosso, consente a Telecom Italia di adottare comportamenti anticoncorrenziali volti a sfruttare la propria posizione di dominanza nei mercati al dettaglio in esame, ad estendere la posizione di dominanza goduta nei mercati dell'accesso fisico e virtuale all'ingrosso nei corrispondenti mercati a valle (*vertical leveraging*), oppure, ancora, a trasferire la forza economica dai mercati *retail* oggetto di analisi in altri mercati orizzontalmente collegati (*horizontal leveraging*).

98. In relazione ai comportamenti anticompetitivi attuabili nei singoli mercati dell'accesso al dettaglio, Telecom Italia potrebbe, in primo luogo ostacolare o impedire l'ingresso di imprese concorrenti mediante, ad esempio, la definizione di condizioni contrattuali o tecniche che vincolano la libertà di scelta del cliente finale, determinando l'aumento dei costi di passaggio di quest'ultimo ad un altro operatore (*switching costs*), oppure fissando prezzi predatori. In secondo luogo, Telecom Italia potrebbe essere indotta ad adottare politiche di sfruttamento dei consumatori definendo condizioni economiche e di fornitura dei servizi eccessivamente onerose (prezzi eccessivi) e discriminatorie. In aggiunta, un basso livello di concorrenzialità nei mercati in esame potrebbe ridurre l'efficienza produttiva e la propensione dell'operatore notificato ad effettuare investimenti, a scapito della qualità dei servizi finali.

99. Inoltre, come argomentato nel paragrafo 2, l'integrazione verticale di Telecom Italia e la sua posizione dominante nei mercati dell'accesso sia all'ingrosso, sia al dettaglio, consente a quest'ultima di adottare comportamenti anticompetitivi volti ad escludere i concorrenti agendo sulla disponibilità e sulle condizioni di fornitura – tecniche ed economiche – dei fattori produttivi indispensabili agli operatori alternativi per competere nei mercati dell'accesso al dettaglio. Un'ulteriore azione anticompetitiva dell'operatore integrato potrebbe essere quella di fornire *l'input* intermedio congiuntamente ad altri input non necessari e non richiesti dall'impresa concorrente (*bundling*/*tying*), al fine di accrescere significativamente i costi di quest'ultima (strategia cosiddetta di *raising rivals' costs*) e di precludere il mercato finale.

100.Da ultimo, Telecom Italia potrebbe essere indotta ad estendere la propria dominanza nei mercati dell'accesso al dettaglio sui mercati orizzontalmente collegati, attraverso, *inter alia*, la pratica dei sussidi incrociati, fissando prezzi ingiustificatamente elevati per i servizi di accesso per sovvenzionare il prezzo di altri servizi offerti in concorrenza con altre imprese al fine di conquistare (o difendere) quote di mercato nel settore collegato. L'operatore potrebbe altresì far leva sul potere detenuto nella vendita dei servizi di accesso per imporre condizioni eccessivamente onerose anche nella vendita di altri beni attraverso la vendita congiunta di più prodotti (c.d. *bundling* dei servizi).

5. Valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso

101.L'Autorità ritiene che gli obblighi regolamentari proposti nei mercati dell'accesso all'ingrosso, con riferimento sia ai servizi di accesso fisico e virtuale che al servizio di WLR, – unitamente agli Impegni di Telecom Italia, che costituiscono prevalentemente misure direttamente connesse ed accessorie a questi ultimi – possano considerarsi sufficienti a risolvere gran parte delle problematiche competitive individuate nei mercati al dettaglio, in particolare quelle di *vertical leveraging.*

102.Difatti, come già argomentato, l'obbligo di accesso ai servizi di accesso fisico, virtuale e di WLR, che costituiscono *input* essenziali per concorrere nei mercati dell'accesso al dettaglio, previene il rischio di *foreclosure* di tali mercati derivante dal possibile rifiuto dell'*incumbent* di fornire tali *input*.

103.Il suddetto obbligo di accesso, inoltre, unitamente agli obblighi di non discriminazione, trasparenza e separazione contabile appare in grado di prevenire anche pratiche anticoncorrenziali di Telecom Italia consistenti nell'applicazione di condizioni tecniche di fornitura (*provisioning* e standard qualitativi) o di condizioni economiche discriminatorie nei confronti degli operatori alternativi rispetto a quelle applicate alle proprie divisioni interne. La regolamentazione dei mercati all'ingrosso proposta è tra l'altro rafforzata, proprio sotto il profilo delle garanzie di non discriminazione, dalla costituzione da parte di Telecom Italia della nuova divisione *Open Access* e dagli Impegni, che, come ricordato, costituiscono misure direttamente connesse ed accessorie agli obblighi regolamentari e ne rafforzano la portata – anche attraverso un apposito sistema di *governance* – al fine di garantire una effettiva parità di trattamento ai servizi di accesso all'ingrosso. Gli obblighi di separazione amministrativa – rafforzati dalle misure contenute negli Impegni – dovrebbero, inoltre, evitare che si creino situazioni di discriminazione nei mercati dell'accesso al dettaglio derivanti dallo scambio di informazioni tra le divisioni di Telecom Italia preposte alla fornitura dei servizi di accesso agli operatori alternativi e quelle preposte alla vendita dei servizi agli utenti finali. L'obbligo di pubblicare le offerte dei servizi di accesso all'ingrosso con un determinato livello di dettaglio e

disaggregazione delle condizioni tecnico-economiche, appare sufficiente ad impedire la messa in atto della strategia di *raising rivals' costs*.

104.Inoltre l'Autorità ritiene che la regolamentazione proposta con riferimento ai servizi di accesso all'ingrosso sia idonea a disincentivare Telecom Italia a fissare prezzi eccessivi per le linee di accesso al dettaglio. La disponibilità dei servizi di *unbundling*, *bitstream* e di WLR a prezzi regolamentati consente, infatti, agli operatori alternativi che necessitano di questi servizi di competere profittevolmente nei mercati dell'accesso al dettaglio. A tale riguardo si sottolinea che il meccanismo di controllo dei prezzi che si intende imporre per il servizio di WLR non è più legato, come in passato, al livello dei prezzi dei servizi al dettaglio praticati da Telecom Italia (*retail minus*). Pertanto l'Autorità valuta che qualsiasi tentativo di incremento dei prezzi al dettaglio da parte dell'*incumbent* risulterebbe non profittevole grazie alla pressione competitiva che gli operatori alternativi sono in grado esercitare attraverso il ricorso all'ampia gamma di offerte regolamentate di servizi di accesso all'ingrosso.

105.Per quanto concerne le restanti problematiche competitive legate all'esercizio del potere di mercato nei singoli mercati al dettaglio in esame, nonché all'*horizontal leveraging*, i rimedi esistenti a livello *wholesale* appaiono necessari ma non sufficienti a risolvere le criticità evidenziate. Ad esempio Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di *price squeeze* agendo unicamente sul livello dei propri prezzi al dettaglio o sfruttare il proprio potere di mercato per discriminare ingiustificatamente determinati clienti finali o ancora per estenderlo a mercati orizzontalmente collegati attraverso la vendita in *bundle* di più servizi a condizioni tecniche ed economiche non replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.

6. Proposta di regolamentazione dei mercati dell'accesso al dettaglio

106.Alla luce delle considerazioni riportate nel paragrafo precedente, l'Autorità ritiene che la regolamentazione proposta a livello *wholesale* tuteli il consumatore finale dal rischio che Telecom Italia pratichi prezzi eccessivi. L'Autorità ritiene quindi che sia possibile revocare l'obbligo di controllo dei prezzi imposto all'esito della precedente analisi di mercato. La revoca di tale obbligo non può in ogni caso pregiudicare le previsioni a tutela delle c.d. "fasce sociali" (delibera n. 314/00/CONS) e, più in generale, quelle in materia di servizio universale, con specifico riferimento alla garanzia di fornitura ad un prezzo accessibile (art. 53, comma 2 del Codice) sull'intero territorio nazionale.

107.Tuttavia, al fine di garantire che le offerte di servizi di accesso al dettaglio per fonia di Telecom Italia siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente e non siano predatorie, l'Autorità – ai sensi dell'art. 67 del Codice – ritiene opportuno monitorare i prezzi praticati da Telecom Italia nel mercato in esame. A tal fine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta

all'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta dei propri servizi di accesso al dettaglio, nonché all'obbligo di predisporre dei prospetti contabili volti alla verifica dei costi sottostanti alla fornitura del servizio di accesso al dettaglio. Sulla base delle suddette informazioni, l'Autorità valuterà le condizioni economiche proposte da Telecom Italia attraverso i *test* di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera n. 152/02/CONS" avviato con comunicazione del 30 gennaio 2009 e che si concluderà entro la fine dell'anno 2009.

108. Si ritiene che la comunicazione all'Autorità delle offerte debba avvenire non meno di trenta giorni prima della loro commercializzazione, una comunicazione meno tempestiva, difatti, potrebbe non rendere possibile la verifica delle offerte. Non si ritiene, invece, che le offerte presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica promosse da clienti privati o nell'ambito di gare per pubblici appalti, debbano essere comunicate nei medesimi termini. In tali casi, difatti, l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte rischierebbe di svantaggiare ingiustificatamente Telecom Italia rispetto agli operatori non soggetti a tale obbligo. L'Autorità, quindi, ritiene che Telecom Italia, debba semplicemente comunicare l'avvenuta aggiudicazione dei contratti entro 30 giorni dalla stipula del contratto stesso. La verifica delle condizioni contrattuali di offerta potrà essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione di un operatore alternativo. L'Autorità dovrà pronunciarsi sul rispetto dei test di prezzo delle offerte presentate nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno, a differenza di quanto stabilito nella delibera n. 642/06/CONS relativa all'analisi dei mercati n. 3 e 5 della precedente Raccomandazione, che la disciplina della comunicazione delle offerte nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica sia la medesima a prescindere dalla soglia di spesa.

109. L'Autorità ritiene, dunque, che la regolamentazione dei servizi all'ingrosso esistente, unitamente alla previsione dei test di prezzo sulle offerte *retail* ed alla normativa in materia di servizio universale e "fasce sociali" possa giustificare la revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto all'esito della precedente analisi di mercato. Si ritiene dunque opportuno che Telecom Italia decida liberamente sul prezzo da applicare ai propri servizi di accesso al dettaglio seppur nei limiti derivanti dall'applicazione dei test di prezzo, che garantiscono agli operatori alternativi la replicabilità delle suddette offerte, nonché dall'applicazione delle norme in materia di servizio universale e di "fasce sociali", che assicura agli utenti finali che versano in condizioni disagiate o ubicati in zone remote del territorio nazionale di potere comunque acquistare il servizio ad un prezzo accessibile.

110. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, ai sensi dell'art. 67 del Codice, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riportare, nella propria contabilità regolatoria, i rendiconti del capitale impiegato ed i conti economici in via separata

per i servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale e per quelli rivolti alla clientela non residenziale.

111. Inoltre, al fine di tutelare sia gli operatori alternativi sia i clienti finali da pratiche di discriminazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 67 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato mantenere l'obbligo in capo a Telecom Italia di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali. Si ritiene, a questo proposito, che non possano essere consentite, *inter alia*, offerte volte esclusivamente all'acquisizione della clientela di uno specifico operatore concorrente o rivolte ad utenti che abbiano già espresso la volontà di passare ad altro operatore, nonché le offerte ristrette ad ambiti geografici non correlati alla effettiva disponibilità delle tecnologie ma alla presenza di specifici operatori concorrenti. Si ritiene tuttavia opportuno consentire a Telecom Italia di offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, ma solo a condizione che tali differenze – *secondo il giudizio dell'Autorità* – siano giustificate in modo oggettivo, come *ad esempio* nel caso delle c.d. "fasce sociali" di cui alla delibera 314/00/CONS. Le categorie di utenti che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale appaiono, infatti, meritevoli di condizioni economiche agevolate per l'accesso al servizio di telefonia vocale.[14] Telecom Italia, pertanto, dovrà garantire loro, in conformità con la normativa vigente, condizioni tariffarie speciali operando in tal modo una differenziazione delle proprie offerte tariffarie per gruppi di utenti basata sul principio della tutela sociale.

112. Infine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia possa accorpare i servizi offerti, purché, ai sensi dall'art. 67 del Codice, tale forma di accorpamento, non avvenga in modo indebito e sia volta a porre in atto strategie di *horizontal leveraging*. Attraverso l'imposizione di quest'obbligo l'Autorità intende, da un lato, garantire efficienze Telecom Italia, che potrà conseguire le economie di varietà derivanti dalla fornitura congiunta di più servizi, ed ai clienti finali, che potranno beneficiare di una riduzione dei costi di transazione. Dall'altro lato, l'Autorità intende comunque garantire sia la possibilità ai clienti finali di acquistare anche separatamente i singoli servizi inclusi in offerte di *bundle* di servizi, per evitare che essi possano incorrere in costi eccessivi e non giustificati, sia la replicabilità delle offerte *bundle* di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente. Alla luce di tali obiettivi l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per i clienti residenziali e non residenziali con altri servizi di comunicazione elettronica, debba aggregare tali servizi in modo ragionevole, garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili

[14] Del resto gli utenti che rientrano in queste categorie di utenti appaiono particolarmente meritevoli di tutela dal momento che, in virtù dei limitati consumi, difficilmente sono in grado di avvantaggiarsi dei benefici della concorrenza tariffaria. Difatti, questi utenti raramente riescono a sviluppare il traffico necessario a rendere conveniente il passaggio alle offerte di servizi degli operatori alternativi che, nella maggior parte dei casi, prevedono *bundle* di servizi e sono tariffate in maniera *flat*.

separatamente dal cliente finale e sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorità trenta giorni prima della relativa commercializzazione, così come previsto per le offerte di singoli servizi di accesso. L'Autorità verificherà la non predatorietà delle offerte di *bundle* di servizi, nonché la replicabilità delle stesse da parte di un operatore alternativo efficiente, ricorrendo, anche in questo caso, alle metodologie che saranno definite all'esito del procedimento di "adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera n. 152/02/CONS". La ragionevolezza dell'offerta, invece, dovrà essere valutata sulla base della contiguità merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione *ex-ante*.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla: *i*) valutazione delle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso al dettaglio; *ii*) valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso; *iii*) regolamentazione proposta nei mercati dell'accesso al dettaglio?

Le osservazioni degli operatori

D7.1 Telecom Italia ritiene che l'analisi dell'Autorità in merito alla valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso al dettaglio ed all'efficacia della regolamentazione all'ingrosso sia esaustiva, anche se rileva che i rimedi previsti non sempre tengano conto dell'evoluzione del contesto competitivo né sembrano proporzionati ai problemi che si intendono prevenire. La maggior parte degli soggetti intervenuti alla consultazione, invece, pur concordando anch'essi con l'Autorità sulla valutazione delle problematiche competitive, dissentono, per alcuni aspetti, sulla revoca o la rimodulazione di alcuni rimedi.

D7.2 Con riferimento alla revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi massimi, Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità laddove, invece, la maggior parte degli operatori alternativi (Vodafone, Opitel, Tiscali, Wind e Fastweb) ritiene ingiustificata la rimozione di tale obbligo. I suddetti operatori ritengono, infatti, di non essere in grado di rispondere ad eventuali aumenti dei prezzi dell'*incumbent*, in quanto non sarebbero in grado di esercitare un'adeguata pressione competitiva in ragione dell'asserito peggioramento delle condizioni d'accesso ai servizi *wholesale* e della scarsa diffusione del servizio di WLR. Gli operatori temono che la rimozione di tale obbligo possa agevolare Telecom Italia nell'implementazione di strategie di sussidio incrociato, tra le zone *unbundling* e non *unbundling*. Gli operatori alternativi ritengono che la de-regolamentazione del canone di accesso *retail* si possa tradurre in un peggioramento delle condizioni competitive qualora non sia accompagnata da un rafforzamento degli obblighi di non discriminazione, trasparenza e, soprattutto, delle misure di replicabilità tecnica ed economica delle offerte di Telecom Italia, che nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione vengono giudicati non sufficienti.

D7.3 Relativamente all'obbligo di notifica preventiva – ai fini della verifica del test di prezzo – delle condizioni di offerta dei servizi d'accesso al dettaglio, Telecom Italia ritiene che tale obbligo non sia giustificato in considerazione del grado di maturità del mercato, dei rimedi *wholesale*, significativamente potenziati rispetto al primo ciclo di analisi dei mercati anche grazie agli Impegni. Telecom Italia rileva, infatti, che, per prevenire eventuali pratiche di *price squeeze* e valutare correttamente la replicabilità delle offerte proposte, sia sufficiente l'obbligo di contabilità dei costi ed un controllo *ex post* dei prezzi nell'ambito dei mercati dell'accesso al dettaglio, congiuntamente all'*equivalence of access* assicurata nel mercato dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso.

D7.4 Con specifico riferimento alla disciplina relativa alle modalità ed ai termini di comunicazione delle offerte presentate nell'ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica, Telecom Italia si manifesta favorevole all'orientamento dell'Autorità di non imporre, in tali casi, la notifica preventiva delle offerte, ma di prevedere unicamente un controllo *ex post*. Telecom Italia ritiene necessario che tale previsione sia estesa anche alle offerte relative alle altre procedure di selezione del fornitore, purché opportunamente documentabili, e alle offerte di servizi di accesso al dettaglio a larga banda.

D7.5 Per contro, gli operatori alternativi contestano la previsione in questione, ritenendo che non siano stati offerti elementi sufficienti per concludere che l'attuale regime di notifica preventiva imposto a Telecom Italia possa svantaggiare in modo ingiustificato l'operatore dominante. Al contrario tali operatori considerano che l'eliminazione di questo obbligo arrecherebbe loro un grave pregiudizio, consentendo a Telecom Italia di sfruttare a proprio vantaggio l'ineliminabile asimmetria informativa di cui gode grazie alla propria integrazione verticale. I suddetti operatori richiedono, pertanto, che sia mantenuto anche per le gare ad evidenza pubblica l'obbligo di verifica preventiva delle offerte presentate da Telecom Italia, rafforzando i meccanismi di verifica *ex-ante* attraverso la previsione di un insieme minimo di obblighi di tipo informativo e procedurale. Inoltre essi ritengono opportuno che, nell'eventualità si riscontrino condizioni tecniche migliorative offerte dall'operatore dominante nell'ambito della procedura, tali condizioni siano estese a tutti gli operatori alternativi, al fine di consentire un effettivo *level playing field*. Gli operatori alternativi inoltre – in ragione del fatto che le gare interessano un periodo di tempo superiore al periodo di vigenza del meccanismo di controllo dei prezzi *wholesale* e che dunque essi non hanno elementi per prevedere le condizioni economiche di costo degli input *wholesale* – richiedono che l'Autorità renda pubbliche informazioni sui prezzi dei servizi *wholesale* per il periodo non coperto dal meccanismo di controllo dei prezzi.

D7.6 In merito alla replicabilità delle offerte al dettaglio a banda larga, Telecom Italia condivide le considerazioni espresse dall'Autorità circa la necessità dell'applicazione di un unico test di verifica dei prezzi per ciascuna offerta commerciale (art. 64), ma considera non proporzionato l'utilizzo della doppia verifica, di replicabilità e predatorietà per l'accesso in fonia (art. 68). Telecom Italia ritiene, inoltre, opportuno

che, al fine di verificare la replicabilità, si utilizzi un mix di servizi di accesso *wholesale* anche per le offerte di accesso *narrowband*, in maniera analoga a quanto previsto dallo schema di provvedimento in relazione ai servizi di accesso broadband *retail*.

D7.7 Sul punto la maggior parte degli operatori alternativi, nonché AIIP, invece, ha manifestato il proprio disaccordo. Gli operatori rilevano che una valutazione "caso per caso" dell'architettura di riferimento dell'operatore alternativo efficiente in funzione della disponibilità, su base geografica, dei servizi di accesso in *unbundling* e *bitstream* si traduce in una surrettizia differenziazione geografica dei rimedi imposti a Telecom Italia che permetterebbe a quest'ultima di esercitare una pressione differenziata per aree tramite, ad esempio il lancio di offerte particolarmente aggressive solo nelle aree *unbundling*. AIIP evidenzia che l'utilizzo di un test basato sul modello di architettura mista, unito all'assenza di un controllo dei prezzi *ex ante* comporterebbe danni concorrenziali tali che un intervento *ex post* non sia in grado di sanare. L'Associazione ritiene che il test di replicabilità debba utilizzare come architettura solo quella *bitstream* anche alla luce della giurisprudenza comunitaria dalla quale si desume che la replicabilità delle offerte *retail dell'incumbent* deve essere valutata unicamente sulla base delle tariffe e dei costi di quest'ultimo (cfr. sentenza Tribunale di Primo Grado, caso T271/03 Deutsche Telekom c. Commissione) e non utilizzando come *benchmark* le offerte disponibili sul mercato da parte di altri operatori non notificati quali detentori di SMP.

D7.8 In merito ai *bundle* di servizi, Telecom Italia ribadisce la necessità che la replicabilità di tali offerte sia valutata sulla base dell'intero pacchetto e non sui singoli servizi. Per contro, gli operatori alternativi ritengono che i test di prezzo sulle offerte *bundle*, al fine di evitare l'implementazione da parte di Telecom Italia di pratiche di sussidio incrociato, dovranno verificare la replicabilità sia per ogni singolo servizio incluso nell'offerta a pacchetto, che per l'offerta nel suo complesso. AIIP rileva che, sulla base dei principi di diritto esposti nella Decisione Commissione Europea del 2004 sul caso Microsoft, confermata dal Tribunale di Grado nel 2007, un *incumbent* non può formulare offerte di tipo *bundle* all'interno delle quali sia proposto un prodotto sul quale è esso dominante. AIIP auspica che l'Autorità proceda quanto prima a definire specifiche metodologie per valutare la replicabilità delle offerte *bundle* di Telecom Italia, senza limitarsi ai soli di test di prezzo ed, in ogni caso, nell'osservanza dei principi di diritto di cui alla decisione summenzionata.

D7.9 I maggiori operatori alternativi ed AIIP non concordano con l'eliminazione dell'obbligo in capo a Telecom Italia di "ribaltamento" automatico delle promozioni *retail* nelle corrispondenti condizioni economiche applicate lato *wholesale* (sancito, per il *bitstream*, nell'art. 23 della delibera n. 249/07/CONS e, per l'*unbundling*, nell'art. 2 della delibera n. 83/06/CIR), ritenendo tale obbligo necessario, come rilevato dal giudice amministrativo, a garantire il "*principio di parità di trattamento interno\esterno, incombente sull'operatore in posizione dominante, nell'ambito del mercato all'ingrosso*" e ad "*assicurare che gli operatori alternativi, che sono privi di una propria rete e obbligati a corrispondere all'operatore dominante il canone per*

l'accesso, siano in grado di sostenere efficacemente la concorrenza". Gli operatori alternativi propongono un rafforzamento dell'obbligo di ribaltamento delle promozioni anche alla luce della scelta operata dall'Autorità di passare da un regime di puro orientamento al costo ad uno di *network cap*.

D7.10 La maggior parte degli operatori alternativi, nonché AIIP, non ritiene, inoltre, che lo schema di provvedimento in consultazione non specifichi gli strumenti a disposizione dell'Autorità per garantire il rispetto dell'obbligo di replicabilità delle offerte Telecom Italia a valle di una accertata violazione di tale obbligo. In particolare gli operatori alternativi richiedono che, in caso di mancato superamento del test di prezzo su un'offerta notificata da parte di Telecom Italia, l'Autorità possa bloccarne la commercializzazione, richiedere a Telecom Italia di modificare l'offerta *retail* in questione e/o di adeguare le offerte di riferimento *wholesale* ed ,infine, sanzionare Telecom Italia nel caso in cui si verifichi una violazione degli obblighi di controllo dei prezzi, non discriminazione e trasparenza. Inoltre gli operatori alternativi evidenziano che i suddetti poteri di *enforcement* devono applicarsi sia in fase di verifica *ex ante*, sia di vigilanza *ex post* e richiedono, a tale proposito, che l'Autorità verifichi periodicamente la congruità dei parametri ipotetici utilizzati (profili di consumo, numero di clienti, ecc..) in fase di approvazione delle offerte *retail* di Telecom Italia, con i corrispondenti dati reali.

D7.11 Infine, gli operatori alternativi ritengono opportuno che si effettui la pubblicazione degli esiti dei test di replicabilità per tutte le offerte *retail*. Essi rilevano in proposito che i procedimenti di verifica della replicabilità delle offerte di Telecom Italia debbano essere condotti in conformità con le specifiche norme di trasparenza amministrativa e di partecipazione al procedimento dei soggetti economici interessati. In particolare gli operatori propongono che sia prevista la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità dell'approvazione dell'offerta e che, all'interno di tale documento, siano indicati i criteri utilizzati dall'Autorità per la valutazione dell'offerta oltre che alcuni specifici parametri (vita utile dell'utente, margine percentuale da attribuire ai costi di rete).

D7.12 Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere l'obbligo di predisporre dei prospetti contabili volto alla verifica dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi di accesso al dettaglio regolamentati, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento nel tempo dei costi. Telecom Italia non condivide invece la proposta di estendere gli obblighi di contabilità dei costi anche ai servizi *retail broadband* (art. 55, comma 5) in quanto non regolati.

D7.13 Infine, relativamente all'obbligo di non discriminazione dei clienti finali, Telecom Italia ritiene che le previsioni in tal senso debbano essere abrogate in quanto le impediscono, di fatto, di competere adeguatamente su specifici segmenti di mercato non consentendo l'articolazione delle offerte sulla base di segmentazioni della clientela finale che tengano conto di specifiche peculiarità di gruppi di clienti (ad esempio clienti

affari). A tale riguardo, invece, gli operatori alternativi concordano con l'Autorità e la invitano a continuare a vietare categoricamente a Telecom Italia di discriminare/privilegiare i clienti finali in funzione della sede geografica o dell'appartenenza ad un dato operatore, oppure di determinati profili di consumo o offerta, cui gli utenti si riferiscono.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.14 L'Autorità conferma i propri orientamenti in merito alla valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso al dettaglio, all'efficacia della regolamentazione dei mercati all'ingrosso, nonché ai rimedi proposti, pur rilevando, alla luce delle osservazioni degli operatori, l'opportunità di chiarire, in alcuni punti, il testo dell'articolato sottoposto a consultazione pubblica, come sarà specificamente indicato nei paragrafi che seguono.

D7.15 Con riferimento alla revoca dell'obbligo di controllo dei prezzi massimi, l'Autorità conferma la propria posizione in ragione del fatto che la regolamentazione vigente a livello *wholesale* appare idonea a tutelare il consumatore finale dal rischio di prezzi eccessivi da parte *dell'incumbent.* L'Autorità, in ogni caso*,* al fine di assicurare la replicabilità delle offerte di Telecom Italia ed evitare pratiche di *margin squeeze*, in questa sede conferma la necessità che le offerte di servizi telefonici ed a banda larga *retail* di Telecom Italia siano sottoposte ai test di prezzo, e rinvia a quanto previsto dalla delibera 667/09/CONS, ossia al documento sottoposto a consultazione pubblica relativo al procedimento di "adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera n. 152/02/CONS".

D7.16 L'Autorità conferma la necessità di un obbligo di comunicazione preventiva per tutte le offerte di servizi di accesso telefonico ed a banda larga a livello *retail,* salvo quelle presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, in relazione alle quali Telecom Italia potrebbe essere svantaggiata rispetto agli altri operatori se ci fosse la pubblicazione preventiva dell'offerta. Con riferimento all'art. 69 che disciplina la verifica delle offerte presentate nell'ambito di tali procedure, l'Autorità ritiene opportuno includere nel testo dell'articolo alcune previsioni circa la procedura di comunicazione dell'offerta a seguito dell'aggiudicazione del contratto nell'ambito della procedura di selezione ad evidenza pubblica, in linea con quanto attualmente previsto dalla delibera n. 642/06/CONS, in relazione ai servizi a traffico.

D7.17 In merito al rilievo degli operatori alternativi circa la necessità di rendere pubblici i prezzi dei servizi *wholesale* (o i loro criteri di determinazione) per il periodo non coperto dal meccanismo di controllo dei prezzi, nel caso in cui Telecom Italia presenti offerte in ambito gara che si estendono oltre tale periodo, l'Autorità rileva che i prezzi dei servizi oggetto di regolamentazione (o i loro criteri di determinazione) vengono definiti in esito alle analisi di mercato svolte periodicamente dall'Autorità e non eccedono il periodo di riferimento delle stesse.

D7.18 Con riferimento alla replicabilità delle offerte *broadband retail,* l'Autorità evidenzia che l'architettura di riferimento dell'operatore alternativo efficiente su cui si baserà la verifica dei test di prezzo sarà individuata dalla metodologia definita nell'ambito del procedimento in corso per la revisione dei test di prezzo di cui alla delibera n. 152/02/CONS. Questa metodologia, sulla base dei principi di efficienza, potrà individuare anche un'architettura che – facendo riferimento anche alle caratteristiche di disponibilità su base territoriale dell'offerta da replicare – preveda combinazioni di servizi di accesso fisico e virtuale.

D7.19 Anche in relazione ai *bundle* di servizi, l'Autorità segnala che le modalità di verifica di replicabilità di tale tipo di offerte saranno esaminate nell'ambito del procedimento in corso per la revisione dei test di prezzo di cui alla delibera n. 152/02/CONS.

D7.20 In merito all'assenza nello schema di provvedimento dell'obbligo di "ribaltamento" automatico delle offerte *retail* nelle corrispondenti condizioni economiche applicate lato *wholesale*, l'Autorità – in questa sede – si limita a precisare che il ribaltamento a livello *wholesale* sarà comunque previsto ogni qual volta vi sia una offerta promozionale (o una proroga della stessa) non replicabile da parte dei concorrenti di Telecom Italia. Per il resto, anche per tale aspetto si rinvia al procedimento in corso relativo alla metodologia dei test di prezzo dove saranno definite le condizioni di dettaglio.

D7.21 Con riferimento alle osservazioni degli operatori circa i poteri di *enforcement* dell'Autorità volti ad assicurare la replicabilità delle offerte, l'Autorità rileva che, ai sensi del quadro regolamentare vigente, la stessa può procedere, su segnalazione degli interessati, ad effettuare le opportune attività di vigilanza sulle offerte dell'*incumbent* anche successivamente alla loro commercializzazione e quindi a seguito del superamento della verifica *ex ante* dei test di prezzo. In tali circostanze l'Autorità, nell'ambito dei propri poteri, verificherà la congruità dei parametri ipotetici utilizzati in fase di approvazione delle offerte *retail* di Telecom Italia, con i corrispondenti dati reali che Telecom Italia avrà debitamente fornito.

D7.22 In merito alla previsione che obbliga Telecom Italia a fornire il dettaglio delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio *bitstream* regolamentato (art. 55, comma 5), l'Autorità sottolinea che la comunicazione dei costi di queste componenti è comunque necessaria per la verifica della replicabilità delle offerte.

D7.23 Infine, con riferimento all'obbligo di non discriminare ingiustificatamente i propri clienti finali, l'Autorità non condivide la posizione di Telecom Italia e ribadisce l'importanza del suddetto obbligo al fine di evitare che Telecom Italia possa proporre offerte specifiche e privilegiate ad alcuni gruppi di utenti che non possano giustificarsi oggettivamente (es. appartenenza a fasce sociali). Tale previsione è essenziale ai fini di prevenire alcune condotte anticompetitive quali, ad esempio, quelle di *retention* e *winback*.

D7.24 Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed ai fini di una maggiore chiarezza, l'Autorità ha apportato alcune modifiche al testo degli articoli 55, 64, 68 e 69.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2009) D/8059 C(2009)8559 del 29 ottobre 2009 relativa allo schema di provvedimento recante "Identificazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)" adottato dall'Autorità in data 23 settembre 2009 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 29 settembre 2009;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha sottolineato che tutte le modifiche degli Impegni che costituiscono rimedi, o che siano direttamente connesse ed accessorie ai rimedi, prima della loro adozione, devono essere oggetto di consultazione a livello comunitario, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Direttiva Quadro;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha invitato l'Autorità ad indicare chiaramente nel provvedimento finale le modalità di implementazione degli Impegni, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica, nonché a verificare la corretta applicazione di questi ultimi, il loro impatto e la loro efficacia;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha rilevato di fondamentale importanza che, come previsto dalle norme di funzionamento dell'Organo di Vigilanza e di OTA Italia, le attività di entrambi gli organismi non interferiscano con i poteri dell'Autorità di intervenire sul mercato, né si sostituiscano agli stessi. La Commissione, pur accogliendo con favore questi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ha inoltre rilevato che i procedimenti attuati dall'Organo di Vigilanza e dall'OTA Italia non devono in ogni caso creare ulteriori oneri o ritardi per gli operatori alternativi e, in ultima istanza, per gli utilizzatori finali;

RITENUTO che, conformemente a quanto indicato dalla Commissione europea, l'Autorità sottoporrà a consultazione nazionale e comunitaria ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva Quadro ogni modifica degli Impegni che si configuri come rimedio, o che sia direttamente connessa ed accessoria ai rimedi;

RITENUTO che nel presente provvedimento finale – con cui si conclude il procedimento sui rimedi dei mercati dell'accesso da rete fissa - si definiscono contestualmente anche le modalità di implementazione degli Impegni aventi natura regolamentare, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica nazionale;

RITENUTO di dover ribadire che l'Organo di Vigilanza ed OTA Italia – organismi di ausilio dell'Autorità nell'attività di governance degli Impegni - non interferiscono in alcun modo con l'esercizio dei poteri dell'Autorità, come risulta peraltro dalle loro competenze, indicate rispettivamente nel Regolamento dell'Organo di Vigilanza e negli Allegati della delibera n. 478/09/CONS ("Regole di Funzionamento di OTA Italia" e "Schema di accordo di OTA Italia");

CONSIDERATO che all'inizio del mese di ottobre u.s. è stato costituito il Gruppo per il monitoraggio degli Impegni di Telecom Italia, previsto dall'art. 1 della delibera n. 718/08/CONS, con la finalità di verificare l'effettiva implementazione dei diversi gruppi di Impegni e proporre al Consiglio le eventuali misure da attivare per garantirne l'ottemperanza;

RITENUTO, pertanto, che anche alla luce delle competenze assegnate al suddetto Gruppo per il monitoraggio, nessun potere di intervento è stato delegato ai suddetti organismi da parte dell'Autorità, la quale rimane pertanto l'unico soggetto legittimato alla vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente da parte dell'operatore notificato nei mercati in esame, e ad adottare le eventuali misure sanzionatorie;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha invitato l'Autorità ad imporre un prezzo di accesso all'infrastruttura di posa ed alla fibra spenta debitamente basato sui costi;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha – altresì - espresso alcune perplessità sulla scelta dell'Autorità di non imporre un obbligo di accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra ottica visto che i prodotti di accesso in fibra ottica sono già offerti sul mercato al dettaglio. La Commissione europea ha inoltre sottolineato la mancanza, al momento, di regole chiare sulla procedura di migrazione per il passaggio degli operatori alternativi dai prodotti di accesso in rame a quelli in fibra nonché la mancanza di una regolamentazione del segmento di terminazione delle reti in fibra che continua a costituire una restrizione all'accesso;

RILEVATO che nella valutazione dell'equità e ragionevolezza dei prezzi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta i costi di produzione (comprensivi del necessario rendimento del capitale) costituiscono comunque il principale riferimento metodologico, e che in tal senso saranno orientate le attività di verifica da parte degli Uffici dell'Autorità;

RITENUTO che, in merito ai rilievi mossi dalla Commissione europea riguardo alla mancata imposizione di un obbligo di accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra ottica, la previsione di tale obbligo – in una situazione quale quella italiana in cui l'offerta alla clientela finale di collegamenti in fibra da parte dell'operatore notificato è tuttora in una fase sperimentale, né si prevede nel breve periodo il raggiungimento di dimensioni di mercato significative - assumerebbe al momento un carattere generale e di limitata efficacia. Si ribadisce, peraltro, che nell'ambito del comitato NGN Italia – che ha ricevuto esplicito mandato in tal senso – saranno discusse le possibilità di *unbundling* delle reti G-PON, nonché la sperimentazione di reti punto-punto. In questo contesto, tenuto conto dell'effettivo sviluppo di reti di accesso in fibra ottica sul territorio nazionale, sarà possibile considerare una articolazione e gradazione delle possibili misure regolamentari – dall'obbligo di *bitstream* su fibra fino all'*unbundling* della stessa - a seconda che le aree considerate siano interessate o meno dalla realizzazione di reti in fibra ottica da parte dell'operatore notificato;

CONSIDERATO, quindi, che, in virtù di quanto precede, l'Autorità procederà al monitoraggio degli sviluppi degli accessi in fibra dell'operatore notificato, anche al fine di prevedere un tempestivo intervento regolamentare, per garantire l'adeguatezza della regolamentazione all'effettiva configurazione del mercato della rete di accesso;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha invitato l'Autorità a verificare adeguatamente l'attività svolta nell'ambito del Comitato NGN-Italia e di specificare dettagliatamente la procedura di migrazione dalla rete in rame a quella in fibra nel provvedimento finale o in un successivo emendamento;

RITENUTO che il Comitato NGN-Italia – con il concorso di tutti gli operatori - abbia il compito, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, di definire una proposta di "Linee guida per la regolamentazione della transizione alle reti NGN" (Linee Guida), nel cui ambito individuare – tra le altre cose - le procedure per la migrazione dalla rete in rame, la possibilità e le modalità per l'*unbundling* delle reti in fibra,le modalità di attuazione dell'obbligo di bistream su fibra, con particolare riguardo alla disciplina dei prezzi; le condizioni di condivisione delle infrastrutture, ivi comprese le installazioni all'interno dei condomini;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha invitato l'Autorità a rivedere l'analisi quando riesaminerà i mercati dell'accesso a banda larga all'ingrosso sulla base delle indicazioni che saranno contenute nella raccomandazione sulle reti NGA a cui la Commissione sta lavorando, una volta adottata;

RITENUTO di condividere pienamente questa indicazione della Commissione europea, e di prevedere che – in occasione del riesame dei mercati dell'accesso a larga banda all'ingrosso – l'Autorità rivedrà la propria analisi, sulla base del testo della Raccomandazione sulle reti NGA che verrà approvato nel corso del 2010, oltre che alla luce dell'evoluzione architetturale delle reti degli operatori e dell'effettivo sviluppo del mercato dei servizi di accesso su base territoriale;

RITENUTA comunque l'opportunità di prevedere una specifica disciplina transitoria per la fase di sperimentazione dell'offerta da parte dell'operatore notificato di servizi a larga banda basati su architetture NGN, nelle more dell'adozione della Raccomandazione della Commissione in materia di reti NGN e della predisposizione delle Linee Guida da parte del Comitato NGN Italia;

CONSIDERATO, da ultimo, che la Commissione europea ha sottolineato che qualsiasi provvedimento regolamentare volto a stabilire o modificare i prezzi dell'accesso all'ingrosso deve essere oggetto di una consultazione pubblica a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro e di una notifica a norma dell'art. 7, paragrafo 3, della stessa;

RITENUTO di condividere anche questa indicazione della Commissione e di prevedere pertanto che qualsiasi provvedimento volto a stabilire o modificare i prezzi

dei servizi di accesso all'ingrosso sia oggetto di una apposita consultazione pubblica e di una notifica alla Commissione europea ed alle altre ANR, secondo le norme vigenti;

RILEVATO in conclusione che la Commissione ha affermato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva Quadro, l'Autorità può adottare la decisione finale, dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione stessa;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
d. "operatore alternativo": impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);
e. "clienti residenziali": le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
f. "clienti non residenziali": le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
g. "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell'abbonato) al permutatore o a un impianto equivalente nella centrale di stadio di linea (SL) della rete telefonica fissa;

h. “sottorete locale”: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);
i. “accesso disaggregato alla rete locale”: i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale metallica (incluso *unbundling* dati), di accesso condiviso alla rete locale metallica e di accesso alla sottorete metallica;
j. “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale” (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
k. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling*): fornitura dell'accesso alla sottorete locale dell'operatore di accesso con l'uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
l. “servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*): fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell'operatore di accesso. La porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
m. “servizio di “*unbundling* dati”: fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell'operatore di accesso. In questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
n. “servizio di “*unbundling* virtuale”: servizio di gestione commerciale temporanea di un cliente finale, che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell’operatore di accesso. Il servizio è offerto nel caso in cui l’operatore alternativo formula una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche;
o. “servizio di co-locazione”: servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell’operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
p. “prolungamento dell’accesso in fibra ottica”: servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore notificato di un portante in fibra ottica tra un SL ed uno Stadio di Gruppo Urbano (SGU) oppure tra un SL ed un altro SL verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell’accesso presso l’SGU di pertinenza del primo SL;
q. “servizio di accesso alla fibra spenta”: servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica senza apparati trasmissivi posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backauling*. Il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali

attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta;

r. "canale numerico": servizio sostitutivo del servizio di accesso disaggregato, che viene fornito, su esplicita richiesta dell'Operatore, in caso di indisponibilità della coppia in rame o impossibilità della co-locazione presso lo Stadio di Linea. Il servizio consiste nella fornitura all'operatore alternativo di un flusso numerico tra la sede del cliente e la centrale dell'operatore notificato di competenza ove è fruibile il servizio di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle immediate vicinanze al sito della centrale dell'operatore notificato;

s. "servizi accessori all'accesso disaggregato alla rete locale": comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento), di prolungamento dell'accesso con portante in fibra e di canale numerico;

t. "stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato": stadio di linea della rete di Telecom Italia per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling/shared access* ai clienti finali;

u. "servizio *bitstream* (o di flusso numerico)": servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale;

v. *"bitstream* asimmetrico su linea condivisa": servizio *bitstream* su linea fisica su cui il cliente finale fruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore dello spettro della coppia in rame anche del servizio telefonico su tecnologia PSTN (POTS/ISDN);

w. *"bitstream* asimmetrico su linea dedicata (*naked bitstream*)": servizio *bitstream* fornito su linea fisica sulla quale il cliente finale non usufruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore della coppia in rame, del servizio telefonico su tecnologia PSTN. Tale servizio è offerto su linea non attiva o su linea attiva sulla quale il servizio telefonico è stato cessato dall'utente finale in seguito all'attivazione del servizio *bitstream*;

x. "DSLAM": apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;

y. "Area di Raccolta ATM": ciascuna delle aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete ATM sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia per la fornitura del servizio *bitstream* su rete ATM, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente da un apparato di multiplazione (DSLAM) siti nella stessa Area di Raccolta;

z. “Macro Area Ethernet”: ciascuna delle aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete Gigabit Ethernet sulla base dell’architettura di rete di Telecom Italia e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente da un apparato di multiplazione (DSLAM) siti nella stessa Macro Area;

aa. “*parent switch*”: il primo elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui i DSLAM e gli apparati di commutazione e multiplazione in centrale di stadio di linea sono interconnessi;

bb. “*distant switch*”: l’elemento di commutazione dati, in tecnologia ATM o Gigabit Ethernet, a cui sono direttamente interconnessi uno o più *parent switch*;

cc. “servizio di trasporto di *backhaul*”: il servizio di trasporto dati tra gli apparati di commutazione e multiplazione (DSLAM) presenti nelle centrali di stadio di linea ed il *parent switch* di pertinenza;

dd. “*Virtual Circuit* (VC)”: circuito virtuale della rete ATM caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);

ee. “*Virtual Path* (VP)”: percorso virtuale della rete ATM che racchiude un certo numero di VC caratterizzati dai medesimi parametri tecnici;

ff. “*Wholesale Line Rental*” (di seguito WLR): il servizio di vendita del canone di accesso all’ingrosso;

gg. “servizi accessori al *bitstream* ed al WLR”: i servizi connessi alla commercializzazione degli stessi;

hh. “infrastrutture di posa”: infrastrutture civili per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti fisiche nonché di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;

ii. “Impegni”: impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS;

jj. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice.

Art. 2

Obblighi in carico all’operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all’art. 2 della delibera 314/09/CONS, gli obblighi di cui al presente Titolo.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo I sono descritte nel Titolo II.

Capo II – Obblighi relativi ai mercati dell'accesso all'ingrosso

Art. 3

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso fisico all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica. In particolare Telecom Italia deve fornire agli operatori alternativi i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso, indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.
2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di garantire l'accesso alle proprie infrastrutture di posa agli operatori alternativi, al fine di consentire loro l'installazione di cavi per la realizzazione di proprie reti di accesso alla clientela finale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Telecom Italia deve altresì offrire l'accesso alla propria fibra spenta.
3. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato.

Art. 4

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream,* anche in modalità *naked,* su rete in rame e in fibra ottica ed i relativi servizi accessori.
2. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* – compresi i relativi servizi accessori – con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (*parent switch*, *distant switch*, nodo remoto IP *level*), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP). Telecom Italia fornisce altresì i servizi di accesso *bitstream* con interconnessione agli apparati di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi. Quest'ultima disposizione non trova applicazione qualora le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di servizi di accesso

disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame.

3. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di *bitstream*, garantisce l’accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi finali.
4. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* indipendentemente dalla finalità d’uso dell’operatore richiedente e anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell’utente finale.
5. Ai fini della fornitura del servizio di accesso *bitstream* con interconnessione al DSLAM (o ADM, WDM) fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato inclusa nel *database* di cui all' Art. 42 del presente provvedimento.
6. Le condizioni attuative dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame sono riportate al Titolo II, Capo I. Fatto salvo quanto previsto all’art. 73, le condizioni attuative dei servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra ottica verranno definite da questa Autorità successivamente all’adozione della Raccomandazione sulle reti NGAN da parte della Commissione Europea ed alla luce dei suggerimenti che – a questo riguardo - verranno dal Comitato NGN Italia, tenuto conto dell’effettivo sviluppo sul territorio nazionale delle reti in fibra ottica.

Art. 5

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – *Wholesale Line Rental*

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice Telecom Italia è soggetta all’obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi. Telecom Italia fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d’uso dell'operatore richiedente.
2. Ai fini della fornitura del servizio WLR, fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato inclusa nel *database* di cui all' Art. 42 del presente provvedimento.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei seguenti servizi: *i*) accesso disaggregato alla rete locale (*Full Unbundling*, *Shared Access* e *Sub-loop Unbundling*), nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta; *iii*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *iv*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui al comma 1 relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 e dei relativi servizi accessori. In tale caso Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità.

Art. 7

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei seguenti servizi: *i*) accesso disaggregato alla rete locale (*full* ULL, *Shared Access* e *Sub-loop unbundling*), nonché servizi di co-

locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta; *iii*) *bitstream* e relativi servizi accessori; i*v*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia - ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – adotta garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 8

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati 4, 5, per il WLR e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati, e dei servizi ad essi appartenenti, indicati al comma 1, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni *(transfer charge).*
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso disaggregato (mercato 4), e relativi servizi accessori, riportano:
   a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;

b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso disaggregato (indicando separatamente i *transfer charge* da WLR, i *transfer charge* da accesso a larga banda all'ingrosso, i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate ed eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail,* esclusi quelli dai mercati 1a e 1b);
c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato 4, elencati al comma 5 del successivo Art. 11.

5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (mercato 5), e relativi servizi accessori, riportano:

   a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori;
   b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso a banda larga (evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream* da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa);
   c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
   d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso in rame (mercato 4) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso;
   e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato 5, elencati al comma 5 del successivo Art. 12.

7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, riportano:

   a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
   b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi WLR (indicando separatamente i *transfer charge* dal mercato 1a e quelli dal mercato 1b);
   c. costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
   d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso disaggregato (mercato 4) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi WLR;
   e. il capitale impiegato per la produzione del servizio.

8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi WLR, elencati al comma 4 del successivo Art. 13.

9. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in offerta di riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'offerta di riferimento così come disciplinato al successivo articolo 67.

Art. 9

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati 4 e 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie.
2. L'obbligo di cui al comma precedente è declinato come segue:
   a. per i servizi di accesso disaggregato (mercato 4) Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative (Art. 60). Per i servizi accessori i prezzi sono orientati costi;
   b. per i servizi (*bitstream*) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5) Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative (Art. 62), riferiti ai seguenti servizi:
      b.1. servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM, ADM o WDM, limitatamente ai siti di centrale non aperti ai servizi di accesso disaggregato e relative prestazioni accessorie;
      b.2. Servizi *bitstream* con interconnessione al *parent switch* e relative prestazioni accessorie;
   c. per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nell'Art. 65;
   d. fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1 maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, *bitstream* e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità;

e. per i servizi relativi alla fornitura delle infrastrutture di posa e della fibra spenta i prezzi sono fissati a condizioni eque e ragionevoli. Tale previsione garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 9, ed in particolare i punti 9.1. e 9.2. L'Autorità, limitatamente alle condizioni economiche di accesso alle infrastrutture di posa, vigilerà sulle stesse avvalendosi, tra l'altro, di *benchmark* internazionali;

f. per i servizi *bitstream*, con interconnessione al nodo *Distant* e al nodo IP, la determinazione dei prezzi avviene su negoziazione commerciale.

Art. 10

Disposizioni comuni circa il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi

1. Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
2. Telecom Italia autocertifica i dati comunicati, nelle modalità previste dal dPR 445/2000, e ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.
3. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
4. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento.
5. Le quantità di riferimento sono pari alle consistenze medie dei servizi e delle prestazioni (in unità vendute) inclusi nei panieri nell'arco dei dodici mesi che costituiscono il periodo di riferimento.
6. Per ciascun paniere il vincolo è definito nella misura di IPC-X, dove:
   - IPC è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi), rilevato dall'Istat; il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del *network cap* è calcolato come variazione percentuale della media sui 12 mesi del periodo di riferimento;
   - X rappresenta il tasso di recupero di efficienza realizzato da Telecom Italia, nel periodo di durata del *Network Cap*, nella produzione dei servizi inclusi nei panieri.

7. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Art. 11

Obbligo contabilità dei costi – servizi di accesso disaggregato

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso disaggregato, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso disaggregato è costituito dagli elementi passivi della rete di accesso utilizzati per la vendita esterna e per la fornitura interna, con l'esclusione degli elementi pertinenti al primo apparato di multiplazione e della successiva catena impiantistica.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente Art. 8 comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso disaggregato, e relativi servizi accessori:
   i. servizio di *full unbundling e unbundling* dati;
   ii. servizio di *virtual unbundling*;
   iii. servizio di *sub-loop unbundling*;
   iv. servizio di *shared access;*
   v. servizi accessori (co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra ed il canale numerico).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 61), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui ai commi precedenti.

Art. 12

Obbligo contabilità dei costi – servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso è costituito da: *i*) gli elementi della rete di commutazione (ATM e GBE/IP); *ii*) primo apparato di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM); *iii*) elementi della successiva catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi); *vi*) la porta di

interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al *Neutral Access Point* (per i servizi forniti internamente); *v*) gli accessi di rete in fibra ottica impiegati nella fornitura interna ed esterna; vi) nel caso di accessi simmetrici, gli apparati collocati nei punti terminali di rete.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 8, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso disaggregato, e relativi servizi accessori
   i. servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso;
   ii. servizio di accesso al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il *multicast* IP);
   iii. servizi accessori (*kit* di consegna ATM ed GBE/IP).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 63), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 13

Obbligo di contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, venduti esternamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d'utente e dagli elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato e costituiscono oggetto di transazione interna (*transfer charge*).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui al precedente Art. 8, comma 7, e prospetti di dettaglio distinti per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, per i seguenti servizi:
   i. servizi WLR venduti a clienti residenziali residenziali (distinti per tipologia di accesso);

ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali residenziali (distinti per tipologia di accesso).

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 65), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 14

Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. L'invio avviene in formato cartaceo e in formato elettronico.
2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.
4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
5. A valle della verifica da parte del revisore, i prospetti contabili indicati nell'Allegato XX, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità.

Capo III – OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO

Art. 15

Obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi

1. E' revocato l'obbligo di controllo dei prezzi massimi dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa offerti ai clienti residenziali e non residenziali, imposto a Telecom Italia ai sensi dell'articolo 10 della delibera n. 33/06/CONS. Restano comunque salve le previsioni di cui alla delibera n. 314/00/CONS relative alle c.d. "fasce sociali" e – più in generale – le norme in

materia di servizio universale, con specifico riferimento alla garanzia di fornitura ad un prezzo accessibile (art. 53, comma 2 del Codice) sull'intero territorio nazionale.

2. I prezzi praticati da Telecom Italia per i servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa inclusi nei mercati rilevanti 1a e 1b di cui alla delibera n. 314/09/CONS – venduti sia singolarmente che congiuntamente ad altri – sono sottoposti a verifica da parte dell'Autorità volta ad accertare che i prezzi stessi, incluse eventuali promozioni, non siano predatori o non replicabili da parte di un operatore efficiente.
3. Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice l'Autorità impone a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi per ciascuno dei servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale (servizi rientranti nel mercato 1.a) e per ciascuno dei servizi rivolti alla clientela non residenziale (servizi rientranti nel mercato 1.b).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici, Stati Patrimoniali e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio riportati al comma precedente.

Art. 16

Obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali nella fornitura dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali.

Art. 17

Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

1. Nella fornitura dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia è soggetta, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

TITOLO II - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO

Sezione I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

Art. 18

Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale di Telecom Italia che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il servizio consente l'uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per l'inserimento dei sistemi numerici previsti.
2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di Telecom Italia che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
3. Il servizio di accesso condiviso (shared access) consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologia *xDSL*. La porzione inferiore dello spettro del doppino in rame continua ad essere utilizzata da Telecom Italia per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica. Telecom Italia provvede alla fornitura dello *splitter* in centrale e delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di confine.
4. L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:
   a. trasmissione di servizi *xDSL* in condivisione con servizi POTS (c.d. *xDSL* su POTS);
   b. trasmissione di servizi *xDSL* in condivisione con servizi ISDN (c.d. *xDSL* su ISDN). In questo caso la fornitura del servizio *xDSL* avviene per mezzo di una seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
5. Ai fini della fornitura del servizio di accesso condiviso, gli operatori concordano modalità gestionali congiunte per la riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
6. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, Telecom Italia mette a disposizione lo spazio fisico per l'ubicazione degli apparati, i cavi di collegamento ed i necessari sistemi informatici del soggetto richiedente, nonché le risorse tecniche necessarie a connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature di quest'ultimo.
7. Telecom Italia verifica, sulla base di criteri resi noti da Telecom Italia, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.

8. Telecom Italia è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
9. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso disaggregato “dedicato” per la gestione dei soli servizi *xDSL* (*unbundling* dati) utilizzando presso il proprio permutatore i medesimi spazi impiegati nel servizio di accesso disaggregato. Telecom Italia implementa la procedura di passaggio del cliente da *unbundling* dati a *full unbundling* con lo stesso operatore alternativo.
10. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall’utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.
11. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l’operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da Telecom Italia e configurati per raggiungere gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locati.
12. Fermo restando l’obbligo di fornitura del servizio di canale numerico di cui all’Art. 21, il rifiuto da parte di Telecom Italia di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all’operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
    a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
    b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
13. Telecom Italia garantisce l’attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

Art. 19

Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, *xDSL* simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli standard internazionali ammessi.

2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia in vigore, in caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con caratteristiche spettrali diverse, l'Autorità riesamina i criteri di *spectrum management* congiuntamente con gli operatori.
3. Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori installano sulle coppie richieste purché questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi.

Art. 20

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra spenta, in linea anche con quanto indicato nel Gruppo di Impegni n. 9 (in particolare ai punti 9.1. e 9.2), salvo quanto specificato al comma 4 con riferimento all'accesso alla fibra spenta.
2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhauling*, l'accesso ai seguenti elementi:
   a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;
   b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti radio e reti di accesso wireless.
3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, al fine di garantire l'accesso ad altri operatori.
4. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backauling*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.

Art. 21

Servizio di canale numerico

1. In caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato presso una centrale aperta a tali servizi, Telecom Italia ha l'obbligo di fornire il servizio di canale numerico tra il punto terminale del raccordo d'utente e l'interfaccia di consegna all'operatore richiedente. L'interfaccia di consegna può trovarsi presso:
    a. la centrale SL di riferimento (o presso un sito dell'operatore richiedente situato nelle sue immediate vicinanze) nei casi in cui l'operatore è co-locato in una centrale SL e l'utente non è raggiungibile tramite un accesso fisico;
    b. la centrale SGU di riferimento (o presso un sito dell'operatore richiedente nelle sue immediate vicinanze) nei casi in cui non è possibile alcuna forma di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore è co-locato nella centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze);
2. Il servizio include l'apparato in sede d'utente e garantisce un flusso numerico simmetrico punto-punto a velocità costante ed è offerto con velocità Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
3. L'offerta di canale numerico reca la disponibilità annua del servizio ed i parametri di qualità specificati nelle Raccomandazioni ITU-T G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.

Art. 22

Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra

1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra consiste nella fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea di Telecom Italia e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti), indipendentemente dal fatto che una o l'altra sia connessa all'SGU.
2. In caso di comprovata indisponibilità del servizio, per assenza di risorse di rete, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore alternativo al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.

Art. 23

Virtual Unbundling

1. In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *shared access*, *unbundling* dati e *full unbundling*, Telecom Italia garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la stessa e l'effettiva consegna degli spazi, la

possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo SL corrispondente *(virtual unbundling* – VULL). Dall'acquisizione del cliente in *virtual unbundling* fino alla presa di consegna del sito, Telecom Italia garantisce, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.

2. Telecom Italia garantisce all'operatore alternativo l'attivazione di non più di 2000 linee in *virtual unbundling* per modulo, fino al momento in cui le risorse richieste non saranno state rese disponibili. Fino alla consegna degli spazi, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato; i prezzi dei servizi di traffico vocale e dati sono quelli previsti dalla regolamentazione vigente.

3. Telecom Italia accetta le richieste di *virtual unbundling* fino al trentesimo giorno successivo alla data di prima convocazione per la consegna del sito.

4. Le modalità di attivazione ed *assurance* per il *virtual unbundling* devono garantire la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.

5. L'offerta del servizio di *virtual unbundling* termina dopo 90 dal momento in cui tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'*unbundling* fisico richieste dall'operatore alternativo saranno rese disponibili.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, Telecom Italia continua a garantire il servizio di *virtual unbundling*, ma può applicare penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico. Le penali per il ritardo di migrazione da *virtual unbundling* ad *unbundling* non possono essere differenziate per tipologia di cliente finale (residenziale o non residenziale) ed essere superiori al 75 % del canone mensile del servizio di *virtual unbundling* per ogni mese di ritardo.

Art. 24

Servizio di co-locazione

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, queste ultime volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato dove non sono ancora rese disponibili soluzioni di co-locazione fisica.

2. Il servizio di co-locazione è offerto nelle seguenti modalità:

   a. FISICO A – in sala interna:

   La co-locazione delle strutture degli operatori avviene in un locale adibito esclusivamente agli operatori richiedenti, ed eventualmente condiviso da più di essi, separato dagli ambienti che contengono gli apparati di Telecom Italia, la quale:

i) prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, nonché servizi di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600X300X2200 mm);

ii) prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati;

iii) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione degli spazi oggetto di co-locazione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, *security*, *safety*, etc.);

iv) fornisce una stazione di energia. Se necessario Telecom Italia effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.

b. FISICO B – esterno:

La co-locazione delle strutture degli operatori è realizzata in un apposito "cabinet/armadio" nei pressi dei siti dell'operatore notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'operatore notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale. Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.

c. VIRTUALE A

Consiste nella possibilità di co-locare apparati di proprietà degli operatori alternativi con manutenzione a cura di Telecom Italia; il servizio può essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

d. VIRTUALE B

Consiste nella possibilità, da parte dell'operatore richiedente, di affittare apparati dell'operatore notificato, che ne cura la manutenzione; il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

e. VIRTUALE C (co-*mingling*)

Consiste nella possibilità di co-locare, in locali dell'operatore notificato, apparati di proprietà dell'operatore richiedente che ne cura la manutenzione; l'operatore richiedente condivide spazi ed accessi con Telecom Italia.

3. Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte di Telecom Italia, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.

4. Telecom Italia consente la dilazione del costo complessivo dell'attività di predisposizione dei siti di co-locazione in 24 mesi mediante il pagamento di quote mensili da corrispondersi su base linea attivata. La quota mensile per linea attivata si ottiene dividendo il prezzo dell'attività di predisposizione dei siti per 24 e per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta. Allo scadere dei

24 mesi, l’operatore corrisponde a Telecom Italia l’eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote già versate.

5. Al fine di facilitare l’accesso ai servizi di co-locazione, Telecom Italia attua modalità operative per la gestione di tali servizi aggiuntive alle misure attualmente in essere secondo quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare il punto 1.7.

Art. 25

Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione

1. Telecom Italia e l’operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell’ambito delle rispettive attività, la sistemazione a regola d’arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato. Telecom Italia garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell’operatore co-locato.
2. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali di Telecom Italia soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.
3. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, l’operatore alternativo può richiedere l’ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Italia senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento saranno realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni, se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni, se tali opere non sono necessarie.
4. Gli operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici di cui al precedente articolo, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
5. I contratti di fornitura dei servizi di accesso disaggregato devono prevedere che gli operatori alternativi forniscano a Telecom Italia informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo.
6. Telecom Italia fornisce il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall’uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
7. Gli operatori in co-locazione fisica possono subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo. La presenza di operatori subaffittuari non deve comportare per Telecom Italia oneri gestionali diversi da quelli derivanti dalla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati

dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra Telecom Italia e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo. Tale previsione si applica al sub-affitto di tutte le risorse di co-locazione, senza restrizione alcuna sull'unità minima di sub-affitto.

8. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonché i criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.
9. Telecom Italia permette l'installazione, a cura degli operatori co-locati, di misuratori di energia che consentano la quantificazione dei costi dell'energia elettrica sulla base degli effettivi consumi.

Art. 26

Studi di fattibilità

1. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni, lo studio di fattibilità relativo ai siti nelle aree d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento all'attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed all'eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonché fornisce il preventivo economico per l'allestimento dei siti. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità, nonché indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
2. Telecom Italia ha deve fornire ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
3. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
4. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori

documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.

5. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

6. Telecom Italia prevede che le modalità di fornitura degli studi di fattibilità contemplino che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. E' altresì eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori. Tali modalità prevedono l'elaborazione di soluzioni alternative anche nel caso di esiti che eccedono notevolmente il costo medio di tali studi.

Art. 27

Subentro in spazi di co-locazione

1. Telecom Italia permette il subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un terzo operatore (operatore cedente). Il subentro è pertanto subordinato all'accordo tra l'operatore cedente e l'operatore cessionario.

2. Nell'ipotesi di subentro, nella fase preliminare di verifica, di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore, Telecom Italia non può utilizzare in proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.

3. Telecom Italia aggiorna le informazioni circa le risorse di co-locazione contenute nel *database* di cui all'Art. 42 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto di cessione dando evidenza in tale *database* degli eventuali spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall'operatore richiedente.

4. Gli operatori devono utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dal momento in cui si sono resi disponibili. In caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori devono fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni, altrimenti tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.

Art. 28

Contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso sono negoziati tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. Telecom Italia, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso fisico all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione da parte dell'operatore alternativo delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.
3. Durante la vigenza del contratto Telecom Italia fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra Telecom Italia e l'operatore alternativo richiedente costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di Telecom Italia, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di accesso disaggregato di una singola linea tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea.
6. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

Art. 29

Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte di un operatore deve contenere almeno le seguenti informazioni:
   a. la tipologia ed il livello qualitativo del servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
   b. la data attesa di consegna;
   c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;
   d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente;
   e. l'anagrafica del servizio richiesto.

L'ordine è formalmente valido quando contiene l'insieme minimo di dati indicati dall'Autorità

2. Telecom Italia garantisce che gli operatori che acquistano servizi di accesso disaggregato da un operatore intermedio possano attivare e disattivare direttamente le linee attraverso le procedure *standard* di gestione previste per l'*unbundling*

3. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato conserva l'originale dell'ordine trasmesso a Telecom Italia, unitamente alla documentazione relativa al contratto con il proprio cliente. Nel caso in cui il cliente finale sia stato precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con altro operatore alternativo o con Telecom Italia, l'operatore alternativo che richiede il servizio di accesso disaggregato conserva anche il documento contenente la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con l'operatore precedente.

4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi.

5. Telecom Italia comunica all'operatore alternativo con almeno 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.

6. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.

7. Telecom Italia e l'operatore alternativo si impegnano a realizzare congiuntamente le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete e ne concordano il calendario. Le attività di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio sono certificate dall'operatore notificato. Tali attività non possono in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

8. In merito alle modalità di attivazione, migrazione, e cessazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, così come modificata ed integrata con delibera n. 41/09/CIR.

9. Gli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta sono gestiti da Telecom Italia in conformità, laddove compatibili, alle disposizioni del presente articolo.

Art. 30

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato

1. La capacità di evasione minima degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato è pari ad almeno 10.000 unità per giorno lavorativo. Tale capacità minima è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
2. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base delle esigenze del mercato.

Art. 31

Garanzie per l'offerta di servizi di accesso *wholesale* da parte di operatori alternativi

1. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato alla rete locale indipendentemente dall'uso che ne fa l'operatore alternativo.
2. In caso di contestazione, gli operatori secondo le procedure concordate tra Telecom Italia e gli operatori concorrenti, forniscono a Telecom Italia copia del contratto sottoscritto con il cliente finale, o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con notificato Telecom Italia, copia del documento contenente la manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con quest'ultima.
3. In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

Art. 32

Qualificazione *xDSL*: vincoli sulla velocità

1. Le condizioni di fornitura del servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso *xDSL* per servizi ULL, SA o *sub-loop unbundling*, prevedono la certificazione della velocità *xDSL* per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo contestualmente l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
2. Gli operatori che effettuano la qualificazione della linea autonomamente comunicano in ogni caso in fase di attivazione a Telecom Italia la tecnologia *xDSL* attivata ai fini dell'aggiornamento dei database.
3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato *xDSL* con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in fase di attivazione da Telecom Italia, è tenuto a comunicare la velocità

effettivamente impiegata all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.

4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo una tantum orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento.

5. L'Autorità verifica almeno annualmente la completezza e l'aggiornamento dei *database* relativi alla rete di accesso anche con specifico riferimento alla possibilità da parte degli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione completa. Qualora ad esito delle predette verifiche si riscontrasse l'impossibilità di effettuare le qualificazioni da parte degli OLO a partire dai *database* forniti, le attività di certificazione di Telecom Italia (calcolo della velocità massima supportata) saranno fornite a titolo non oneroso.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO –ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

Art. 33

Servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (servizi bitstream)

1. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* ai seguenti livelli di rete:
   a. agli apparati di multiplazione presso gli stadi di linea (DSLAM, ADM o WDM), limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i servizi di accesso disaggregato;
   b. ai nodi di commutazione della rete di trasporto *Parent Switch*;
   c. ai nodi di commutazione della rete di trasporto *Distant Switch*;
   d. ai nodi remoti *IP Level*.

2. L'interconnessione ai nodi di commutazione, ai DSLAM ed agli apparati negli stadi di linea, avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni previsione utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.

3. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti dei servizi

bitstream e dei servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.

4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio *bitstream*, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi
5. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi *bitstream* tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
6. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne e non limita in alcun modo, sugli accessi simmetrici ed asimmetrici, la fornitura di servizi in tecnologia VoIP.
7. In merito alle modalità di attivazione, migrazione, e cessazione dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS così come modificata ed integrata con delibera n. 41/09/CIR.

Art. 34

Servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al DSLAM ATM

1. Nel momento in cui uno stadio di linea viene aperto alla fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, Telecom Italia: *i*) garantisce la prosecuzione della fornitura di servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi presso lo stadio di linea interessato e *ii*) garantisce ai medesimi operatori, fino alla saturazione delle capacità degli *switch* dedicati all'interconnessione, l'attivazione di nuovi servizi con interconnessione al DSLAM. Telecom Italia non è più tenuta ad attivare nuovi servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM a partire da 12 mesi successivi alla data della comunicazione di apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
2. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia consente la configurazione delle singole schede di accesso e di *backhauling* prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
3. Telecom Italia fornisce a titolo oneroso, su richiesta degli operatori, un servizio di manutenzione degli apparati.
4. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilità di accessi singoli, sia simmetrici che asimmetrici, nella modalità di seguito indicata. Telecom Italia predispone su richiesta uno *switch* ATM – le cui

caratteristiche tecniche potranno essere concordate con gli operatori alternativi – collegato localmente alla porta di *backhaul* del subtelaio del DSLAM ATM dedicato all'operatore alternativo, destinato alla consegna locale del traffico verso gli operatori alternativi. Il costo di suddetto *switch* ATM sarà a carico degli operatori interessati. Ad ogni operatore alternativo è assegnato un VP dedicato e una porta E1/E3/STM-1 per l'interconnessione con il suddetto *switch* ATM predisposto da Telecom Italia. Ogni singola linea xDSL richiesta dall'operatore alternativo è mappata su un VP dell'operatore stesso.

5. Telecom Italia consente di utilizzare nei propri DSLAM schede di altri fornitori, purché tali schede siano compatibili con gli standard adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.

Art. 35

Servizi *bitstream* di accesso simmetrico ed asimmetrico (su linea condivisa e su linea dedicata)

1. Telecom Italia consente la configurazione dei profili fisici di linea per le tecnologie ADSL1 e ADSL2+ utilizzando le velocità di picco (*downstream*/*upstream*) e la tipologia (*fixed*/*rate adaptive*) riportate nell'

Allegato 1 (ADSL1) e nell' Allegato 2 (ADSL2+).

2. Telecom Italia deve consentire la configurazione di tutti i profili riportati nelle due tabelle sopraindicate sia in modalità *Fast*, si in modalità *Interleaved*.
3. Telecom Italia deve consentire l'utilizzazione di schede di altri fornitori, purché compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.
4. Per ragioni di chiarezza, Telecom Italia riporta nella tabella dei profili di accesso i PCR ed i valori di MCR consentiti per ciascun profilo.
5. Telecom Italia fornisce servizi di accesso *bitstream* asimmetrici su linea dedicata.
6. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
7. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso simmetrico in tecnica HDSL da 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s, con modem eventualmente fornito da Telecom Italia e funzionalità IMA.
8. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di "*bonding* fisico". Ove possibile Telecom Italia privilegia la soluzione SHDSL.
9. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH, Telecom Italia, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali relativi alla sede del cliente.
10. Telecom Italia prevede la medesima durata contrattuale iniziale dei servizi di accesso *bitstream* per le modalità simmetrico ed asimmetrico la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.
11. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

Art. 36

Servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al nodo *parent*: la banda di *backhaul*

1. Telecom Italia rende disponibili tutte le classi di servizio supportate dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt, VBR-nrt e CBR.
2. Telecom Italia consente, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, la configurazione di non meno di 5 VC per accesso asimmetrico e non meno di 100

VC per accesso simmetrico. Con riferimento al modello di raccolta a "Banda Condivisa", Telecom Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nell'Allegato 3 (tagli di VP speciali), limitatamente ad un VP per ciascuna area di raccolta, e nell'Allegato 4 (Tagli di VP).

3. Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente fattibile, la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso *bitstream*, simmetrico o asimmetrico, su differenti DSLAM per migliorare il requisito di affidabilità per l'utenza che necessita di servizi in *fault tollerance*.
4. Con riferimento all'offerta di profili VC ABR disponibili per l'accesso asimmetrico, Telecom Italia garantisce l'armonizzazione per tutti i profili dei valori di MCR disponibili.
5. Telecom Italia garantisce l'*upgrade* dei VP di tipo a consumo (LITE); la soglia per l'attivazione automatica di tale *upgrade* non deve essere superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione.
6. Telecom Italia garantisce, per i servizi *bitstream* su rete ATM:
   a. i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio ATM;
   b. un valore di *Cell Loss* obiettivo, minore o uguale a 10^{-4} nel 95% dei collegamenti;
   c. un valore di latenza differenziato per linee in modalità *fast* e *interleaved* e comunque inferiore a 25 ms.

Art. 37

Servizi *bitstream* su rete ATM con interconnessione al nodo *distant*: trasporto *long distance*

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto *long distance*.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. "latenza", anche per il trasporto *long distance*.

Art. 38

Kit di consegna e aree di raccolta: la porta ATM, il collegamento ed i punti di consegna

1. Telecom Italia garantisce *i*) la fornitura di porte ATM con velocità fino a 622 Mbit/s; *ii*) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e *iii*) un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto.
2. Telecom consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.

3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al *kit* di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.
4. Telecom Italia garantisce il mantenimento dei *kit* già attivati presso i precedenti punti di consegna (79 Aree di Raccolta - AdR). Nel caso in cui, a seguito dell'attivazione dei nuovi punti di consegna, sia necessario dismettere porte ATM a velocità più bassa e richiedere l'attivazione di porte a maggiore velocità a causa della concentrazione delle aree di raccolta, tali cessazioni e attivazioni avvengono a titolo gratuito e sono a carico dell'operatore i soli canoni delle nuove porte, con l'esclusione di eventuali oneri di cessazione o canoni a scadere per le porte cessate.
5. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 44 informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.
6. Telecom Italia implementa procedure che consentano di gestire mediante processi automatizzati specifiche richieste di migrazioni massive, concernenti l'attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del *kit* di consegna dei VP/VC e la variazione della velocità di accesso. I prezzi di tale servizio e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di variazioni e definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto alla migrazione realizzata attraverso ordini singoli.

Art. 39

Servizi *bitstream* su rete Ethernet

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast,* consentendo l'utilizzo, su richiesta dall'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche.
2. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* la possibilità di utilizzare differenti livelli di Classe di Servizio (CoS) e comunque tutte quelle disponibili sugli apparati di Telecom Italia.
3. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area di

raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN/DSLAM che ha generato tale traffico.

4. Telecom Italia consente la possibilità, anche qualora il PoP dell'operatore alternativo sia colocato presso il PdI, di effettuare l'interconnessione direttamente sul nodo *feeder* di Telecom Italia, o su di un altro apparato di tipo *carrier class* predisposto presso la centrale di Telecom Italia.
5. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN *Translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni operatore.
6. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* la possibilità di utilizzare, in aggiunta alle VLAN per sito, anche il modello di aggregazione basato su VLAN "dedicate" per singolo cliente.
7. Telecom Italia, per ciascuna Macro area, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 44 informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.
8. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete *Ethernet* nel momento in cui la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi *retail* da parte delle proprie divisioni commerciali.
9. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per l'ospitalità dell'apparato di terminazione e definisce il relativo prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell' apparato di terminazione.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – WHOLESALE LINE RENTAL

Art. 40

Servizi di *Wholesale Line Rental*

1. Telecom Italia fornisce il servizio di WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori conformemente alle disposizioni contenute nella delibera n. 694/06/CONS, salvo quanto modificato dal presente provvedimento. I riferimenti alla delibera n. 33/06/CONS contenuti negli articoli 3 comma 1, 4 comma 1, 9 comma 2 e articolo 18 comma 1 lett. *i*) della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi riferiti al presente provvedimento. Gli articoli n. 23, 26, 27, 29 e 30

della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi interamente superati dalle disposizione del presente provvedimento.

2. Telecom Italia utilizza un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti del servizio di WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori, di gestire la commercializzazione al cliente finale della linea di accesso. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.

3. Telecom Italia rispetta i tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità previsti dagli articoli 10, 14 e 21 della delibera n. 694/06/CONS nonché le modalità e le procedure di attivazione e disattivazione del servizio previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 della medesima delibera.

4. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata del servizio di WLR tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

5. Telecom Italia comunica trimestralmente all'Autorità, per ciascuna tipologia di linea oggetto dell'Offerta WLR e per ciascun mese, il numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR disattivate e il numero di linee WLR attive alla fine del mese. Tali informazioni sono fornite in forma disaggregata per operatore.

6. In merito alle modalità di attivazione, migrazione, e cessazione dei servizi di WLR ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS così come modificata ed integrata con delibera n. 41/09/CIR.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

Art. 41

Offerta di Riferimento

1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso fisico all'ingrosso contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:

   a. accesso completamente disaggregato alla rete metallica;
   b. accesso disaggregato alla sottorete locale;
   c. accesso condiviso;
   d. accesso alle infrastrutture di posa;
   e. accesso alla fibra spenta;
   f. co-locazione ed altri servizi accessori;
   g. prolungamento dell'accesso;

h. canale numerico;

2. Uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento riporta le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:

   a. servizi di co-locazione fisica;
   b. servizi di co-locazione;
   c. servizi di co-locazione nell'armadio di distribuzione di Telecom Italia, in sito ad esso adiacente o nelle sue immediate vicinanze;
   d. servizi di co-locazione in sito adiacente e nelle immediate vicinanze della centrale di Telecom Italia;
   e. studi di fattibilità *standard* ed "a progetto" per i nuovi siti e per l'ampliamento dei siti;
   f. raccordi interni di centrale tra operatori co-locati nella medesima sala e tra operatori co-locati in sale diverse;
   g. servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo;
   h. servizi accessori alla co-locazione.

3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali:

   a. per l'effettiva operatività di tutti i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, alla fibra spenta ed alle infrastrutture di posa;
   b. per la richiesta di ampliamento degli spazi di co-locazione, che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
   c. per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia;
   d. per l'effettuazione, direttamente o mediante soggetti terzi designati, di sopraluoghi presso i siti nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;
   e. per la raccolta e la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, nonché accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa;
   f. per la fornitura, con riferimento a tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

4. Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale Telecom Italia deve indicare almeno:

   a. le informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;
   b. le informazioni relative alla disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;

c. le norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

Art. 42

Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato

1. Telecom Italia predispone ed aggiorna la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato. Gli stadi di linea sono identificati anche attraverso le coordinate geografiche (longitudine e latitudine) del sito.
2. Telecom Italia predispone ed aggiorna un *database* contenente almeno le seguenti informazioni:

   a) La disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti e su ciascuno stadio di linea aperto all'*unbundling* indicando, in particolare, *i*) il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli *unbundling* e interconnessione, *ii)* il tipo anagrafico e la tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, *iii)* il livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.

   b) La possibilità di ampliamento dei siti per moduli *unbundling* e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l'ampliamento della sala, gli spazi modulo già predisposti sono liberi o liberabili e le coppie al permutatore sono libere e liberabili, tenendo conto anche delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori;

   c) La disponibilità di portanti in fibra ottica per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica.

   d) La disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo può installare la propria infrastruttura trasmissiva.

   e) Le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria) ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (*ISDN*, *ADSL*, *SHDSL*, *VDSL*, *HDSL*, *HDB3*), nonché il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.

   f) I dati relativi alle aree di copertura della rete di accesso tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria,

inclusivi delle caratteristiche fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento, *etc*.).

g) La toponomastica degli utenti serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni della rete di accesso.

h) Le informazioni di dettaglio circa la presenza di accessi in fibra ottica per ciascun civico, con riferimento a tutti gli stadi di linea, indicando la disponibilità di fibra accesa e spenta, nonché il relativo punto di attestazione a cui la fibra è accessibile. Il *database* documenta altresì la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso in tratte intermedie, anche non direttamente connesse agli utenti. In tale caso sono identificati in modo univoco i pozzetti a cui tale fibra spenta è accessibile, la numerosità e la tipologia di fibra.

3. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nel *database* di cui ai commi precedenti, Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:

   a. elenco dei siti di co-locazione comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica inclusiva di coordinate geografiche;

   b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;

   c. numero di linee attestate in relazione a ciascun;

   d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;

   e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.

4. Telecom Italia ha l'obbligo di soddisfare ogni ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazioni utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione.

5. Il *database* è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.

6. Telecom Italia prevede l'accesso in tempo reale da parte degli operatori e dell'Autorità alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di *unbundling* e *shared access*. Telecom Italia comunica altresì su base bimestrale all'Autorità copia integrale di tutti i *database* di cui al presente articolo.

7. I manuali dell'Offerta di Riferimento ed il *database* devono essere correlati tra loro garantendo campi univoci per l'identificazione dei cavi, delle centrali e degli elementi intermedi della rete di accesso censiti dal *database*, e deve consentire l'associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione.

8. Il *database* deve consentire agli operatori, con l'ausilio delle sole tabelle incluse al manuale delle procedure di *unbundling* dell'Offerta di Riferimento, la verifica della disponibilità di risorse per la fornitura di un particolare servizio di accesso (fisico o virtuale) ad una data velocità trasmissiva su una data linea. Il *database* riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine.

Art. 43

Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, con cadenza mensile, *un'informativa* sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
   a. data di conferma degli ordinativi;
   b. regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
   c. data indicativa di prevista consegna.
2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 44

Piani tecnici

1. Telecom Italia pubblica e comunica all'Autorità i Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso nonché i Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso pluriennali, secondo i termini e le modalità previste dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 5 e 6.

Art. 45

Service Level Agreement (SLA) e penali

1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di *Service Level Agreement* (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità e tempistiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, di co-locazione e altri servizi accessori, nonché del servizio di accesso alla fibra spenta. L'Offerta di Riferimento contiene SLA *premium* su base chiamata migliorativi rispetto agli SLA base, corredati di relative penali. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel *Service Level Agreement* comporta l'obbligo di pagamento di penali.

2. I termini e le condizioni contenuti nel *Service Level Agreement* dovranno, laddove applicabili, essere coerenti con i livelli di servizio offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.

3. Gli SLA *premium* non prevedono alcun pagamento per attività concluse al di fuori dei tempi garantiti.

4. Il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione prevede tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilità dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica

5. Per i raccordi interni di centrale, i tempi di *provisioning* e le penali sono quelle previste nel *Service Level Agreement* per servizi di co-locazione.

6. Il *Service Level Agreement* per i tempi massimi di *provisioning* dei servizi di accesso disaggregato è riportato nell'Allegato 5 al presente provvedimento; le rispettive penali andranno calcolate sulla base dei giorni solari. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento.

7. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia. In particolare gli importi delle penali giornaliere per ritardo nell'attivazione e nel ripristino, per i servizi di ULL e VULL, sono determinati sulla base dell'importo del canone residenziale del servizio di Telecom Italia, mentre, per i servizi di SA, sono determinati sulla base di penali analoghe a quelle previste in relazione al servizio di accesso a larga banda residenziale di Telecom Italia.

8. Il *Service Level Agreement* relativo ai tempi massimi di *provisioning* del servizio di co-locazione è riportato nell'Allegato 6. I tempi specificati decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilità, al termine dello SLA di consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore, sia che essa sia di accettazione che di rinuncia.

9. Telecom Italia adotta livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nell'Allegato 7.

10. Il *Service Level Agreement* relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso disaggregato è riportato nell'Allegato 8.

11. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, Telecom Italia corrisponde all'operatore alternativo le penali descritte di seguito:
    a. penali di *assurance* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia;
    b. penali di *assurance* per i servizi di canale numerico come indicate nell'Allegato 9a;
    c. penali di *assurance* per i servizi di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo come indicate nell'Allegato 9b;
    d. penali di *premium assurance* come indicate nell'Allegato 9c, aggiuntive rispetto a quelle determinate per il ritardo di ripristino.
12. I *Service Level Agreement* per l'*assurance* dei servizi di co-locazione e dei raccordi interni fra operatori alternativi sono indicati rispettivamente nell'Allegato 10a e nell'Allegato 10b. Gli SLA di *assurance* dei servizi di co-locazione virtuale prevedono inoltre che le richieste di ingresso in centrale (servizio di accompagnamento) vengano evase 365 giorni all'anno 24 ore al giorno, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
13. Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono indicate rispettivamente nell'Allegato 11a (servizio di co-locazione) e nell'Allegato 11b (raccordi interni).
14. SLA e penali per il ripristino dei raccordi interni tra operatori sono calcolati sui tempi di intervento di chiusura e non di inizio attività.
15. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di variazione dei tempi di fornitura e di ripristino dei servizi di accesso garantiti alla propria clientela finale, aggiorna le tempistiche di fornitura e di ripristino di cui all'Allegato 5 e all'Allegato 8, garantendo comunque tempi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.
16. Tutte le penali specificate nel presente articolo sono oggetto di verifica e pagamento semestrale: l'intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini, come specificato dallo SLA, corrisponde al periodo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno.
17. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 29, deve permettere il monitoraggio e deve conservare traccia per almeno 24 mesi di tutte le singole comunicazioni riguardanti il *provisioning* e *l'assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali.

18. Il processo di *assurance* relativo ai servizi di accesso disaggregato contempla una procedura di chiusura concordata del guasto in cui Telecom Italia segnala all'operatore alternativo l'avvenuto intervento prima della chiusura dell'attività affinché quest'ultimo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio dei tempi previsti dagli SLA. L'intervento di *assurance* si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica da parte dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.
19. Telecom Italia evidenzia, in contabilità regolatoria, in modo separato i costi dello SLA *premium* di *assurance* ULL al fine di consentirne la verifica da parte dal revisore incaricato.
20. Telecom Italia garantisce per il *provisioning* e *l'assurance* relativi al servizio di accesso alla fibra spenta livelli di SLA e penali analoghi a quelli garantiti per il servizio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica.
21. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità di fornitura dell'accesso alle infrastrutture di posa.

Sezione V

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

Art. 46

Offerta di Riferimento

1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:

   a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso simmetrici ed asimmetrici (anche su linea dedicata) ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche devono essere fornite in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, apparati di multiplazione, circuiti di *backhauling*, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, *etc.*);
   b. informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli *switch* (*parent* e *distant*) delle proprie reti,;
   c. informazioni circa le modalità di configurazione e di fornitura della banda ATM per le singole tratte di trasporto e di *backhauling*, circa il dimensionamento ed l'aggregazione dei VP e dei VC, circa il numero dei circuiti per porta, il numero di VP per VC e circa le classi di servizio;
   d. l'elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM, miniDSLAM e DSLAM "zainetto" della propria rete, indicando il modello e le caratteristiche degli

apparati, le tecnologie di accesso e di *backhauling* disponibili su ciascuno di essi, le caratteristiche delle porte di *backhauling* disponibili e le configurazioni ammesse in termini di velocità, tecnologie di accesso e configurazione dei circuiti.

2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorità per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.

Art. 47

***Service Level Agreement* (SLA) e penali per i servizi *bitstream*: disposizioni generali**

1. Telecom Italia pubblica un *Service Level Agreement* base e un *Service Level Agreement premium* per i servizi *bitstream* comprensivi di penali. In particolare:
   a. ciascuna componente di rete inclusa nell'offerta è corredata da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di *provisioning*, *assurance*, disponibilità annua, tasso di errata attivazione;
   b. le modalità di gestione di *provisioning* prevedono la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio delle linee di accesso con un preavviso di almeno 3 giorni, al fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi ed attività;
   c. i sistemi informatizzati di *provisioning* ed *assurance* del servizio *bitstream* devono permettere la dedicata gestione della migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi.
2. Italia esprime i tempi di *provisioning*, di *assurance* ed i tempi di disponibilità in giorni solari ed ore effettive e definisce le penali per singolo servizio *bitstream* in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio. Ai fini del computo della distribuzione dei ritardi e delle relative penali, Telecom Italia utilizza categorie omogenee in termini di tecnologia e di velocità.

Art. 48

SLA e penali per il *provisioning*

1. Telecom Italia fornisce SLA base di *provisioning* degli accessi *bitstream* sulla base dei requisiti riportati nell'Allegato 12. Qualora i tempi massimi di fornitura del 100% e del 95% dei servizi *bitstream* di Telecom Italia alla propria clientela finale risultino, una volta sottratti 4 giorni solari, inferiori a quelli previsti nell'Allegato 13, Telecom Italia è tenuta ad aggiornare in riduzione i valori della tabella.
2. Telecom Italia garantisce un tasso di errato *provisioning* del 2% per tutti i tipi di accesso e garantisce un tempo di riparazione guasti da errato *provisioning* pari 4

ore solari, se la segnalazione avviene entro le ore 16:00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), e pari ad 8 ore solari nei restanti casi. Telecom Italia prevede, inoltre, la possibilità di modificare il servizio inizialmente richiesto (ad es. *upgrade* o *downgrade*) minimizzando il disservizio al cliente finale.

3. Telecom Italia garantisce i seguenti SLA base di *provisioning* per la banda *bistream* fino al nodo *Parent* (*backhaul*):
   a. tempi di attivazione della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN e di 15 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
   b. tempi di ampliamento della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN già attivi e di 8 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
4. Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio per l'utente finale in caso di variazione di configurazione non superiore a 2 ore tranne che nel caso in cui la variazione comporti il passaggio da una tecnologia ad un'altra.
5. Gli SLA per la variazione dei parametri dei VC degli accessi *bitstream* prevedono che Telecom Italia informi l'operatore alternativo circa la data e la fascia (di due ore) prevista per la variazione, fascia nella quale potrebbe interrompersi il servizio per l'utente finale. Qualora Telecom Italia non riesca a variare i parametri dei VC limitando l'interruzione del servizio all'utente finale ad un tempo di 2 ore, la stessa riconoscerà all'operatore alternativo un importo pari al canone giornaliero dell'accesso per ogni due ore lavorative di ritardo.
6. Telecom Italia garantisce i tempi di *provisioning* dei Kit ATM e Gigabit Ethernet riportati nell'Allegato 13.
7. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento il numero di giorni lavorativi, che decorrono dalla data di richiesta dell'operatore, entro cui viene fornita l'attività di pre-qualificazione della linea di accesso e le relative penali. Telecom Italia predispone uno SLA corredato di adeguate penali relativo alle prestazioni effettivamente ottenibili successivamente all'attivazione dei servizi da parte degli operatori che hanno richiesto l'attività di pre-qualificazione a titolo oneroso.
8. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento uno SLA per il *provisioning* del servizio di interconnessione al DSLAM, corredato da relative penali.
9. Gli SLA *premium* per il *provisioning* garantiscono prestazioni migliorative rispetto agli SLA base, specificando i tempi massimi di fornitura dei servizi per il 100% dei casi, per il 98% dei casi e per il 95% dei casi.

Art. 49

SLA e penali per l'*assurance*

1. Telecom Italia garantisce, nell'ambito dello SLA base per l'*assurance*:

a. per gli accessi simmetrici, un tempo di ripristino di 4 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00 e le ore 16,00 e di 12 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00.

b. per gli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8,00 e le ore 16,00 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00.

c. un tempo di ripristino dei guasti sui VP/VLAN pari a 4 ore solari, se la segnalazione viene inoltrata tra le ore 08:00 e le ore 12:00, pari a 12 ore solari nei restanti casi.

2. Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di *assurance*, considera quale momento terminale la NCG (notifica di rimozione del guasto) e non la DRG (data/ora rimozione del guasto).

3. In caso di guasto di un qualunque elemento della propria rete, Telecom Italia somma alle penali di *assurance* di tale elemento le penali di *assurance* di tutti gli elementi della catena impiantistica a valle dell'elemento guasto che non sono in grado di garantire le proprie prestazioni a causa del guasto dell'elemento a monte.

4. Telecom Italia prevede un'opzione di SLA *premium* di *assurance* su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i termini previsti dallo SLA stesso. Le penali di *assurance* per gli SLA *premium* sono proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.

Art. 50

SLA e penali per la disponibilità

1. Telecom Italia pubblica SLA base per la disponibilità annua pari al 98% per gli accessi *bitstream* ed al 98,8% per i VC. Gli SLA sulla disponibilità devono essere corredati di apposite penali.

Art. 51

Non applicazione e sospensione degli SLA

1. In caso di sospensione per irreperibilità cliente, Telecom Italia informa il referente nominato dall'operatore.

2. Telecom Italia permette l'interruzione della sospensione mediante notifica sul portale da parte dell'operatore.

3. Telecom Italia prevede che la facoltà di "interruzione" della sospensione, relativamente al processo di *provisioning*, possa essere esercitata dall'operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora la sospensione causa cliente

dovesse essere reiterata per 5 volte, il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'operatore di una penale per intervento a vuoto.

4. Telecom Italia non addebita interventi a vuoto dovuti a diagnosi errate.

Art. 52

Corresponsione delle penali

1. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento.

2. Telecom Italia prevede che il computo delle penali possa essere effettuato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.

Art. 53

Disposizioni circa la verifica degli SLA di *provisioning* ed *assurance*

1. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 33, deve permettere il monitoraggio e deve conservare traccia delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e *l'assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13.

2. Telecom Italia rende disponibile con almeno tre mesi di anticipo rispetto al lancio di ogni nuovo servizio *bitstream* tutte le informazioni utili a permettere agli operatori le attività di adeguamento dei propri sistemi informativi.

Sezione VI

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – WHOLESALE LINE RENTAL

Art. 54

Offerta di Riferimento

1. Nell'Offerta di Riferimento Telecom Italia pubblica le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e il contratto standard di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori. L'Offerta di Riferimento contiene altresì *Service Level Agreements*, differenziati in SLA base e SLA *premium*, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS,

corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

2. In particolare, l'Offerta di Riferimento assicura che: *i)* le condizioni di *provisioning* e *assurance* siano conformi a quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS e dal presente provvedimento; *ii)* le condizioni di *provisioning* includano il tasso di errata attivazione.

3. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 40, permette il monitoraggio e conserva traccia singole delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e *l'assurance*, fornendo informazioni circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13..

Sezione VII

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

Art. 55

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Per la fornitura di servizi di accesso equivalenti ai servizi di *i)* accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, *ii)* accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, *iii) bitstream* e relativi servizi accessori, *iv)* WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, Telecom Italia garantisce che:

   a. la fornitura dei servizi di accesso alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell'offerta di riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;

   b. la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;

c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;

d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

2. Telecom Italia garantisce che il personale di *Open Access* – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento – non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali. Tale misura garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 11.

3. Il sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* di cui agli Art. 29, Art. 33 e Art. 40 deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n 1, ed in particolare i punti 1.1. – 1.5.

4. Telecom Italia fornisce all'operatore che ne fa richiesta tutte le informazioni per la migrazione di un insieme di servizi di accesso all'ingrosso destinati a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente ad acquisire dall'operatore tali servizi al fine di assicurare il minimo disagio al cliente finale e far si che la migrazione avvenga con le migliori tempistiche possibili. Al fine di garantire la riservatezza dei dati in questione l'operatore che richiede le informazioni dovrà disporre di una specifica delega o incarico di rappresentanza che ne circoscriva il mandato conoscitivo.

5. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi *bitstream*, Telecom Italia comunica all'Autorità le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonché i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio *bitstream* regolamentato. In particolare, Telecom Italia, fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, tra cui quelli di seguito elencati: *a) marketing*; *b)* pubblicità; *c)* rete di vendita diretta e indiretta; *d)* fatturazione; *e)* rischio insolvenza; *f)* assistenza clienti; *g)* infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.

6. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei seguenti servizi forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne: *i)* accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta*; iii*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *iv*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
7. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente predisposta secondo il modello dell'allegato C della delibera n. 152/02/CONS. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o *premium*) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:
   a. volume di ordinativi ricevuti;
   b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
   c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
   d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
   e. percentuale di linee che hanno subito danni in un specifico periodo;
   f. tempo medio tra apertura di ticket per guasto e chiusura guasto.

   In aggiunta alla reportistica di cui ai commi precedenti, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio. Tali misure garantiscono peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e n. 4.
8. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi di *Open Access* – o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento – e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.

9. L'Organo di Vigilanza, conformemente a quanto previsto nella delibera n. 718/08/CONS che ha reso vincolante al Gruppo di Impegni n. 7, vigila sulla corretta esecuzione delle misure oggetto di Impegni, al fine di garantire l'effettività del rispetto del principio di parità di trattamento interna/esterna nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso. Telecom Italia, conformemente a quanto previsto nella delibera n. 718/08/CONS che ha reso vincolante al Gruppo di Impegni n. 10, aderisce all'"OTA Italia" istituito con delibera n. 121/09/CONS.

Sezione VIII

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 56

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso fisico all'ingrosso

1. Il Conto Economico di cui al punto i) del comma 4, Art 11 (servizi di *full unbundling* e *unbundling* dati) deve riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

   i. i *transfer charge* da accesso a larga banda all'ingrosso;
   ii. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate;
   iii. i *transfer charge* da servizi WLR;
   iv. eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail* (esclusi quelli dai servizi a banda larga *retail* e dai mercati 1a ed 1 b).

   Il Conto Economico dei servizi di *full unbundling* ed *unbundling* dati deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. Il Conto Economico di cui al punto ii) del comma 4, Art. 11 (servizi di *virtual unbundling*) deve riportare i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

3. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto iii) del comma 4, Art. 11 (servizi di *sub-loop unbundling*) deve riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

   i. i *transfer charge* da accesso a larga banda all'ingrosso;
   ii. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate;

   Il Conto Economico dei servizi di *sub-loop unbundling* deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella

tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.

4. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto iv) del comma 4, Art. 11 (servizi di *shared access*) deve riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

   i. i *transfer charge* da accesso a larga banda all'ingrosso;
   ii. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate;
   iii. eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail* esclusi i servizi a larga banda retail.

   Il Conto Economico dei servizi di *full unbundling* deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

5. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso disaggregato elencati al comma 4 dell'Art.11 evidenziano separatamente:

   a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
      - ammortamenti degli *asset* della rete in rame, inclusi quelli relativi alle opere civili di posa dei cavi;
      - personale (per la gestione della rete di accesso di rame, con evidenza dei costi degli addetti alla manutenzione preventiva e correttiva);
      - costi esterni ed altri (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi di co-locazione appaltati a ditte esterne, *facility management*, i costi relativi alle attività di gestione degli spazi tecnici in centrale, quali i costi di fornitura di energia ed i costi di condizionamento, ed eventuali quote da versare ad altri operatori).

   b. Il Costo del capitale.

6. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso disaggregato e relativi servizi accessori, elencati al comma 4 dell'Art. 11 evidenziano separatamente:

   a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:
      - attività correnti
      - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
      - passività correnti;
      - passività non correnti.

Art. 57

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso a banda larga all'ingrosso

1. I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui ai punti i, ii, ed iii del comma 4, Art. 12, devono riportare separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

   i. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate; (Ricavo)
   ii. i *transfer charge* dai servizi a banda larga al dettaglio, evidenziando separatamente i servizi su *bitstream naked* da quelli su linea condivisa; (Ricavo)
   iii. i costi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso in rame (mercato 4) e relative prestazioni accessorie.

   Il Conto Economico deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite. I prezzi unitari sono quelli riportati in Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui ai punti i, ii, ed iii del comma 4, Art. 12, e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

   a. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
      - ammortamenti degli *asset* della rete di commutazione (ATM e GBE/IP), del primo apparato di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi), della porta di interconnessione e degli accessi in fibra ottica;
      - *adjustment* CCA degli ammortamenti;
      - personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto ATM e GBE/IP, nonché dei DSLAM, ADM o WDM);
      - costi esterni ed altri (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
      - *transfer charge* (verso mercato 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale, delle linee in rame in caso di linea dedicata, della remunerazione della quota di manutenzione della linea in rame relativa all'*x*DSL, nel caso di linea condivisa;

   b. Il Costo del capitale

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso disaggregato, di cui ai punti i, ii, ed iii del comma 4, Art. 12, e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
   - attività correnti
   - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
   - *adjustment* CCA patrimoniale;
   - passività correnti;
   - passività non correnti.

Art. 58

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – *Wholesale Line Rental*

1. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti i e ii del comma 4, Art 13, devono riportare separatamente i ricavi figurativi, *transfer charge* dai mercati 1a ed 1b, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 67, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

2. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti i e ii del comma 4, Art 13, prestazioni associate e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

   a. I Ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori suddivisi in:
      - ricavi da canoni;
      - ricavi da contributi.

   b. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
      - Ammortamenti;
      - *adjustment* CCA degli ammortamenti;
      - personale;
      - costi esterni ed altri (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
      - *transfer charge* (verso mercato 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale e delle linee in rame;

   c. Il Costo del capitale.

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato dei servizi di cui ai punti i e ii del comma 4, Art 13, prestazioni associate e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

   a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
      - attività correnti
      - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
      - *adjustment* CCA patrimoniale;
      - passività correnti
      - passività non correnti.

Art. 59

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni

1. Telecom Italia predispone, e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione Open Access − o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso.

2. Telecom Italia, predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti garantiscono peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 8.

Sezione IX –

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

Art. 60

Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi per i servizi di accesso fisico all'ingrosso

1. Il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) di cui all'Art. 9, si applica ai canoni ed ai contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti *i*, *ii*, *iii*, e *v* del comma 4 dell'Art.11.

2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:

   a. Paniere A: (*full unbundling* e *sub loop unbundling*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14.

   b. Paniere B: (*shared access*), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 15.

   c. Paniere C: (prolungamento dell'accesso con portante in fibra), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 16.

   d. Paniere D: (canale numerico), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 17.

   e. Paniere E: (*unbundling* virtuale), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 18.

3. I valori dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B, C, D ed E, per gli anni 2010-2012*,* sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all’Art. 73
4. I prezzi dei servizi di co-locazione, di cui al punto *v*, comma 4 dell’Art.11, nonché dei servizi di accesso disaggregato non ricompresi nei panieri sono orientati ai costi.
5. Ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
6. I contributi di fornitura dei servizi di *unbundling*, di cui al comma 3, differiscono a seconda che la linea sia attiva o non attiva.
7. Nel caso in cui l’operatore abbia richiesto il servizio di accesso condiviso, qualora l’utente disdica il contratto di accesso al dettaglio con Telecom Italia, il canone per il servizio diventa quello relativo al servizio di accesso *unbundling* dati e non è dovuto alcun contributo di trasformazione.
8. Gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare il servizio di ADSL su linea ISDN sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso.
9. Il prezzo dell’attività di riordino dei permutatori si ottiene ripartendo il costo di tale attività tra tutti gli operatori, inclusa Telecom Italia, proporzionalmente al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.
10. I costi di manutenzione dei raccordi passivi sono recuperati attraverso contributi su base chiamata.

Art. 61

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi - accesso fisico all’ingrosso

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso disaggregato, e relativi servizi accessori, - forniti internamente ed esternamente - sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l’Allegato 27.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso fisico alla rete in rame,

suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato 28 e all'Allegato 29.

4. Telecom Italia integra le tabelle A, B e C con le seguenti informazioni:
   a. i costi di manutenzione correttiva relativi alle coppie xDSL:
   b. i costi di manutenzione correttiva relativi alla tecnologia POTS;
   c. i costi di manutenzione correttiva relativi ad altre tecnologie trasmissive (ISDN, HDSL etc);
   d. la descrizione dei *driver* di ripartizione dei costi di manutenzione correttiva tra le tecnologie xDSL e POTS e altro;
   e. le quantità di collegamenti xDSL attivi per servizi forniti internamente ed esternamente (con o senza POTS attivo);
   f. le quantità di collegamenti totali in tecnologia POTS forniti internamente ed esternamente (con o senza xDSL attivo);
   g. le quantità di collegamenti congiuntamente attivi con tecnologie POTS ed xDSL forniti internamente ed esternamente;
   h. le quantità di collegamenti attivi con le restanti tecnologie forniti internamente ed esternamente.

5. Telecom Italia, per il calcolo dei costi unitari dei servizi di accesso disaggregato, adotta i seguenti criteri:
   a. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *unbundling* su singola coppia è ottenuto ripartendo la somma dei costi legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva), Armadi, Rete di distribuzione primaria (esclusa la manutenzione correttiva) per il numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente;
   b. i costi di attivazione dei servizi di accesso in rame sono quelli dei servizi forniti esternamente ed internamente con l'inclusione dei rientri in Telecom Italia. Il costo unitario dell'attivazione è ottenuto ripartendo il costo totale succitato sul numero totale di attivazioni/rientri esterni ed interni;
   c. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *sub loop unbundling* è ottenuto ripartendo la somma dei costi legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva) per il numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente; nelle more dell'avvio del servizio, i

contributi di attivazione sono fissati al medesimo prezzo delle corrispondenti attività per i servizi di accesso disaggregato.

d. il costo unitario mensile del servizio di accesso condiviso si ottiene sottraendo dal costo mensile per la fornitura di una linea POTS+xDSL, su coppia singola, il costo di fornitura della sola linea POTS. In particolare, il costo unitario mensile del servizio di accesso condiviso è pari alla differenza delle quote di costo di manutenzione correttiva allocate sulle due tecnologie.

e. i costi unitari per l'attivazione dei servizi di accesso condiviso in rame sono i costi di fornitura esterna del servizio, ripartiti sul numero totale di attivazioni di servizi di accesso condiviso.

6. Per quanto riguarda i costi di co-locazione Telecom Italia garantisce che:

a. il prezzo di locazione dei siti sia pari al costo medio a metro quadrato calcolato su tutte le centrali SL, documentato nei prospetti di dettaglio;

b. il costo del singolo modulo sia calcolato per la sola parte di occupazione nominale dello stesso, con l'esclusione delle aree non pertinenti;

c. gli apparati del servizio di co-locazione virtuale siano contabilizzati separatamente dai restanti servizi accessori dell'offerta di co-locazione;

d. i prospetti di dettaglio indichino i costi operativi e di capitale dei raccordi interni di centrale, distinguendo tra costi di attivazione e costi mensili, e la numerosità dei raccordi stessi;

e. i prospetti di dettaglio riportino i costi di manutenzione dei raccordi passivi ed il numero di interventi ad essi associato. I costi di attivazione dei raccordi sono contabilizzati separatamente ed includono, pro quota, anche il costo di adeguamento del sistema informatico di gestione degli stessi;

f. i prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto" siano orientati al costo delle attività elementari necessarie per l'allestimento dei siti.

g. i costi del servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale siano basati sull'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. sistema unico.

Sezione X –

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

Art. 62

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso a banda larga all'ingrosso

1. Il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X *Network Cap*) di cui all'Art. 9, si applica ai canoni ed ai contributi relativi ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso specificati al comma 4 dell'Art.12.

2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:
   a. Paniere A: prezzi relativi alle componenti di accesso asimmetrico, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19;
   b. Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "high level" ATM, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 20;
   c. Paniere C: prezzi banda ATM ed Ethernet, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 21;
   d. Paniere D: Accesso al DSLAM ATM ed Ethernet, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 22.
3. I valori dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012*,* sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all'Art. 73.
4. Ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
5. Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio *bitstream*, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso *retail* viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio *bitstream* è richiesto da un altro operatore su linea non attiva.
6. Il prezzo della componente di accesso asimmetrico su linea dedicata (accesso *naked*), per il periodo 2010 – 2012 segue la variazione prevista per il paniere A di cui all'Art. 60, comma 2.
7. I servizi *bitstream* con interconnessione al nodo Distant e al nodo IP non sono sottoposti a controllo dei prezzi.
8. I prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo. I prezzi dei servizi di trasporto della banda (ATM ed Ethernet) tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa area di raccolta (nel caso ATM) o alla stessa macro area (nel caso Ethernet) sono orientati al costo.
9. Il contributo di attivazione per linea *bitstream* asimmetrica su linea dedicata non è dovuto quando l'utente, inizialmente abbonato a Telecom Italia per il servizio POTS e all'operatore alternativo per l'accesso ADSL, disdice l'abbonamento POTS.
10. Quando l'utente, inizialmente abbonato a Telecom Italia (quindi su linea attiva) disdice l'abbonamento con Telecom Italia e attiva successivamente un servizio

ADSL *naked* con l'OLO è dovuto il solo il contributo di attivazione della linea asimmetrica condivisa.

11. Quando l'accesso asimmetrico è attivato su una nuova linea dedicata, per scelta dell'operatore alternativo o perché l'utente finale non usufruisce del servizio telefonico di Telecom Italia, è dovuto il contributo previsto per il servizio di *unbundling* per linea non attiva.

12. Telecom Italia differenzia i prezzi degli accessi simmetrici a seconda che l'accesso sia realizzato senza "rilanci" (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente) ovvero che l'accesso sia realizzato con "rilanci" (cioè, con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente). I prezzi sono formulati sulla base dei costi pertinenti alla catena impiantistica impiegata in ciascuna configurazione e documentati in contabilità regolatoria.

Art. 63

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi – accesso a banda larga all'ingrosso

1. I costi unitari di ciascun servizio *bitstream* sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.

2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l'Allegato 30. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato 31, all'Allegato 32 e all'Allegato 33.

3. I prospetti di dettaglio identificano i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea non attiva (con la medesima articolazione dell'offerta di riferimento) ed i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea attiva. Sono contabilizzati nei prospetti di dettaglio dei servizi *bitstream* i costi degli accessi in fibra.

4. I prospetti di dettaglio della componente accesso in fibra individuano centri di costo specifici per le attività comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività di gestione ordinarie ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia e velocità di accesso in SDH e relative quantità prodotte per tutte le finalità.

5. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di trasporto (separate in portanti ed apparati trasmissivi), quelle di commutazione (in tecnologia ATM ed GBE/IP) e

quelle di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), dando evidenza disaggregata dei costi relativi a ciascuna tecnologia (ATM ed GBE/IP) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati pro quota ai singoli apparati. In particolare, per la fornitura di servizi al nodo *parent* i prospetti riportano i centri di costo/attività elementari corrispondenti all'intera catena impiantistica suddivisi secondo l'articolazione dell'Allegato 31.

6. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, ammortamenti e capitale impiegato, evidenziando, nei costi operativi, i costi da *transfer charge* relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati pro quota in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
7. I prospetti di dettaglio riportano in nota le modalità di calcolo della capacità trasmissiva media in Mbit/sec attribuita agli elementi di commutazione ed agli apparati e portanti trasmissive.
8. I prospetti di dettaglio recano evidenza separata dei costi totali attribuiti agli apparati ATM e IP/GBE ed ai corrispondenti portanti ed apparati utilizzati nelle restanti tratte trasmissive ulteriori rispetto a quelle già documentate ai sensi del comma 5 per la fornitura interna ed esterna di servizi a banda larga.
9. Per le tecnologie HDSL/SHDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente per tipologia di accesso ed attribuiti direttamente al costo della singola tipologia attraverso un canone per linea. I costi comuni relativi ad apparati in centrale sono attribuiti alla banda o al traffico in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
10. Per ciascun centro di costo relativo ad apparati e sistemi in centrale la contabilità reca evidenza dei costi di *transfer charge* relativi alle attività di gestione degli spazi in centrale.
11. I dettagli dei costi della contabilità regolatoria consentono la determinazione dei costi unitari per le prestazioni di SLA premium, rendicontando separatamente i costi operativi, gli ammortamenti, il capitale impiegato, il numero di interventi ed il numero di ore uomo dedicate a tali attività.

Art. 64

Replicabilità dei servizi di accesso a banda larga

1. Tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga in tecnologia ATM o Ethernet/IP commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

2. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità delle offerte di cui al comma precedente mediante i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "Adeguamento e innovazione della metodologia dei *test* di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera 152/02/CONS", avviato con comunicazione del 30 gennaio 2009, attualmente in fase di consultazione pubblica (delibera 667/09/CONS). Nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità definisce una metodologia per l'individuazione dell'architettura di riferimento dell'operatore alternativo efficiente – che può prevedere combinazioni di servizi di accesso fisico e virtuale – anche in funzione delle caratteristiche di disponibilità su base territoriale dell'offerta da replicare, nonché di altre offerte di altri operatori già presenti nel mercato.
3. Telecom Italia, per ogni offerta *retail* di cui al comma precedente fornisce, non meno di 30 giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica di cui al comma precedente.

Sezione XI –
CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – *WHOLESALE LINE RENTAL*

Art. 65

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. Il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X *Network Cap*) di cui all'Art. 9, si applica ai canoni ed ai contributi relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori specificati ai punti *i* e *ii* del comma 4, Art. 13.

2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:
   a. Paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;
   b. Paniere B: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;
   c. Paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;
   d. Paniere D: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

3. I valori dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012*,* sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all'Art. 73

4. Per i panieri A e C, di cui al comma 3, è previsto lo stesso valore del vincolo di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere A all'Art. 60 comma 2).

5. I servizi di raccolta delle chiamate forniti da Telecom Italia all'operatore WLR sono valorizzati secondo le condizioni economiche di interconnessione del servizio di raccolta delle comunicazioni in *carrier selection* da abbonati Telecom Italia, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.

6. I servizi di raccolta delle chiamate instradate verso l'operatore WLR e non andate a buon fine (tra cui quelle dirette a numerazioni non esistenti), nonché i servizi di raccolta delle chiamate dirette ai numeri di emergenza sono forniti da Telecom Italia gratuitamente. Il contributo di attivazione del servizio WLR include anche l'attivazione dei servizi di raccolta del traffico correlati.

7. Ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale si applica uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto bonus di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso al dettaglio per le due tipologie di clientela. Tali bonus non rientrano nel calcolo del *Network Cap* per i servizi WLR e possono essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei bonus di traffico effettivamente praticati.

8. Telecom Italia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, comunica all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione del grado di recupero dei costi di *set-up* del servizio WLR, di cui all'art. 29 della delibera n. 694/06/CONS.

9. Qualora, a valle delle verifiche, tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. Tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio WLR.

Art. 66

Condizioni attuative dell' obbligo di contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi WLR individuano le componenti di trasporto POTS e ISDN, dando evidenza disaggregata dei costi di ciascuna tecnologia e dei *transfer charge* relativi agli spazi nelle centrali allocati pro quota ai singoli apparati. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di cui all'Allegato 35.

2. I prospetti di dettaglio evidenziano per ciascun centro di costo/attività elementare il dettaglio dei costi operativi, degli ammortamenti (inclusi gli aggiustamenti CCA) del costo del capitale (inclusi gli aggiustamenti CCA), delle quantità vendute per ciascuna prestazione, secondo quanto specificato nell'Allegato 34. Telecom Italia evidenzia altresì i criteri di ribaltamento dei costi unitari sui prezzi dei servizi WLR, secondo quanto specificato nell'Allegato 36.
3. Telecom Italia dimostra nei prospetti di dettaglio la coerenza dei costi unitari attribuiti al servizio WLR ed alle relative prestazioni associate e servizi accessori con i costi unitari degli analoghi servizi di accesso forniti alle proprie divisioni interne.
4. I costi da *transfer charge* dettagliano separatamente i costi relativi ai servizi interni di fornitura degli elementi di accesso in rame ed i costi interni relativi alle attività di gestione degli spazi in centrale.

Art. 67

Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 14, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di accesso. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del revisore.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, presenta all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati agli Art. 11, 12 e 13 presenti nell'offerta di riferimento e l'equivalente prezzo dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
3. L'Autorità valuta e approva il prospetto di cui al comma precedente nell'ambito del processo di verifica dell'implementazione del Gruppo di Impegni n. 8.
4. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di:
   a. accesso fisico disaggregato e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art 11, comma 4;

b. accesso a banda larga e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art 12, comma 4;

c. WLR, prestazioni associate e servizi accessorie, elencati all'Art. 13, comma 4.

d. accesso al dettaglio residenziale e non residenziale, e relative prestazioni accessorie, di cui all'Art. 15 comma 3.

5. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.

6. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:

   i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);

   ii) il capitale impiegato;

   iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.

7. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA (ove prevista tale base di costo) separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, si devono evidenziare separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.

8. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti (*flat* o a consumo), i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.

9. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.

10. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.

11. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.
12. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

Capo II - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO

Art. 68

Condizioni attuative dei test di prezzo

1. L'Autorità effettua la verifica dei prezzi di cui all'Art. 15 comma 2, mediante i *test* di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "Adeguamento e innovazione della metodologia dei *test* di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della Delibera 152/02/CONS", avviato con comunicazione del 30 gennaio 2009 ed attualmente in fase di consultazione pubblica (delibera 667/09/CONS).
2. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo di cui al comma precedente, Telecom Italia comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'Art. 69 del presente provvedimento.
3. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche dell'offerta, che devono riportare tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorità le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento, evidenziando le modalità di attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni aggiuntivi.
4. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Le richieste di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità avvengono entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. La

commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità dell'Autorità ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche dell'Autorità sulla base del principio del silenzio assenso.

5. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, l'Autorità può procedere ad effettuare le necessarie attività di vigilanza e richiedere, a tale scopo, a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.
6. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del test di prezzo, che l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello *wholesale.*

Art. 69

Condizioni attuative dei test di prezzo delle offerte in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'Art. 68 le offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, purché opportunamente documentabili.
2. Telecom Italia, al fine di consentire all'Autorità la verifica dei prezzi di cui all'Art. 15, comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti, di cui al comma precedente, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto. A tal fine Telecom Italia realizzerà un *database,* accessibile alla sola Autorità, per il quale si indicherà un responsabile, che conterrà le seguenti informazioni:
    a. la data di inserimento del contratto;
    b. il nome del cliente;
    c. i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*);
    d. il valore economico e la durata del contratto;
    e. la data di sottoscrizione del contratto;
    f. la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi;
    g. le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
3. La verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo, indicando i motivi di contestazione dell'offerta. L'Autorità può convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformità dell'offerta affinché esponga, motivando, le proprie osservazioni.

4. L'Autorità comunica a Telecom Italia l'avvio del procedimento di valutazione corredato con le informazioni relative all'offerta sotto esame richiedendo la copia del contratto oltre che la descrizione delle soluzioni tecniche specifiche realizzate per il cliente, degli eventuali sconti, e della struttura di costo sottostante, nel termine perentorio di 15 giorni.
5. L'Autorità si pronuncia sul rispetto dei vincoli di prezzo delle offerte, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatte salve le sospensioni dei termini per le richieste di informazioni e/o documenti. Nel caso l'Autorità rilevi la necessità di un approfondimento di analisi, può prorogare i termini di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione.

Art. 70

Condizioni attuative degli obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

1. Nella fornitura dei servizi di accesso in postazione fissa per servizi vocali a clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia applica condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti.
2. Telecom Italia può offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze, secondo il giudizio dell'Autorità, siano giustificate in modo oggettivo, come nel caso delle c.d. "fasce sociali" di cui alla delibera 314/00/CONS.

Art. 71

Condizioni attuative degli obblighi di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

1. Telecom Italia è autorizzata a proporre sul mercato servizi di accesso destinati ai clienti residenziali e non residenziali congiuntamente ad altri servizi, secondo le modalità previste dal comma successivo.
2. Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per i clienti residenziali e non residenziali con altri servizi di telecomunicazione, è tenuta ad aggregare tali servizi in modo ragionevole, a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e a sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorità.
3. L'Autorità verificherà la non predatorietà delle offerte, nonché la replicabilità delle stesse da parte di un operatore alternativo efficiente, attraverso gli opportuni test di prezzo di cui all'Art. 68, mentre la ragionevolezza dell'offerta sarà valutata sulla base della contiguità merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione ex-ante.

Art. 72

Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso al dettaglio

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice l'Autorità impone a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi per ciascuno dei servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale (servizi rientranti nel mercato 1.a) e per ciascuno dei servizi rivolti alla clientela non residenziale (servizi rientranti nel mercato 1.b).
2. Telecom Italia predispone Conti Economici, Rendiconti del Capitale Impiegato e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio riportati al comma precedente.
3. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali di ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio, prestazioni associate e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

   a. I Ricavi generati dalla vendita dei servizi ai clienti finali suddivisi in:
   - ricavi da canoni;
   - ricavi da contributi;
   - altri ricavi

   b. I Costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
   - Ammortamenti;
   - personale;
   - costi esterni ed altri;
   - *transfer charge* (verso mercato 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale e delle linee in rame.

   c. Il Costo del capitale;

   d. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
   - attività correnti;
   - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
   - passività correnti;
   - passività non correnti.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73

1. Entro il mese di marzo 2010 l'Autorità, con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* ed a calcolare il

valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete fissa all'ingrosso per il triennio 2010-2012.

2. Gli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS rimangono disciplinati nei termini, nelle forme e secondo le procedure indicate nella suddetta delibera, negli impegni stessi, nella delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni e nella delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. Ogni eventuale proposta di modifica agli Impegni avviene sulla base di un confronto tra l'Autorità e Telecom Italia ed, in ogni caso, qualora la modifica proposta costituisca un rimedio o sia direttamente connessa o accessoria ad un rimedio, prima dell'approvazione, viene sottoposta a consultazione pubblica nazionale e notificata alla Commissione europea, sulla base della disciplina vigente.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.

4. In relazione alla eventuale inottemperanza alle misure oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e richiamate nel presente provvedimento, nel rispetto del consolidato principio del *ne bis in idem*, si prevede quanto segue:

   a) il mancato rispetto di tali misure è sanzionato nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/08/CONS;

   b) l'Autorità, nel caso accerti il mancato rispetto di tali misure, intima a Telecom Italia, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di porre fine entro un mese all'infrazione e – fermo restando quanto previsto al punto *a)* – nel caso l'impresa non abbia posto fine all'infrazione entro tale termine, adotta misure adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

5. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.

6. Al Comitato NGN Italia è affidato il compito di sottoporre all'Autorità, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, una proposta non vincolante di "Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN". In particolare, con il concorso di tutti i soggetti che vi aderiscono, il Comitato dovrà formulare proposte in relazione ai seguenti aspetti: i) procedure di migrazione dal rame alla fibra ottica; ii) eventuali modalità di *unbundling* degli accessi in fibra; iii) modalità per la disciplina delle condizioni di offerta dei

servizi *bitstream* su fibra; iv) condizioni di condivisione delle infrastrutture, ivi comprese le installazioni all'interno dei condomini.

7. All'esito della approvazione della Raccomandazione sulle reti NGA della Commissione europea, e sulla base della proposta di cui al comma precedente, l'Autorità riesaminerà le condizioni definite al presente provvedimento per i servizi di accesso NGA.

8. Nelle more dell'adozione delle Linee guida di cui al comma 6, ed alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio sull'effettivo sviluppo di servizi d'accesso alla clientela finale basati su infrastrutture NGN, l'Autorità, sentiti gli operatori, adotta – entro gennaio 2010 – una disciplina transitoria per la fase di sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN da parte dell'operatore notificato, con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per un'offerta all'ingrosso per consentire la partecipazione alla sperimentazione degli altri operatori.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.a..

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 16 dicembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
VIOLA

Allegato 1

Allegato 1 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 1					
Descrizione profilo	Profilo commerciale		Profilo tecnico		
	PCR *down*	PCR *up*	Tipologia	*line rate* (Kbit/s)	
				down	*up*
640 Kbit/s / 256 Kbit/s	640 kbit/s	256 kbit/s	*fixed*		
1,2 Mbit/s / 256 Kbit/s	1,2 Mbit/s	256 kbit/s	*rate adaptive*	640 – 1280	200 – 256
1,2 Mbit/s / 512 Kbit/s	1,2 Mbit/s	512 kbit/s	*fixed*		
			rate adaptive	1090 – 1280	256 – 512
2 Mbit/s / 512 Kbit/s	2 Mbit/s	512 kbit/s	*fixed*		
			rate adaptive	2000 – 2048	384 – 512
2 Mbit/s / 1 Mbit/s	2 Mbit/s	900 kbit/s	*rate adaptive*	2000 – 2048	384 – 1024
4 Mbit/s / 256 Kbit/s	4 Mbit/s	256 kbit/s	*fixed*		
			rate adaptive	2000 – 4096	225 – 256
4 Mbit/s / 512 Kbit/s	4 Mbit/s	512 kbit/s	*fixed*		
			rate adaptive	2000 – 4096	384 – 512
7 Mbit/s / 256 Kbit/s	7 Mbit/s	256 kbit/s	*rate adaptive*	2000 – 7000	200 – 256
7 Mbit/s / 384 Kbit/s	7 Mbit/s	384 kbit/s	*rate adaptive*	3000 – 7000	300 – 384
7 Mbit/s / 512 Kbit/s	7 Mbit/s	512 kbit/s	*rate adaptive* (e *fixed*)	4000 – 7000	400 – 512
7 Mbit/s / 900 Kbit/s	7 Mbit/s	900 kbit/s	*rate adaptive*	4000 – 7000	512 – 1024

Allegato 2

Allegato 2 – Profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 2+					
Descrizione profilo	Profilo commerciale		Profilo tecnico		
	PCR *down*	PCR *up*	Tipologia	*line rate* (kbit/s)	
				down	*up*
10 Mbit/s / 384 Kbit/s	10 Mbit/s	384 kbit/s	*rate adaptive*	4000 – 10000	256 – 384
10 Mbit/s / 1 Mbit/s	10 Mbit/s	1 Mbit/s	*rate adaptive*	4832 – 11120	608 – 1216
20 Mbit/s / 384 Kbit/s	20 Mbit/s	384 kbit/s	*rate adaptive*	2000 – 22240	320 – 480
20 Mbit/s / 512 Kbit/s	20 Mbit/s	512 kbit/s	*rate adaptive*	4000 – 22240	384 – 512
20 Mbit/s / 768 Kbit/s	20 Mbit/s	768 kbit/s	*rate adaptive*	4000 – 22240	512 – 768
20 Mbit/s / 1 Mbit/s	20 Mbit/s	1 Mbit/s	*rate adaptive*	6000 – 22240	768 – 1216

Allegato 3

Allegato 3 – Tagli di VP speciali	
PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)
7.168	128
7.168	256
7.168	512
7.168	768
7.168	1.024
20.480	512
20.480	1.024
20.480	1.536
20.480	2.048
20.480	3.072
20.480	4.096

Allegato 4

Allegato 4 – Tagli di VP											
MCR = 90% PCR		MCR = 75% PCR		MCR = 50% PCR		MCR = 33% PCR		MCR = 25% PCR		MCR = 10% PCR	
PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)	PCR (Kbit/s)	MCR (Kbit/s)
1.536	1.382	1.536	1.152	1.536	768	1.536	507	1.536	384	1.536	154
2.048	1.843	2.048	1.536	2.048	1.024	2.048	676	2.048	512	2.048	205
2.560	2.304	2.560	1.920	2.560	1.280	2.560	845	2.560	640	2.560	256
3.072	2.765	3.072	2.304	3.072	1.536	3.072	1.014	3.072	768	3.072	307
4.096	3.686	4.096	3.072	4.096	2.048	4.096	1.352	4.096	1.024	4.096	410
5.120	4.608	5.120	3.840	5.120	2.560	5.120	1.690	5.120	1.280	5.120	512
6.144	5.530	6.144	4.608	6.144	3.072	6.144	2.028	6.144	1.536	6.144	614
7.168	6.451	7.168	5.376	7.168	3.584	7.168	2.365	7.168	1.792	7.168	717
8.192	7.373	8.192	6.144	8.192	4.096	8.192	2.703	8.192	2.048	8.192	819
10.240	9.216	10.240	7.680	10.240	5.120	10.240	3.379	10.240	2.560	10.240	1.024
12.800	11.520	12.800	9.600	12.800	6.400	12.800	4.224	12.800	3.200	12.800	1.280
15.360	13.824	15.360	11.520	15.360	7.680	15.360	5.069	15.360	3.840	15.360	1.536
17.920	16.128	17.920	13.440	17.920	8.960	17.920	5.914	17.920	4.480	17.920	1.792
20.480	18.432	20.480	15.360	20.480	10.240	20.480	6.758	20.480	5.120	20.480	2.048
23.040	20.736	23.040	17.280	23.040	11.520	23.040	7.603	23.040	5.760	23.040	2.304
25.600	23.040	25.600	19.200	25.600	12.800	25.600	8.448	25.600	6.400	25.600	2.560
30.720	27.648	30.720	23.040	30.720	15.360	30.720	10.138	30.720	7.680	30.720	3.072
		34.000	25.500	34.000	17.000	34.000	11.220	34.000	8.500		
		40.960	30.720	40.960	20.480	40.960	13.517	40.960	10.240		
				51200	25600	51200	16896				
				61440	30720	61440	20275				

Allegato 5

SLA per il *provisioning* dei servizi accesso fisico all'ingrosso		
Servizio	*Tempo*	
	95% dei casi	100% dei casi
Servizi di accesso disaggregato[1] alla rete su coppia attiva	6 gg solari	11 gg solari
Servizi di accesso disaggregato[1] alla rete su coppia non attiva	6 gg solari	11 gg solari
Canale numerico	15 gg solari	19 gg solari
Prolungamento dell'accesso in fibra ottica	15 gg solari	19 gg solari

[1] *ULL, VULL, SA, Sub-loop unbundling*

Allegato 6

SLA per il *provisioning* dei servizi di co-locazione	
Offerta per servizi di co-locazione e per raccordi interni tra Operatori	Entro 15 giorni lavorativi nell'100% dei casi
Valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori	
Analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore	Entro 15 gg lavorativi nel 80% dei casi
Verifiche delle ditte degli Operatori	
Processo di Qualificazione comprensivo delle valutazioni di Base, Economico/finanziaria e Tecnico organizzativa. Processo di verifica del subappalto comprensivo di analisi documentale verifiche tecniche	Esiti delle verifiche comunicati all'Operatore entro 21 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste per almeno l'80% dei casi, condizionatamente a: - Ricezione da parte di Telecom Italia di tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle ditte nell'ambito della fase negoziale precedente la formalizzazione delle offerte per la predisposizione dei siti da parte di Telecom Italia - n° totale di richieste di qualificazione/verifiche di subappalto mensili (da parte di tutti gli operatori) < 10
Provisioning per il servizio di co-locazione in sala interna	
Servizio di co-locazione con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico	Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi
Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare su sito già adeguato (comprende eventuale predisposizione pots/splitter)	Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse. Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli senza realizzazione di opere infrastrutturali e senza approvvigionamento di materiali.	Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione in shelter	
Servizio di co-locazione in shelter con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico	Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare (comprende eventuale predisposizione pots/splitter). Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse.	Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Ampliamento senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione virtuale	
Co-locazione con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'Operatore.	Entro 60 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Co-locazione con acquisto ed installazione dell'apparato a cura di Telecom Italia.	Entro 90 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale predisposizione pots/splitter).	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.

SLA per il *provisioning* dei servizi di co-locazione	
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi co-locati nella medesima sala in modalità virtuale o *co-mingling*.	Entro 30 giorni lavorativi nell'100% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per servizio di *co-mingling*	
Servizio di co-locazione con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico.	Entro 60 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale predisposizione pots/splitter).	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori se entrambi sono colocati nella medesima sala in modalità virtuale o *co-mingling*.	Entro 30 giorni lavorativi nell'100% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione in sito adiacente o nelle immediate vicinanze	
Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico.	Entro 90 giorni lavorative nell'80% dei casi.
Ampliamento senza opere infrastrutturali e con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale predisposizione pots/splitter)	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico	Entro 20 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia per servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale metallica	
Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico.	Entro 40 giorni lavorative nell'80% dei casi.
Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.

Allegato 7

Penali per i ritardi nel *provisioning* dei servizi di co-locazione	
Ritardo nei tempi di consegna	*Penale giornaliera espressa rispetto al totale dell'importo contrattuale*
Al di sotto di 18 giorni	1,67%
tra il 19 e 63 giorni	0,44%
tra 64 e 135 giorni	0,69%
oltre 135 giorni	0,74%

Allegato 8

SLA *assurance* per accesso disaggregato alla rete locale[1]		
Key Performance Indicator % guasti riparati	SLA	
Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%

[1]*ULL, VULL, SA*

SLA Plus *Assurance*		
Prestazioni garantite	*Orario lavorativo*	*Orario richiesta interventi*
8 h lavorative per il 95% delle richieste	8-20 lun-ven 8-16 sab	8-18,30 lun-ven 8-14 sab
12 ore lavorative nel 100% dei casi		
SLA *assurance* per canale numerico		
Key Performance Indicator % guasti riparati	SLA	
4,5 h lavorative (canale velocità = 2 Mb/s)	100%	
8 ore lavorative (canale velocità > 2 Mb/s)	100%	
SLA *assurance* per accesso disaggregato alla sottorete locale		
Key Performance Indicator % guasti riparati	SLA	
Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%
Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	100%
SLA *assurance* per accesso disaggregato condiviso alla rete locale (*Shared Access*)		
Key Performance Indicator % guasti riparati	SLA	
Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%
Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	100%
SLA *assurance* per il servizio di prolungamento dell'accesso in fibra		
Key Performance Indicator % guasti riparati	Segnalazione guasto	
Entro 12 ore	8-16 lun-ven	90%
Entro 16 ore	16-8 lun-ven, 0-24 sab-dom-FI	90%
Entro 24 ore	8-16 lun-ven	100%

Allegato 9

Allegato 9a

Penali per *assurance* per i servizi di canale numerico	
Ritardo	*Penale in valore % del canone mensile*
4 ore	25%
5-8 ore	100%
8-10 ore	200%
Ogni ora oltre la decima	200% del canone mensile + 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Allegato 9b

Penali per *assurance* per i servizi di prolungamento dell’accesso mediante portante trasmissivo	
Ritardo	*Penale in valore % del canone mensile*
4 ore	10%
5-8 ore	25%
9-10 ore	50%
11-15 ore	100%
Ogni ora oltre la quindicesima	100% del canone mensile + 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Allegato 9c

Penali nel caso di SLA plus *Assurance*	
Livello di servizio raggiunto (a consuntivazione o trimestrale)	*Penale*
Fino a –5%	1% dell’importo pattuito per ogni pp di scostamento
Da –5% a –10%	2% dell’importo pattuito per ogni pp di scostamento
Da –10% a –15%	3% dell’importo pattuito per ogni pp di scostamento
Oltre –15%	4% dell’importo pattuito per ogni pp di scostamento

Allegato 10

Allegato 10a

Assurance per servizio di co-locazione fisica e virtuale		
Key Performance Indicator	SLA	
Tempo di inizio intervento presso la sala	12 ore	100% dei casi
	8 ore	90% dei casi

Allegato 10b

Assurance per i raccordi interni fra Operatori			
Key Performance Indicator	SLA		
Tempo di ripristino dei raccordi	8-16 lun-ven	10 ore	100%
	16-8 lun-ven; 0-24 sab-dom-FI	14 ore	100%

Allegato 11

Allegato 11a

Penali di *assurance* per il servizio di co-locazione fisica e virtuale	
Ritardo di espletamento	*% prezzo intervento*
Fino a 4 ore lavorative	50%
Oltre 4 ore lavorative	80%
Oltre 8 ore lavorative	100%

Allegato 11b

Penali di *assurance* per i raccordi interni fra Operatori	
Ritardo di espletamento	*% canone annuo*
Per ogni ora	2%

Allegato 12

Tempi di *provisioning* degli accessi *bitstream*		
Tipologia di accesso	*Tempi massimi di fornitura per la totalità dei casi (in giorni solari)*	*Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi (in giorni solari)*
Accessi asimmetrici senza intervento presso il cliente finale (linea esistente, no modem)	21 giorni	10 giorni
Accessi asimmetrici con intervento presso il cliente finale	31 giorni	14 giorni
Accessi xDSL simmetrici	40 giorni	14 giorni
Accessi SDH (a valle dell'esito positivo della richiesta di fattibilità)	100 giorni	70 giorni

Allegato 13

Tempi di *provisioning* dei Kit ATM e Gigabit Ethernet		
Velocità	Tempi massimi di fornitura per il 100% dei casi (in giorni solari)	Tempi massimi di fornitura per il 95% dei casi (in giorni solari)
ATM a 2,4,6,8 Mbit/s	40 giorni	20 giorni
ATM a 34 e 155 Mbit/s	70 giorni	35 giorni
GbE	60 giorni	35 giorni

Panieri dei servizi di accesso disaggregato

Allegato 14

Paniere A: (*full unbundling* e *sub loop unbundling*):

I. Contributi di fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
II. Contributi di fornitura per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
III. Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
IV. Contributo disattivazione singola coppia metalliche per servizio ULL;
V. Contributo disattivazione due coppie metalliche per servizio ULL;
VI. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL;
VII. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL;
VIII. Contributo per intervento di *assurance* in SLA premium;
IX. Contributo in caso di permute nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL;
X. Contributo in caso di permute nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL;
XI. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
XII. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
XIII. Contributi di qualificazione della coppia – ove applicati;
XIV. Contributo per trasloco esterno;
XV. Contributo per intervento cambio coppia al permutatore;
XVI. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
XVII. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
XVIII. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
XIX. Contributi fornitura coppia singola al livello sottorete locale;
XX. Contributi fornitura due coppie al livello sottorete locale;
XXI. Contributo in caso di permute nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale
XXII. Contributo in caso di permute nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL a livello sottorete locale

XXIII. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale

XXIV. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale

XXV. Contributi di qualificazione della coppia – ove applicati;

XXVI. Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello sottorete locale;

XXVII. Contributo disattivazione due coppie metalliche a livello sottorete locale;

XXVIII. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza a livello sottorete locale;

XXIX. Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete locale.

XXX. Canone mensile per coppia singola al livello sottorete locale;

XXXI. Canone mensile per due coppie al livello sottorete locale.

Allegato 15

Paniere B: (*shared access*):

I. Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con *splitter* in centrale fornito da Telecom Italia;

II. Contributo di trasformazione da accesso condiviso a *full unbundling*;

III. Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso;

IV. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio accesso condiviso;

V. Contributi di qualificazione della coppia – ove applicati;

VI. Contributo per intervento cambio coppia al permutatore;

VII. Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso;

VIII. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso;

IX. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso.

X. Canone mensile accesso condiviso.

Allegato 16

Paniere C: (prolungamento dell'accesso con portante in fibra):

I. Contributo attivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
II. Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
III. Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
IV. Contributo di disattivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
V. Canone mensile prolungamento dell'accesso con portante in fibra.

Allegato 17

Paniere D: (canale numerico)

I. Contributo attivazione canale numerico presso SL (distinto per velocità);
II. Contributo attivazione canale numerico presso SGU (distinto per velocità);
III. Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico;
IV. Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico;
V. Contributo di disattivazione canale numerico (distinto per velocità);
VI. Canone mensile canale numerico presso SL (distinto per velocità);
VII. Canone mensile canale numerico presso SGU (per fasce chilometriche e velocità).

Allegato 18

Paniere E: (*unbundling* virtuale):

I. Contributi di fornitura singola coppia metallica per servizio ULL virtuale su linea di cliente già in Telecom Italia;
II. Contributo di trasformazione dal *unbundling* virtuale ad *unbundling* fisico su linea di cliente già in Telecom Italia;
III. Contributi di fornitura singola coppia metallica per servizio ULL virtuale su linea di cliente precedentemente di altro operatore;
IV. Canone mensile per singola per servizio ULL virtuale.

Panieri dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

Allegato 19

Paniere A: prezzi relativi alle componenti di accesso asimmetrico:

I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet contributi per ciascuna attività in offerta;
III. Accessi "Lite" ATM a consumo: componente a canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Allegato 20

Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "*high level*" ATM:

I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM;
II. Accessi simmetrici *flat* ATM, canoni e contributi per tutte le velocità e per ciascuna attività in offerta;
III. Accessi "*High level*" simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente a canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Allegato 21

Paniere C: prezzi banda ATM ed Ethernet:

I. Banda ABR *flat* al VP di raccolta banda MCR, banda tra MCR ed PCR, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
II. Accessi "Lite" a consumo: componente traffico a consumo;
III. Accessi "High level" simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente traffico a consumo;
IV. Banda SCR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
V. Contributi di variazione VC con SCR;
VI. Banda CBR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
VII. Contributi di variazione VC con CBR;
VIII. Kit di consegna ATM;
IX. Banda Ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni;
X. Banda Ethernet: banda *backhauling* CoS=0 canone;
XI. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone;

XII. Banda Ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni;
XIII. Banda Ethernet: banda *backhauling* CoS=1 canone;
XIV. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone;
XV. Kit di consegna GBE;
XVI. Banda *multicast*: canoni e contributi.

Allegato 22

Paniere D: Accesso al DSLAM ATM ed Ethernet

I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio;
II. Contributi di acquisto schede;
III. Contributi e canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino.

Panieri del servizio WLR

Allegato 23

Paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori

I. Linea POTS (incluse solo entrante);
II. Accesso ISDN BRA;
III. Cambio numero – Avviso di nuovo numero;
IV. Trasferimento di chiamata;
V. *Call Conference* (CC) – Conversazione a tre;
VI. Identificazione chiamante – Chi è;
VII. Chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
VIII. *Multiple Subscriber Number* per ISDN.

Allegato 24

Paniere B: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori

I. Cambio numero;
II. Cambio tipologia di accesso;
III. Attivazione linea aggiuntiva (Accesso);
IV. Disattivazione linea attiva;
V. *Override* della riservatezza;
VI. Trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità;
VII. *Multiple Subscriber Number* per ISDN;
VIII. Attivazione Linea non attiva (Accesso);
IX. Attivazione linea da installare;
X. Attivazione WLR (linee residenziali);
XI. Disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea (linee residenziali).

Allegato 25

Paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

I. Linea POTS (incluse solo entrante);

II. Accessi ISDN BRA in ciascuna configurazione;
III. Accessi ISDN PRA in ciascuna configurazione;
IV. Accessi GNR in ciascuna configurazione;
V. ISDN Segnalazione da utente a utente;
VI. Cambio numero – Avviso di nuovo numero;
VII. Trasferimento di chiamata;
VIII. *Call Conference* (CC) – Conversazione a tre;
IX. Identificazione chiamante – Chi è;
X. Chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
XI. *Call Deflection*;
XII. *Closed User Group* (CUG);
XIII. *Multiple Subscriber Number* per ISDN.

Allegato 26

Paniere D: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

I. Cambio numero;
II. Cambio tipologia di accesso;
III. Attivazione linea aggiuntiva (Accesso)
IV. Attivazione linea aggiuntiva (Accesso) GNR per POTS
V. Attivazione linea aggiuntiva (Accesso) GNR per ISDN
VI. Disattivazione linea attiva;
VII. *Override* della riservatezza;
VIII. Trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità;
IX. *Closed User Group* (CUG)
X. *Multiple Subscriber Number* per ISDN
XI. Attivazione Linea non attiva (Accesso) nelle varie modalità;
XII. Attivazione linea da installare nelle varie modalità;
XIII. Attivazione WLR (linee non residenziali);
XIV. Disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea (linee non residenziali).

Allegato 27

RENDICONTO DI CAPITALE Rete di Accesso In Rame							
	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
Rete di distribuzione secondaria							
opere civili di posa							
cavi in rame							
manutenzione ordinaria							
Manutenzione correttiva POTS rete sec.							
Manutenzione correttiva xDSL rete sec.							
Manutenzione correttiva Altro rete sec.							
Armadi							
Rete di distribuzione primaria							
opere civili di posa							
cavi in rame							
manutenzione ordinaria							
Manutenzione correttiva POTS rete prim.							
Manutenzione correttiva xDSL rete prim.							
Manutenzione correttiva Altro rete prim.							
Attività di provisioning linea singola							
Attività di provisioning linea doppia							
Attività di provisioning SA							
…							
Spazi SL							
Condizionamento SL							
impianti di condizionamento							
attività di gestione Facility SL							
attività gestione Security SL							
Alimentazione SL							
gruppi elettrogeni							
stazioni energia C.C							

RENDICONTO DI CAPITALE Rete di Accesso In Rame							
	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
Distribuzione collegamenti C.C.							
Distribuzione collegamenti C.A.							
…							
Costi di commercializzazione accessi in rame di commercializzazione dell'utilizzo spazi							
gestione contratti wholesale							
gestione flussi informativi OLO							
gestione fatturazione wholesale							
gestione contratti con direzioni interne							
gestione flussi informativi verso direzioni interne							
gestione fatturazione a direzioni interne							
gestione DB rete accesso e co-locazione							

Allegato 28

Calcolo dei costi unitari Rete di Accesso In Rame per fornitura interna ed esterna

	A	B	C	D=A+B+C	E	F	G=E*F	H=D+G	I	L=H/I
	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costi Tot.	Volumi Tot.	Costi unitari
Costi servizi di utilizzo della rete di accesso in rame										
Rete di distribuzione secondaria									Coppie	
opere civili di posa									Coppie	
cavi in rame									Coppie	
manutenzione ordinaria									Coppie	
Manutenzione correttiva POTS rete sec.									Colleg.	
Manutenzione correttiva xDSL rete sec.									Colleg.	
Manutenzione correttiva Altro rete sec.									Colleg.	
Armadi									Coppie	
Rete di distribuzione primaria									Coppie	
opere civili di posa									Coppie	
cavi in rame									Coppie	
manutenzione ordinaria									Coppie	
Manutenzione correttiva POTS rete prim.									Colleg.	
Manutenzione correttiva xDSL rete prim.									Colleg.	
Manutenzione correttiva Altro rete prim.									Colleg.	
Attività di provisioning linea singola									Attivaz.	

Calcolo dei costi unitari Rete di Accesso In Rame per fornitura interna ed esterna

	A	B	C	D=A+B+C	E	F	G=E*F	H=D+G	I	L=H/I
	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costi Tot.	Volumi Tot.	Costi unitari
Attività di provisioning linea doppia									Attivaz.	
Attività di provisioning SA									Attivaz.	
….										
Costi servizi di utilizzo degli spazi in centrale										
Spazi SL									m^2	
Condizionamento SL									KWh	
energia per condizionamento									KWh	
impianti di condizionamento									KWh	
Attività di gestione Facility SL									m^2	
Attività gestione Security SL									m^2	
Alimentazione SL									KWh	
energia per alimentazione									KWh	
gruppi elettrogeni									KWh	
stazioni energia C.C									KWh	

Calcolo dei costi unitari Rete di Accesso In Rame per fornitura interna ed esterna

	A	B	C	D=A+B+C	E	F	G=E*F	H=D+G	I	L=H/I
	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costi Tot.	Volumi Tot.	Costi unitari
Imposta sull'energia									KWh	
Distribuzione collegamenti C.C.									Colleg.	
Distribuzione collegamenti C.A.									Colleg.	
Attività del personale adibito alla gestione dei servizi accessori all'utilizzo degli spazi in centrale (opere civili e elementi passivi)									ore	
Attività del personale adibito alla gestione degli apparati DSLAM in SL									ore	
….										
Costi che contribuiscono al mark-up unico per gestione operatori e gestione interna										
Costi di commercializzazione accessi in rame di commercializzazione dell'utilizzo spazi										
gestione contratti wholesale										
gestione flussi informativi OLO										
gestione fatturazione wholesale										
gestione contratti con direzioni interne										
gestione flussi informativi verso direzioni interne										
gestione fatturazione a direzioni interne										
gestione DB rete accesso e co-locazione										

nota1: il totale di tali costi, unitamente ai costi di analoga natura sostenuti per la gestione interna degli altri servizi ceduti internamente ed esternamente contribuiscono al cd. mark up unico.

Allegato 29

Ribaltamento dei costi sui prezzi

	Rete di distribuzione secondaria	Manutenzione correttiva POTS rete sec.	Manutenzione correttiva xDSL rete sec.	Manutenzione correttiva Altro rete sec.	Armadi	Rete di distribuzione primaria	Manutenzione correttiva POTS rete prim.	Manutenzione correttiva xDSL rete prim.	Manutenzione correttiva Altro rete prim.	….	Attività di provisioning linea singola	Attività di provisioning linea doppia	Attività di provisioning SA	….	Spazi SL	Condizionamento SL	Sevizi Facility SL	Servizio Security SL	Alimentazione SL	Distribuzione collegamenti C.C.	Distribuzione collegamenti C.A.	Imposta sull'energia	….	costo unitario tot. del servizio	mark up gestione olo e gestione interna	costo totale del servizio
Costi unitari																										
Servizi su rete in rame																										
Servizi - OLO rete accesso in rame																										
Attivazione Singola Coppia (linea attiva)																										
Attivazione Doppia Coppia (linea attiva)																										
Attivazione SA																										
Qualificazione con calcolo velocità max XDSL																										
Lavori in rete di distribuzione per coppie non attive																										
Fornitura a vuoto																										
Manutenzione a vuoto																										
Cambio coppia al permutatore																										
Trasloco esterno																										
Canone Coppia Singola																										

	Rete di distrib. secondaria	Manutenz. correttiva POTS rete sec.	Manutenz. correttiva xDSL rete sec.	Manutenzione correttiva Altro rete sec.	Armadi	Rete di distribuzione primaria	Manutenzione correttiva POTS rete prim.	Manutenzione correttiva xDSL rete prim.	Manutenzione correttiva Altro rete prim.	….	Attività di provisioning linea singola	Attività di provisioning linea doppia	Attività di provisioning SA	….	Spazi SL	Condizionamento SL	Sevizi Facility SL	Servizio Security SL	Alimentazione SL	Distribuzione collegamenti C.C.	Distribuzione collegamenti C.A.	Imposta sull'energia	….	costo unitario tot. del servizio	mark up gestione oio e gestione interna	costo totale del servizio
Canone Doppia Coppia																										
Canone sub-loop *unbundling*																										
Canone Doppia Coppia DECT																										
Canone SA																										
….																										
Servizi TI rete accesso in rame																										
Attivazione Singola Coppia (linea attiva - incluso rientro in Telecom Italia)																										
Attivazione Doppia Coppia (linea attiva - incluso rientro in Telecom Italia)																										
Attivazione xDSL su coppia POTS attiva																										
Calcolo velocità max XDSL																										
Lavori in rete di distribuzione per coppie non attive																										
Fornitura a vuoto																										
Manutenzione a vuoto																										
Cambio coppia al permutatore																										
Trasloco esterno																										
Canone Coppia POTS																										

	Rete di distrib. secondaria	Manutenz. correttiva POTS rete sec.	Manutenz. correttiva xDSL rete sec.	Manutenzione correttiva Altro rete sec.	Armadi	Rete di distribuzione primaria	Manutenzione correttiva POTS rete prim.	Manutenzione correttiva xDSL rete prim.	Manutenzione correttiva Altro rete prim.	….	Attività di provisioning linea singola	Attività di provisioning linea doppia	Attività di provisioning SA	….	Spazi SL	Condizionamento SL	Sevizi Facility SL	Servizio Security SL	Alimentazione SL	Distribuzione collegamenti C.C.	Distribuzione collegamenti C.A.	Imposta sull'energia	….	costo unitario tot. del servizio	mark up gestione olo e gestione interna	costo totale del servizio
Canone accesso XDSL Singola Coppia																										
Canone accesso XDSL Doppia Coppia																										
Canone Coppia ISDN BRA																										
Canone Coppia ISDN PRA																										
Canone xDSL su coppia POTS attiva																										
….																										
Servizi di gestione spazi in centrale																										
Spazi SL - locazione OLO/TI																										
Condizionamento SL																										
energia per condizionamento																										
impianti di condizionamento																										
Servizi di gestione Facility SL																										
Attività gestione Security SL																										
Alimentazione SL																										
energia per alimentazione																										
stazioni energia C.C. - impianti Telecom Italia																										
stazioni energia C.C. - gestione impianti OLO																										

	Rete di distrib. secondaria	Manutenz. correttiva POTS rete sec.	Manutenz. correttiva xDSL rete sec.	Manutenzione correttiva Altro rete sec.	Armadi	Rete di distribuzione primaria	Manutenzione correttiva POTS rete prim.	Manutenzione correttiva xDSL rete prim.	Manutenzione correttiva Altro rete prim.	….	Attività di provisioning linea singola	Attività di provisioning linea doppia	Attività di provisioning SA	….	Spazi SL	Condizionamento SL	Sevizi Facility SL	Servizio Security SL	Alimentazione SL	Distribuzione collegamenti C.C.	Distribuzione collegamenti C.A.	Imposta sull'energia	….	costo unitario tot. del servizio	mark up gestione oio e gestione interna	costo totale del servizio
Distribuzione collegamenti C.C.																										
Distribuzione collegamenti C.A.																										
….																										

Quantità	Quantità fornite internamente	Quantità vendute esternamente
collegamenti xDSL attivi (con o senza POTS attivo)		
collegamenti POTS attivi (con o senza xDSL attivo)		
collegamenti POTS e xDSL (congiuntamente attivi)		
collegamenti attivi con altre tecnologie		

Allegato 30

RENDICONTO DI CAPITALE Banda Larga							
	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER LINEA (accesso parent)							
Modem SHDSL/HDSL 2Mbps sede cliente							
Modem cliente accesso simmetrico SDH 34Mbps							
Modem cliente accesso simmetrico SDH 155Mbps							
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM apparati							
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM portanti							
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM apparati							
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM portanti							
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM apparati							
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM portanti							
Flussi SHDSL fino al DSLAM - portanti							
Flussi SHDSL fino al DSLAM - apparati							
DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)							
DSLAM ATM - schede ADSL							
DSLAM ATM - schede SHDSL							
MODEM HDSL in centrale							
Assurance - interventi a vuoto							
DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)							
DSLAM Ethernet - schede ADSL							
Apparati RAF							
Modem per SHDSL con RAF							
Costi attivazione accessi simmetrici							
Costi attivazione accessi asimmetrici							
Altri componenti per "rilanci"							
….							

	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER LINEA (accesso parent)							
Costi accesso NGN2							
Accesso in fibra GPON - portanti							
Accesso in fibra GPON - apparati							
Apparti DSLAM in Bulding/Curb							
Apparti DSLAM in Cabinet							
….							
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER BANDA O TRAFFICO							
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (apparati)							
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (portanti)							
Flussi DSLAM - nodo ATM (apparati)							
Flussi DSLAM - nodo ATM (portanti)							
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (apparati)							
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (portanti)							
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (apparati)							
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (portanti)							
Nodo ATM - bassa velocità							
Nodo ATM - alta velocità							
Porta ATM - bassa velocità lato accesso							
Porta ATM - alta velocità lato accesso							
Porta ATM - tra nodo ad alta velocità e nodo a bassa velocità							
Contributi di configurazione VP/VC							
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (apparati)							
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (portanti)							
Nodo OPM Feeder							
Contributi di configurazione VPN							
….							

KIT DI CONSEGNA	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
Kit di consegna (porte, apparati di terminazione)							
a 2/4/6/8 Mbit/sec							
a 34 Mbit/sec							
a 155 Mbit/sec							
GBE							
Costi che contribuiscono al mark-up unico per gestione operatori e gestione interna							
-gestione contratti wholesale							
-gestione flussi informativi OLO							
-gestione fatturazione wholesale							
-gestione contratti con direzioni interne							
-gestione flussi informativi verso direzioni interne							
-gestione fatturazione a direzioni interne							
-gestione DB rete *bitstream*							

Allegato 31

COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE INTERNA ED ESTERNA	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=A+B+C+D+E**	**G**	**H**	**I**	**J=(G+H)*I**	**K=J+F**
Componenti ed attività di rete	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Adjustment CCA	Tranfer Charge uso spazi in centrale	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Adjustment CCA sul costo del capitalea l netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costo Totale
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER LINEA (accesso parent)											
Modem SHDSL/HDSL 2Mbps sede cliente											
Modem cliente accesso simmetrico SDH 34Mbps											
Modem cliente accesso simmetrico SDH 155Mbps											
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM apparati											
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM portanti											
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM apparati											
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM portanti											
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM apparati											
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM portanti											
Flussi SHDSL fino al DSLAM - portanti											
Flussi SHDSL fino al DSLAM - apparati											
DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)											
DSLAM ATM - schede ADSL											
DSLAM ATM - schede SHDSL											
MODEM HDSL in centrale											
Assurance - interventi a vuoto											
DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)											
DSLAM Ethernet - schede ADSL											
Apparati RAF											
Modem per SHDSL con RAF											
Costi attivazione accessi simmetrici											
Costi attivazione accessi asimmetrici											
Altri componenti per "rilanci"											
….											

COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE INTERNA ED ESTERNA	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=A+ B+C+ D+E**	**G**	**H**	**I**	**J=(G +H)* I**	**K= J+F**
Componenti ed attività di rete	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Adjustment CCA	Tranfer Charge uso spazi in centrale	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Adjustment CCA sul costo del capitalea l netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costo Totale
Costi accesso NGN2											
Accesso in fibra GPON - portanti											
Accesso in fibra GPON - apparati											
Apparti DSLAM in Bulding/Curb											
Apparti DSLAM in Cabinet											
….											
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER BANDA O TRAFFICO											
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (apparati)											
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (portanti)											
Flussi DSLAM - nodo ATM (apparati)											
Flussi DSLAM - nodo ATM (portanti)											
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (apparati)											
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (portanti)											
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (apparati)											
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (portanti)											
Nodo ATM - bassa velocità											
Nodo ATM - alta velocità											
Porta ATM - bassa velocità lato accesso											
Porta ATM - alta velocità lato accesso											
Porta ATM - tra nodo ad alta velocità e nodo a bassa velocità											
Contributi di configurazione VP/VC											
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (apparati)											
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (portanti)											
Nodo OPM Feeder											
Contributi di configurazione VPN											
….											

COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE INTERNA ED ESTERNA	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=A+B+C+D+E**	**G**	**H**	**I**	**J=(G+H)*I**	**K=J+F**
Componenti ed attività di rete	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Adjustment CCA	Tranfer Charge uso spazi in centrale	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Adjustment CCA sul costo del capitalea l netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costo Totale
KIT DI CONSEGNA											
Kit di consegna (porte, apparati di terminazione)											
a 2/4/6/8 Mbit/sec											
a 34 Mbit/sec											
a 155 Mbit/sec											
GBE											
Costi che contribuiscono al mark-up unico per gestione operatori e gestione interna						**nota1**					
-gestione contratti wholesale											
-gestione flussi informativi OLO											
-gestione fatturazione wholesale											
-gestione contratti con direzioni interne											
-gestione flussi informativi verso direzioni interne											
-gestione fatturazione a direzioni interne											
-gestione DB rete *bitstream*											

nota1: il totale di tali costi, unitamente ai costi di analoga natura sostenuti per la gestione interna degli altri servizi ceduti internamente ed esternamente contribuiscono al cd. mark up unico.

Quantità	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Cu1=K/Q1**	**Cu2=K/Q2**	**Cu3=K/Q3**	**Cu4=K/Q 4**
Componenti ed attività di rete	Quantità1	Quantità2	Quantità3	Quantità4	Costo unitario 1	Costo unitario 2	Costo unitario 3	Costo unitario 4
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER LINEA (accesso parent)								
Modem SHDSL/HDSL 2Mbps sede cliente	**Accessi**							
Modem cliente accesso simmetrico SDH 34Mbps	**Accessi**							
Modem cliente accesso simmetrico SDH 155Mbps	**Accessi**							
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM apparati	**Accessi**							
Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM portanti	**Accessi**							
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM apparati	**Accessi**							
Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM portanti	**Accessi**							
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM apparati	**Accessi**							
Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM portanti	**Accessi**							
Flussi SHDSL fino al DSLAM - portanti	**Accessi**							
Flussi SHDSL fino al DSLAM - apparati	**Accessi**							
DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	**Accessi tot. ATM**							
DSLAM ATM - schede ADSL	**Accessi ADSL**	**nro. sch ede**						
DSLAM ATM - schede SHDSL	**Accessi SHDSL**	**nro. sch ede**						
MODEM HDSL in centrale	**Accessi**							
Assurance - interventi a vuoto	**Accessi**							
DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	**Accessi tot. Ethernet**							
DSLAM Ethernet - schede ADSL	**Accessi tot. Ethernet**	**nro. sch ede**						
Apparati RAF	**Accessi**							
Modem per SHDSL con RAF	**Accessi**							
Costi attivazione accessi simmetrici	**Attivazioni**							
Costi attivazione accessi asimmetrici	**Attivazioni**							
Altri componenti per "rilanci"	**Accessi**							
….	**…**							

Quantità	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Cu1=K/Q1**	**Cu2=K/Q2**	**Cu3=K/Q3**	**Cu4=K/Q 4**
Componenti ed attività di rete	Quantità1	Quantità2	Quantità3	Quantità4	Costo unitario 1	Costo unitario 2	Costo unitario 3	Costo unitario 4
Costi accesso NGN2								
Accesso in fibra GPON - portanti	**Mbyte TX/RX Cos=0**	**Mbyte TX/RX Cos=1**	**Banda Mb/sec Cos=0**	**Banda Mb/sec Cos=1**				
Accesso in fibra GPON - apparati	**Mbyte TX/RX Cos=0**	**Mbyte TX/RX Cos=1**	**Banda Mb/sec Cos=0**	**Banda Mb/sec Cos=1**				
Apparti DSLAM in Bulding/Curb	**Accessi**							
Apparti DSLAM in Cabinet	**Accessi**							
….	**…**							
COMPONENTI ED ATTIVITA' PER BANDA O TRAFFICO								
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (apparati)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (portanti)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi DSLAM - nodo ATM (apparati)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi DSLAM - nodo ATM (portanti)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (apparati)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (portanti)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				

Quantità	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Cu1=K/Q1**	**Cu2=K/Q2**	**Cu3=K/Q3**	**Cu4=K/Q4**
Componenti ed attività di rete	Quantità1	Quantità2	Quantità3	Quantità4	Costo unitario 1	Costo unitario 2	Costo unitario 3	Costo unitario 4
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (apparati)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (portanti)	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Nodo ATM - bassa velocità	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Nodo ATM - alta velocità	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Porta ATM - bassa velocità lato accesso	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Porta ATM - alta velocità lato accesso	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Porta ATM - tra nodo ad alta velocità e nodo a bassa velocità	**Mbyte TX/RX - totale su tutte le classi di servizio**	**banda MCR**	**banda PCR**	**banda SCR**				
Contributi di configurazione VP/VC	**nro. Contributi**							
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (apparati)	**Mbyte TX/RX Cos=0**	**Mbyte TX/RX Cos=1**	**Banda Mb/sec Cos=0**	**Banda Mb/sec Cos=1**				
Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (portanti)	**Mbyte TX/RX Cos=0**	**Mbyte TX/RX Cos=1**	**Banda Mb/sec Cos=0**	**Banda Mb/sec Cos=1**				

Quantità	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Cu1=K/Q1**	**Cu2=K/Q2**	**Cu3=K/Q3**	**Cu4=K/Q4**
Componenti ed attività di rete	Quantità1	Quantità2	Quantità3	Quantità4	Costo unitario 1	Costo unitario 2	Costo unitario 3	Costo unitario 4
Nodo OPM Feeder	**Mbyte TX/RX Cos=0**	**Mbyte TX/RX Cos=1**	**Banda Mb/sec Cos=0**	**Banda Mb/sec Cos=1**				
Contributi di configurazione VPN	**nro. Contributi**							
….	**…**							
KIT DI CONSEGNA								
Kit di consegna (porte, apparati di terminazione)								
a 2/4/6/8 Mbit/sec	**nro. porte**							
a 34 Mbit/sec	**nro. porte**							
a 155 Mbit/sec	**nro. porte**							
GBE	**nro. porte**							

IINFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE
UNITA' DI MISURA COMPONENTI PER BANDA E TRAFFICO ATM
a. Mbyte trasmessi/ricevuti con classe ABR b. Mbit/sec medi in banda MCR c. Mbit/sec medi in banda PCR d. Mbit/sec medi per la banda SCR e. Mbit/sec medi in eccedenza alla banda MCR (PCR-MCR)
UNITA' DI MISURA COMPONENTI PER BANDA E TRAFFICO IP/GBE
f. Mbyte trasmessi/ricevuti con CoS = 1 g. Mbyte trasmessi/ricevuti con CoS = 0 h. Mbyte/sec medi trasmessi/ricevuti con CoS = 1 i. Mbyte/sec medi trasmessi/ricevuti con CoS = 0
UNITA' DI MISURA COMPONENTI PER LINEA
j. Numero di accessi in ADSL k. Numero Accessi SHDSL l. Numero Attivazioni per ciascuna tipologia; m. Numero Configurazioni per ciascuna tipologia; n. Numero porte per ciascuna tipologia; o. Etc. etc.

Allegato 32

Ribaltamento dei costi sui prezzi (componente accesso *bitstream* con interconnessione al *parent*)

Accessi e contributi per servizi al parent (al netto del costo del rame)	Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM apparati	Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM portanti	Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM apparati	Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM portanti	Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM apparati	Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM portanti	Flussi SHDSL fino al DSLAM - portanti	Flussi SHDSL fino al DSLAM - apparati	DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM ATM - schede ADSL	DSLAM ATM - schede SHDSL	MODEM HDSL in centrale	Assurance - interventi a vuoto	DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM Ethernet - schede ADSL	Apparati RAF	Modem per SHDSL con RAF	Costi attivazione accessi simmetrici	Costi attivazione accessi asimmetrici	Altri componenti per "rilanci"	…	Costo servizio esclusi transfer charge per accessi in rame	mark up gestione olo e gestione interna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
costi unitari																								
servizi																								
Accesso simmetrico SDH 34Mbps																								
Accesso simmetrico SDH 155Mbps																								
Accesso simmetrico HDSL 2Mbps																								
Accesso simmetrico SHDSL 2Mbps																								
Accesso simmetrico HDSL 4Mbps																								
Accesso simmetrico SHDSL 4Mbps																								
Accesso simmetrico HDSL 6Mbps																								
Accesso simmetrico SHDSL 6Mbps																								
Accesso simmetrico HDSL 8Mbps																								
Accesso simmetrico SHDSL 8Mbps																								

Accessi e contributi per servizi al parent (al netto del costo del rame)	Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM apparati	Flussi di accesso SDH 34Mbps al nodo ATM portanti	Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM apparati	Flussi di accesso SDH 155Mbps al nodo ATM portanti	Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM apparati	Flussi di accesso modem HDSL al nodo ATM portanti	Flussi SHDSL fino al DSLAM - portanti	Flussi SHDSL fino al DSLAM - apparati	DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM ATM - schede ADSL	DSLAM ATM - schede SHDSL	MODEM HDSL in centrale	Assurance - interventi a vuoto	DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM Ethernet - schede ADSL	Apparati RAF	Modem per SHDSL con RAF	Costi attivazione accessi simmetrici	Costi attivazione accessi asimmetrici	Altri componenti per "rilanci"	….	Costo servizio esclusi transfer charge per accessi in rame	mark up gestione olo e gestione interna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
Modem accesso simmetrico 2Mbps																								
Modem accesso simmetrico 4Mbps																								
Modem accesso simmetrico 6Mbps																								
Modem accesso simmetrico 8Mbps																								
Modem accesso simm. SDH 34Mbps																								
Modem accesso simm. SDH 155Mbps																								

Ribaltamento dei costi sui prezzi (componente accesso *bitstream* con interconnessione al DSLAM)								
Accessi e contributi per servizi al DSLAM (al netto del costo del rame)	DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM ATM - schede ADSL	DSLAM ATM - schede SHDSL	DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)	DSLAM Ethernet - schede ADSL		mark up gestione olo e gestione interna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
costi unitari								
servizi								
DSLAM ATM - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)								
DSLAM ATM - schede ADSL								
DSLAM ATM - schede SHDSL								
DSLAM Ethernet - subtelaio e parti comuni (porte,cablaggi etc)								
DSLAM Ethernet - schede ADSL								

Allegato 33

Ribaltamento dei costi sui prezzi (componente banda di backhaul ATM)

Valorizzazione costi della componente di Backhaul

	Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (apparati)	Flussi trasporto modem HDSL - nodo ATM (portanti)	Flussi DSLAM - nodo ATM (apparati)	Flussi DSLAM - nodo ATM (portanti)	Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (apparati)	Flussi trasporto SDH 34Mbps - nodo ATM (portanti)	Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (apparati)	Flussi trasporto SDH 155Mbps - nodo ATM (portanti)	Nodo ATM - bassa velocità	Nodo ATM - alta velocità	Porta ATM - bassa velocità lato accesso	Porta ATM - alta velocità lato accesso	Porta ATM - tra nodo ad alta velocità e nodo a bassa velocità	Contributi di configurazione VP/VC	mark up gestione olo e gestione interna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
costi unitari per Mbyte TXRX																
servizi																
prezzo per Mbyte TX/RX ABR																
Contributi configurazione VP/VC																
Contributi attivazione																
costi unitari per banda MCR																
servizi																
banda MCR per Kbps																
costi unitari per banda PCR-MCR																
servizi																
banda PCR-MCR per Kbps																
costi unitari per banda SCR																
servizi																
banda SCR per Kbps																
Contributi configurazione VP/VC																
Contributi attivazione																

Ribaltamento dei costi sui prezzi (componente banda Ethernet)							
	Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (apparati)	Flussi DSLAM Ethernet - nodo OPM Feeder (portanti)	Nodo OPM Feeder	Contributi di configurazione VPN	....	mark up gestione olo e gestione interna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
costi unitari Mbyte TX/RX Cos=0							
costi unitari Mbyte TX/RX Cos=1							
servizi							
Mbyte TX/RX Cos=0							
Mbyte TX/RX Cos=1							
Banda Mb/sec Cos=0							
Banda Mb/sec Cos=1							
Contributi configurazione VP/VC							
Contributi attivazione							

Allegato 34

RENDICONTO DI CAPITALE WLR							
	Valore di acquisto	Ammortamento al valore di acquisto	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Vita utile media (anni)	Cespiti ammortizzati	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno)	Consistenze di rete (quantità in esercizio medie nell'anno non integralmente ammortizzate)
attivazione linea non attiva (Accesso) (linee residenziali)							
attivazione linea non attiva (Accesso) (linee non residenziali)							
attivazione linea da installare (linee residenziali)							
attivazione linea da installare (linee non residenziali)							
attivazione WLR (linee residenziali)							
attivazione WLR (linee non residenziali)							
attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee residenziali)							
attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee non residenziali)							
disattivazione linea attiva (linee residenziali)							
disattivazione linea attiva (linee non residenziali)							
cambio tipologia di accesso (linee residenziali)							
cambio tipologia di accesso (linee non residenziali)							
disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea							
trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità							
altre prestazioni accessorie consistenti nel cambio di configurazione della rete ISDN/POTS							
apparati in centrale SL (e relativa gestione) necessari alla fornitura del servizio WLR diversi da quelli remunerati attraverso transfer charge per ciascuna tecnologia (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA e GNR)							
………							
-gestione contratti wholesale							
-gestione flussi informativi OLO							
-gestione fatturazione wholesale							

Allegato 35

Calcolo dei costi unitari WLR													
COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE INTERNA ED ESTERNA	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=A+B+C+D+E**	**G**	**H**	**I**	**J=(G+H)*I**	**K=J+F**	**Q1**	**Cu1=K/Q1**
Componenti ed attività di rete	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Adjustment CCA	Tranfer Charge uso spazi in centrale	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Adjustment CCA sul costo del capitalea l netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costo Totale	Quantità1	Costo unitario 1
attivazione linea non attiva (Accesso) (linee residenziali)													
attivazione linea non attiva (Accesso) (linee non residenziali)													
attivazione linea da installare (linee residenziali)													
attivazione linea da installare (linee non residenziali)													
attivazione WLR (linee residenziali)													
attivazione WLR (linee non residenziali)													
attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee residenziali)													
attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee non residenziali)													
disattivazione linea attiva (linee residenziali)													
disattivazione linea attiva (linee non residenziali)													
cambio tipologia di accesso (linee residenziali)													
cambio tipologia di accesso (linee non residenziali)													
disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea													
trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità													

COSTI COMPLESSIVI DI PRODUZIONE INTERNA ED ESTERNA	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=A+B+C+D+E**	**G**	**H**	**I**	**J=(G+H)*I**	**K=J+F**	**Q1**	**Cu1=K/Q1**
Componenti ed attività di rete	Personale	Costi esterni	Ammortamenti	Adjustment CCA	Tranfer Charge uso spazi in centrale	Tot. Opex	Capitale impiegato al netto degli ammortamenti	Adjustment CCA sul costo del capitalea l netto degli ammortamenti	WACC	Costo del capitale	Costo Totale	Quantità1	Costo unitario 1
altre prestazioni accessorie consistenti nel cambio di configurazione della rete ISDN/POTS													
apparati in centrale SL (e relativa gestione) necessari alla fornitura del servizio WLR diversi da quelli remunerati attraverso transfer charge per ciascuna tecnologia (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA e GNR)													
………													
Costi che contribuiscono al mark-up unico per gestione operatori													
-gestione contratti wholesale													
-gestione flussi informativi OLO													
-gestione fatturazione wholesale													

Allegato 36

Componenti ed attività di rete	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee non residenziali)	attivazione linea da installare (linee residenziali)	attivazione linea da installare (linee non residenziali)	attivazione WLR (linee residenziali)	attivazione WLR (linee non residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee non residenziali)	disattivazione linea attiva (linee residenziali)	disattivazione linea attiva (linee non residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee non residenziali)	disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea	trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità	altre prestazioni accessorie consistenti nel cambio di configurazione della rete ISDN/POTS	apparati in centrale SL (e relativa gestione) necessari alla fornitura del servizio WLR diversi da quelli remunerati attraverso transfer charge per ciascuna tecnologia (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA e GNR)	Costo servizio esclusi transfer charge per accessi in rame e spazi	mark up per gestione interna e gestione esterna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
costi unitari																			
Canoni linee residenziali																			
Linea POTS (incluse solo entrante)																			
Accesso ISDN BRA																			
Cambio numero – Avviso di nuovo numero;																			
Trasferimento di chiamata;																			
Call Conference (CC) – Conversazione a tre;																			
Identificazione chiamante – Chi è;																			
Chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;																			
Multiple Subscriber Number per ISDN.																			
contributi linee residenziali																			
Cambio numero;																			
Cambio tipologia di accesso;																			
Attivazione linea aggiuntiva (Accesso);																			
Disattivazione linea attiva;																			
Override della riservatezza;																			
Trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità;																			

Componenti ed attività di rete	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee non residenziali)	attivazione linea da installare (linee residenziali)	attivazione linea da installare (linee non residenziali)	attivazione WLR (linee residenziali)	attivazione WLR (linee non residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee non residenziali)	disattivazione linea attiva (linee residenziali)	disattivazione linea attiva (linee non residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee non residenziali)	disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea	trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità	altre prestazioni accessorie consistenti nel cambio di configurazione della rete ISDN/POTS	apparati in centrale SL (e relativa gestione) necessari alla fornitura del servizio WLR diversi da quelli remunerati attraverso transfer charge per ciascuna tecnologia (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA e GNR)	Costo servizio esclusi transfer charge per accessi in rame e spazi	mark up per gestione interna e gestione esterna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
Multiple Subscriber Number per ISDN;																			
Attivazione Linea non attiva (Accesso);																			
Attivazione linea da installare;																			
Attivazione WLR (linee residenziali);																			
Disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea (linee residenziali).																			
Canoni linee non residenziali																			
Linea POTS (incluse solo entrante);																			
Accessi ISDN BRA in ciascuna configurazione;																			
Accessi ISDN PRA in ciascuna configurazione;																			
Accessi GNR in ciascuna configurazione;																			
ISDN Segnalazione da utente a utente;																			
Cambio numero – Avviso di nuovo numero;																			
Trasferimento di chiamata;																			
Call Conference (CC) – Conversazione a tre;																			
Identificazione chiamante – Chi è;																			
Chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;																			
Call Deflection;																			

Componenti ed attività di rete	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea non attiva (Accesso) (linee non residenziali)	attivazione linea da installare (linee residenziali)	attivazione linea da installare (linee non residenziali)	attivazione WLR (linee residenziali)	attivazione WLR (linee non residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee residenziali)	attivazione linea aggiuntiva (Accesso) (linee non residenziali)	disattivazione linea attiva (linee residenziali)	disattivazione linea attiva (linee non residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee residenziali)	cambio tipologia di accesso (linee non residenziali)	disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea	trasloco con conservazione del numero/cambio numero nelle varie modalità	altre prestazioni accessorie consistenti nel cambio di configurazione della rete ISDN/POTS	apparati in centrale SL (e relativa gestione) necessari alla fornitura del servizio WLR diversi da quelli remunerati attraverso transfer charge per ciascuna tecnologia (POTS, ISDN BRA, ISDN PRA e GNR)	Costo servizio esclusi transfer charge per accessi in rame e spazi	mark up per gestione interna e gestione esterna	**costo totale del servizio per accesso o attività svolta**
Closed User Group (CUG);																			
Multiple Subscriber Number per ISDN.																			
Contributi linee non residenziali																			
Cambio numero;																			
Cambio tipologia di accesso;																			
Attivazione linea aggiuntiva (Accesso)																			
Attivazione linea aggiuntiva (Accesso) GNR per POTS																			
Attivazione linea aggiuntiva (Accesso) GNR per ISDN																			
Disattivazione linea attiva;																			
Override della riservatezza;																			
Trasloco con conservazione del numero/cambio numero (varie modalità);																			
Closed User Group (CUG)																			
Multiple Subscriber Number per ISDN																			
Attivazione Linea non attiva (Accesso) nelle varie modalità;																			
Attivazione linea da installare nelle varie modalità;																			
Attivazione WLR (linee non residenziali);																			
Disattivazione WLR e contestuale cessazione Linea (linee non residenziali).																			

09A15507

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903213/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 16,00